

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2006

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Intervengono il ministro dello sviluppo economico Bersani e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Giaretta.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Esame e rinvio)

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*), nel rilevare come il disegno di legge in esame costituisca un importante passo in avanti sulla via della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ad oltre sei anni dai primi provvedimenti adottati in tale direzione, si sofferma innanzitutto sulla situazione generale del comparto energetico nazionale, ed in particolare sugli aspetti maggiormente problematici: in primo luogo, l'esistenza di un costo medio per l'elettricità ed il gas più alto della media europea; in secondo luogo, la presenza di fattori di rigidità sotto il profilo della qualità e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, come la recente emergenza per il settore del gas, manifestatasi lo scorso inverno, ha già dimostrato; in terzo luogo, il forte ritardo accumulato nell'adozione di politiche per promuovere il risparmio energetico e la diffusione delle fonti alternative e rinnovabili, oltre alla cronica lentezza manifestatasi nella fase di localizzazione e realizzazione delle nuove infrastrutture, ed in particolare dei terminali di rigassificazione.

Inoltre, sottolinea l'esistenza di una insufficiente interazione con il sistema energetico europeo, sia a livello di connessione delle reti, sia sotto il profilo dell'adozione di politiche armoniche e convergenti.

Nel rilevare come tali aspetti critici costituiscano dati oggettivi, che prescindono dalla variabilità delle posizioni politiche, si sofferma quindi sul disegno di legge in esame, dichiarando di condividere la scelta di ricorrere ad una legge delega, che ritiene lo strumento più adatto in una materia di tale complessità tecnica. Al riguardo, ricorda che le vicende che hanno caratterizzato l'iter di approvazione della cosiddetta "legge Marzano" nella scorsa legislatura, non fanno che confermare l'opportunità di demandare al Governo l'adozione di decreti legislativi al fine di definire la disciplina nei singoli dettagli.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla necessità di adottare soluzioni condivise, nello spirito di un confronto sereno e collaborativo, in quanto il sistema energetico costituisce uno dei nodi strutturali della crescita e dello sviluppo del Paese, al quale occorre imprimere un indirizzo chiaro ed univoco.

Illustra quindi analiticamente l'articolo 1, recante delega al Governo per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, precisandone i principi e criteri direttivi, con particolare riguardo a quelli di cui alla lettera g) del comma 2, relativi alla promozione di un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti in campo energetico, che risultano tra gli aspetti politicamente più discussi.

Illustra poi l'articolo 2, per il quale ritiene opportuno inserire ulteriori precisazioni, in considerazione della estrema ampiezza della delega ivi prevista, soffermandosi di seguito sugli

articoli 3 e 4, per i quali si potrebbe valutare l'opportunità di un possibile inserimento delle disposizioni ivi previste nella ormai prossima manovra finanziaria. Con riguardo all'articolo 5, relativo alla ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sottolinea l'opportunità di un esame approfondito, dichiarando comunque sin d'ora di condividerne l'impostazione di fondo: risulta infatti necessario assicurare l'esistenza di un'Autorità forte e dotata di poteri decisori incisivi, specialmente in un mercato che si presta naturalmente al manifestarsi di posizioni dominanti. Dichiarata, tuttavia, di nutrire alcune riserve in ordine alla proposta di ridurre da cinque a tre unità i membri dell'Autorità.

Il presidente [SCARABOSIO](#), ringraziando il relatore Cabras per l'approfondita illustrazione del provvedimento in esame, dà la parola al Ministro.

Interviene il ministro BERSANI il quale, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la puntuale relazione del senatore Cabras, osserva che il tema dell'energia risulta di gran lunga più ampio e più importante di tutte le alterne vicende politiche; occorre, pertanto, trovare un punto di incontro sulle scelte fondamentali in grado di fornire certezza e stabilità agli operatori del settore, adottando al contempo, meccanismi flessibili che consentano i necessari adattamenti.

Ritiene in proposito che lo strumento della delega risulti il più idoneo, in quanto consente di fissare i principi fondamentali delle politiche che si intende adottare, nel rispetto del confronto dialettico tra Governo e Parlamento.

Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 1 del disegno di legge per il quale ritiene prioritario definire innanzitutto la rotta che si vuole intraprendere per rilanciare e modernizzare il comparto energetico nazionale.

Con riguardo alle disposizioni relative alla promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché in materia di fiscalità, assicura sin d'ora la propria disponibilità a valutare l'inserimento di disposizioni di maggior dettaglio. Ritiene in ogni caso necessario intervenire in modo deciso sul nodo delle infrastrutture, al fine di assicurare agli utenti adeguati livelli di sicurezza negli approvvigionamenti e nelle forniture. Occorre pertanto il massimo impegno per promuovere un sistema più efficiente, in grado di garantire le autonomie sotto il profilo dell'integrazione verticale con lo stato centrale, assicurando altresì il consolidamento della massa critica degli operatori.

Ritiene altresì necessario definire in modo più chiaro il concetto di "fasce sociali", sotto il profilo del servizio e delle tariffe, ed avviare l'istituzione di una Borsa del gas, similmente a quanto già avvenuto con la Borsa elettrica. E' inoltre necessario - prosegue il ministro Bersani - provvedere ad un accurato riordino e rilancio dei sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili, distinguendo per tipologie di fonti e privilegiando quelle maggiormente valorizzabili sotto il profilo economico, pena la ripercussione dei maggiori costi sulle bollette dei consumatori.

In merito alle disposizioni per la ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel sottolineare l'esigenza di rafforzare tale istituzione, considera altresì auspicabile assicurare un rapporto più stretto tra essa ed il Parlamento, che dovrebbe essere posto in condizione di contribuire alla definizione degli obiettivi di massima, sui quali l'Autorità medesima potrebbe rimanere comunque libera nei mezzi di realizzazione, riferendo comunque periodicamente al potere legislativo in merito all'attività svolta.

Nel preannunciare che, con riguardo agli aspetti relativi alla fiscalità, ed alle disposizioni in materia di promozione dell'efficienza e del risparmio energetico, il Governo potrebbe valutare l'opportunità di inserire alcune misure già nella prossima manovra finanziaria, auspica un confronto ampio ed approfondito su altri aspetti parimenti importanti, quali la promozione delle fonti rinnovabili e la ridefinizione dei poteri dell'Autorità di regolazione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2006

15^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente SCARABOSIO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **SCARPETTI** (*Ulivo*) rileva che dall'inizio dell'esame del disegno di legge la Commissione ha svolto un articolato ciclo di audizioni, nel corso del quale sono emerse utili indicazioni che hanno consentito di approfondire in modo dettagliato le questioni di principale rilievo nel comparto energetico, affrontando anche il tema più ampio delle politiche complessive per il settore, particolarmente per quanto concerne la necessità di assicurare un'offerta in grado di rispondere al crescente fabbisogno energetico.

Con riguardo poi al completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia, ritiene che il disegno di legge in esame abbia il merito di dare seguito in modo coerente ai principi contenuti nelle norme comunitarie e di realizzare, al contempo, un significativo passo in avanti rispetto ai pur importanti provvedimenti del passato, quali il decreto legislativo n. 79 del 1999 e il decreto legislativo n. 164 del 2000 rispettivamente per l'energia elettrica e il gas. Occorre tuttavia, a suo avviso, adottare scelte coerenti sul versante della definizione delle tariffe, le quali potranno essere agevolate per talune categorie di soggetti, senza tuttavia perdere di vista l'obiettivo della liberalizzazione.

Per quanto concerne il tema delle aggregazioni, rileva che attualmente in Italia vi è una presenza crescente di operatori provenienti dall'estero; occorrerebbe pertanto agevolare i processi di aggregazione aziendale, non sulla base di un'ispirazione protezionista, ma per perseguire la tutela delle capacità tecniche e del *know-how* già acquisiti.

Si sofferma quindi sul tema delle compensazioni, osservando come esse possano sostanzialmente dividersi in due tipologie: da un lato, le compensazioni di carattere monetario per i territori oggetto di vaste opere infrastrutturali, dall'altro, gli investimenti per la tutela dell'ambiente e del territorio, in ordine ai quali cita in particolare il recente caso del comune di Scandicci, nella Valle del Chianti che, a seguito di un lungo contenzioso, ha ottenuto che l'elettrodotto che attraversa i territori di propria competenza venisse interrato.

Tali aspetti investono pertanto il tema generale del rapporto tra interesse pubblico ed interessi collettivi, che va risolto caso per caso, non sulla base di una logica autoritativa, ma attraverso il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, senza tuttavia che ciò debba andare a decremento della capacità decisionale delle autorità competenti.

Ritiene infine che il complesso degli approfondimenti svolti dalla Commissione non faccia che confermare una generale valutazione positiva sull'impianto complessivo del disegno di legge, che ritiene pertanto condivisibile già nell'attuale impostazione.

Il senatore **SANTINI** (DC-PRI-IND-MPA) si riserva di intervenire successivamente, lamentando l'assenza di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione.

Il presidente SCARABOSIO, nel ritenere condivisibili i rilievi del senatore Santini sotto il profilo dell'opportunità politica, precisa tuttavia che per lo svolgimento dell'esame in sede referente la presenza di un rappresentante del Governo non è condizione di procedibilità. Poichè il Governo ha in ogni caso assicurato la presenza di un proprio rappresentante alla seduta, propone una breve sospensione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,10.

Dopo che il presidente SCARABOSIO ha ringraziato il sottosegretario Bubbico per la sua presenza, ha la parola il senatore **ALLOCCA** (RC-SE), che esprime apprezzamento per gli utili approfondimenti svolti dalla Commissione, che hanno consentito di analizzare in modo più dettagliato i problemi di carattere generale relativi al comparto energetico.

In particolare, precisa di voler svolgere alcune considerazioni sul sistema tariffario e sull'assetto proprietario della rete, in quanto ritiene che entrambi tali aspetti debbano essere affrontati tenendo conto della necessità di garantire un mercato realmente dinamico ed efficiente. Pur essendo di tutta evidenza che in un regime concorrenziale non è possibile stabilire dall'alto le tariffe applicabili, è tuttavia possibile, a suo avviso, intervenire sul modello applicativo tariffario per realizzare finalità di importanza prevalente, quali la tutela della fasce più deboli, anche intervenendo sul versante dell'offerta.

Ritiene infatti che tale opzione consentirebbe di perseguire finalità di protezione sociale, in una logica coerente con un'impostazione di mercato, in quanto sarebbe lo stesso raffronto tra diverse tipologie di offerta ad attivare e stimolare ulteriormente le dinamiche concorrenziali.

Con riguardo poi alla proprietà delle reti, ritiene opportuno proseguire verso una separazione tra la proprietà e la gestione, proprio al fine di tutelare il funzionamento del servizio, in quanto la disponibilità delle reti non può ispirarsi ad una logica meramente privatistica dovendo invece perseguire anche esigenze di carattere primario della collettività.

Sotto tali aspetti ritiene pertanto opportuno un ulteriore differimento, all'anno 2010, del termine di dismissione della proprietà delle reti, purchè ciò sia finalizzato ad un assetto nel quale sia garantita la permanenza di un controllo pubblico.

Il senatore **SANTINI** (DC-PRI-IND-MPA) osserva che nel corso delle ultime settimane la Commissione ha svolto utili approfondimenti conoscitivi nei quali sono emerse questioni di estremo interesse: in primo luogo il ruolo propulsivo della normativa europea per le scelte nazionali in materia energetica; in secondo luogo, il grado di dipendenza dell'approvvigionamento energetico dalle differenti tipologie di fonti. A tale ultimo riguardo, è emersa infatti una dipendenza pressoché totale dal petrolio e, sia pure in misura minore, dal gas.

A tutto ciò, prosegue l'oratore, si aggiunge una generale situazione di dipendenza dalla produzione di energia dei paesi esteri, che determina ricadute negative sotto il profilo dei costi e della competitività del sistema paese. A tal proposito, sarebbe a suo avviso opportuno implementare maggiormente la produzione di energia attraverso la costruzione di nuovi impianti idroelettrici, particolarmente nelle zone alpine la cui abbondanza di corsi d'acqua consentirebbe di espandere in modo significativo la capacità produttiva nazionale.

Osserva altresì che nel corso delle audizioni è emerso come la produzione da fonti rinnovabili, sulla quale viene solitamente posta grande enfasi e che pure restituisce una risorsa di grande interesse, non pare, allo stato, in grado di garantire livelli di approvvigionamento decisivi, come confermato anche dalle audizioni dei rappresentanti dei produttori del settore.

Con riguardo poi ai gestori, ritiene necessario introdurre meccanismi ispirati a maggior chiarezza sui rapporti reciproci tra di essi, di modo che l'esigenza di un mercato concorrenziale sia in ogni caso coniugata con la necessità di regole definite. A tale proposito, osserva che sono proprio i singoli Stati a dover colmare gli ambiti di indeterminazione lasciati dalle direttive comunitarie, emanando disposizioni di maggior dettaglio; l'interesse dei cittadini è invece quello di poter contare su un'adeguata sicurezza nelle forniture e su un sistema tariffario equo, che tenga conto delle esigenze peculiari di talune tipologie di utenti, come ad esempio coloro che si trovano in stato di dipendenza da apparecchi elettromedicali oppure le imprese che operano in

aree svantaggiate. Ritiene poi semplicistico ispirarsi al principio secondo il quale "chi inquina paga" in quanto tale ottica non tiene conto delle esigenze dei grandi consumatori di energia.

Con riguardo poi alle proposte di un ritorno alla produzione di energia basata sul carbone, osserva che tale opzione non consentirebbe di ottenere significativi miglioramenti sul piano ambientale e sembrerebbe invece ispirata alla necessità di valorizzare le riserve contenute in talune aree del paese.

Per quanto concerne le fonti rinnovabili, proprio in considerazione dell'estrema indeterminatezza che caratterizza tale settore, sia sotto il profilo della disciplina che delle sue reali potenzialità produttive, si domanda quale possa essere il livello di contribuzione richiesto ai cittadini per gli investimenti in tali tipologie di impianti, atteso che attualmente si assiste ad una evoluzione tecnologica tale da determinarne la rapida obsolescenza.

Ritiene pertanto che gli approfondimenti svolti dalla Commissione abbiano posto il problema della necessità di aprire un confronto sul nucleare, posto che gli stessi rappresentanti sindacali auditi ieri in sede di Ufficio di Presidenza allargato non sembrano aver assunto orientamenti univoci. Infatti, la questione che è stata ritenuta essenzialmente dirimente è quella relativa allo smaltimento delle scorie radioattive. Ritiene pertanto che un confronto sulla produzione di energia da impianti termonucleari possa essere riaperto anche in Italia, tenuto anche conto delle prospettive dell'evoluzione tecnologica che, oltre a consentire già oggi la costruzione di impianti assolutamente sicuri, potrebbe in futuro offrire soluzioni efficaci anche per lo smaltimento delle scorie.

Considerando altresì necessario adottare indirizzi chiari ed univoci in ordine a questioni quali la gestione delle reti di distribuzione, la proprietà e lo sfruttamento delle risorse disponibili e la forma giuridica ed il *modus operandi* delle società di gestione, per le quali in particolare ribadisce l'orientamento della propria parte politica verso un'impostazione economica di taglio liberale.

Nel richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di garantire un quadro concorrenziale chiaro ed efficiente, in piena coerenza con i principi del mercato unico già da tempo operante in Europa, sottolinea fortemente la necessità di realizzare una maggiore diversificazione nelle modalità di approvvigionamento e distribuzione dell'energia e del gas.

Con riguardo infine al ruolo delle regioni ed alle funzioni ad esse conferite in materia dal disegno di legge in esame, osserva che attualmente la regione Trentino Alto Adige gestisce in modo autonomo le proprie risorse idroelettriche, grazie anche al significativo apporto di alcune imprese private: tale opportunità potrebbe essere a suo avviso utilmente estesa anche alle regioni a statuto ordinario.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già fissata alle ore 14,30, avrà luogo alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2007

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2006.

In apertura di seduta il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto ai senatori Gasbarri e Mercatali, entrati di recente a far parte della Commissione in sostituzione dei senatori Bettini e Scarpetti. Rende poi noto che il relatore Cabras si trova all'estero per l'attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, il Presidente svolge alcune osservazioni di carattere generale al fine di poter valutare il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo. Molta parte dell'iniziativa governativa è stata infatti disciplinata in sede di legge finanziaria e pertanto ritiene opportuno che la Commissione rifletta sulle modalità dell'ulteriore corso dell'esame del provvedimento, tenendo conto che la politica energetica in Italia costituisce una assoluta priorità. In questo contesto, la problematica dei costi dell'energia, soprattutto con riferimento alla incidenza sul consumatore utente, andrebbe affrontata in modo chiaro e deciso con una normativa di ampio respiro, attraverso un ampio dibattito parlamentare, che possa indicare al Governo le linee guida di politica energetica di cui il Paese ha bisogno.

Il sottosegretario BUBBICO, prendendo spunto dalle attente riflessioni del Presidente, dà atto preliminarmente dell'ottimo lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione e che ha consentito di evidenziare quanta parte dell'iniziativa governativa è stata poi tradotta nelle disposizioni della legge finanziaria. In realtà la legge finanziaria ha anticipato una normativa di cui si sentiva ampiamente l'esigenza, mettendo a disposizione le necessarie risorse. Tuttavia, la stessa non può definire compiutamente procedure e modalità concrete di attuazione che avranno infatti bisogno degli ulteriori provvedimenti di esecuzione. Esprime pertanto l'avviso che lo strumento della delega legislativa sia comunque il più idoneo a definire il quadro generale della normativa che poi, in fase di attuazione, verrà sottoposta all'esame delle competenti Commissioni parlamentari che potranno esprimersi in quella sede anche in modo molto puntuale e preciso per verificare la coerenza e il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega. Il disegno di legge in esame quindi prevedendo lo strumento della delega legislativa mantiene ancora una oggettiva utilità, considerato che la politica energetica è materia estremamente complessa, che risente della interazione di molteplici fattori, le cui ricadute sul tessuto economico-sociale oltre che per i profili ambientali sono innegabili. Ritiene pertanto che al di là della anticipazione della normativa in materia di risparmio energetico attuata con la legge finanziaria, la *ratio* del disegno di legge delega mantenga ancora la sua validità e consentirebbe al Parlamento di definire quei principi e criteri direttivi di cui il Governo ha bisogno per predisporre un'efficace politica nel settore.

Il senatore **POSSA (FI)** esprime l'avviso che il *maxi* emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria, costituito da ben più di mille commi, abbia tradito completamente i principi su

cui si basa la Carta costituzionale. Di fatto, le disposizioni varate con la legge finanziaria hanno esautorato completamente il Parlamento dal potere di esaminare in modo compiuto ed approfondito tematiche di particolare rilevanza impedendo quel necessario confronto con il Governo su cui dovrebbe basarsi un sistema democratico. Segnala, a titolo esemplificativo, i commi 907 e 908, concernenti la questione della Snam Rete Gas, che costituisce una tematica particolarmente rilevante sulla quale la Commissione aveva avviato una ampia ed approfondita riflessione. In altre disposizioni della finanziaria sono poi contenute improprie tassazioni introdotte in modo surrettizio e senza che vi sia stata una compiuta discussione in merito, come ad esempio è avvenuto per la tematica della promozione dell'energia prodotta da pannelli fotovoltaici, i cui costi sono di gran lunga superiori a quelli per i mezzi di produzione di energia tradizionali e la disposizione non è mitigata dal fatto che si applichi solo ai nuovi edifici e non anche agli immobili esistenti. A tale proposito, l'oratore esprime l'avviso che le affermazioni circa la responsabilità dell'azione umana, per quanto riguarda la produzione del cosiddetto effetto serra, non sono suffragate scientificamente. Infatti, lo studio dei fenomeni riguardanti il clima non può essere riprodotto con verifiche sperimentali in laboratorio, data ovviamente la complessità delle interazioni fra i vari fattori considerati. Esprime pertanto l'avviso che sia senz'altro doveroso considerare nella politica energetica tutti i mezzi necessari per conseguire un efficace risparmio energetico, ma nel contempo non andrebbe enfatizzato quell'aspetto della attribuzione all'uomo dei gravi cambiamenti climatici che si registrano attualmente. Esprime infine il proprio ampio rammarico per il fatto che la Commissione sia stata espropriata nelle proprie prerogative, non avendo potuto affrontare compiutamente le problematiche recate nel disegno di legge n. 691, che è stato di fatto travolto dalla normativa contenuta nella finanziaria, anche questa sottratta all'attento esame parlamentare. Associandosi quindi alle osservazioni preliminari svolte dal Presidente, auspica che la Commissione possa avere un'ulteriore occasione per un ampio confronto con il Governo sulle problematiche energetiche.

Il senatore **GALARDI** (*Ulivo*) condivide la necessità di una riflessione della Commissione alla luce del nuovo scenario definito con la legge finanziaria ed apprezza a tale proposito l'intervento del rappresentante del Governo. Esprime poi l'avviso che occorre comunque recuperare l'approfondito lavoro già svolto sul disegno di legge n. 691 che ha consentito di acquisire dai soggetti direttamente coinvolti nelle dinamiche del settore energetico, i profili più problematici, le criticità, le esigenze e le aspettative degli operatori e degli utenti. Occorre nel contempo inquadrare la materia alla luce delle novità introdotte con la legge finanziaria e soprattutto con la prospettiva della prossima scadenza del 1° luglio 2007, data cruciale per il processo di liberalizzazione del settore energetico. Condivide pertanto la valutazione che lo strumento del decreto legislativo attuativo di una delega precisa e puntuale, sia il solo che possa dettare in modo tecnico e quindi appropriato le norme necessarie per conseguire gli obiettivi cui tende la legge delega stessa. In particolare, la legislazione delegata dovrà essere compatibile con il quadro normativo comunitario, con l'obiettivo di conseguire un efficace risparmio energetico, anche attraverso la valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile, tematica sulla quale si è a lungo dibattuto. Per condurre in modo efficace questo lavoro di costituzione di un quadro normativo chiaro e definito è necessario un rapporto fra Parlamento e Governo basato su un confronto leale ed aperto, che coinvolga soprattutto la fase di approntamento dei decreti attuativi. Ribadisce quindi la propria condivisione in merito alla necessità di una pausa di riflessione per valutare le modalità per il prosieguo dell'iter del disegno di legge n. 691, con l'obiettivo però di mettere la Commissione nelle condizioni di poter definire, sempre in un dialogo costruttivo con il Governo, gli indirizzi di politica legislativa più idonei per il Paese.

Il senatore **PARAVIA** (*AN*), pur esprimendo apprezzamento per l'intervento del rappresentante del Governo, ritiene ampiamente condivisibili le critiche espresse dal senatore Possa soprattutto con riferimento al totale esproprio dei poteri di intervento del Parlamento sulle scelte di politica energetica. Ricorda peraltro che al di là delle buone intenzioni prospettate dal rappresentante del Governo, non può non ricordare che il ministro Bersani in un suo primo intervento in Commissione aveva dichiarato in modo convinto la necessità di un rapporto collaborativo e fattivo con la Commissione. Immediatamente dopo sono state tuttavia varate le norme del cosiddetto decreto Visco-Bersani che hanno suscitato le note critiche non solo per i contenuti di merito, ma anche sotto il profilo procedurale.

Il senatore **GALARDI** (*Ulivo*) interviene brevemente per ricordare che il ministro Bersani in un ulteriore intervento in Commissione aveva tuttavia annunciato che nella imminente

manovra finanziaria sarebbero state anticipate alcune soluzioni normative per conseguire immediati risparmi sul versante energetico.

Il senatore **MANINETTI** (UDC) condivide ampiamente le osservazioni che sono state fin qui svolte circa il reale svuotamento del disegno di legge n. 691 operato dalle disposizioni della legge finanziaria. Conviene quindi a sua volta sull'opportunità che non si possa proseguire nell'iter legislativo di questo provvedimento senza avere indicazioni chiare da parte del Governo. Analoga problematica si pone, a suo avviso, anche per il prosieguo dell'iter del disegno di legge n. 786, a proposito del quale si era convenuto sulla opportunità di talune soluzioni innovative.

La senatrice **ALFONZI** (RC-SE) concorda con il tenore delle considerazioni fin qui emerse nel corso del dibattito e sottolinea a sua volta la necessità di rendere definito ed organico il quadro normativo non adeguatamente delineato nell'articolo 2 del disegno di legge n. 691, recuperando eventualmente anche parte della proposta di iniziativa del senatore Ronchi, soprattutto con riferimento alle fonti rinnovabili e alle misure per l'emergenza recata dai cambiamenti climatici.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (IU-Verdi-Com), espresso a sua volta apprezzamento per l'intervento del sottosegretario Bubbico, ritiene comunque sia necessario chiarire il percorso legislativo che la Commissione intende affrontare. Certamente la manovra finanziaria ha tradotto in norme buona parte dell'articolato contenuto nel disegno di legge n. 691, ma non per questo si può asserire che non ci sia più possibilità di intervento da parte della Commissione su tante tematiche in materia energetica e ambientale rilevanti e complesse, sulle quali il dibattito è più che mai aperto. A questo proposito dissente dall'opinione espressa dal senatore Possa in merito alla questione sulla responsabilità per i cambiamenti climatici.

Il senatore **STANCA** (FI) auspica che il Governo chiarisca definitivamente la propria posizione in merito alle scelte di politica energetica, predisponendo - come da più parti sollecitato - una nuova iniziativa legislativa sulla quale la Commissione possa compiutamente tornare a discutere in modo approfondito. Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione e dello stesso Governo su una delle tante disposizioni del *maxi-emendamento* che, non essendo state oggetto di attento esame parlamentare rischiano di determinare situazioni profondamente ingiuste e distorte. Si riferisce in particolare alla disposizione contenuta nel comma 941 che non sembra tutelare da un grave pregiudizio per il non corretto utilizzo del marchio *Made in Italy*, quelle imprese che spesso con grande difficoltà mantengono i processi produttivi in Italia.

Il presidente SCARABOSIO dà quindi nuovamente la parola al rappresentante del Governo per ulteriori precisazioni.

Il sottosegretario BUBBICO prende atto della questione testè sollevata dal senatore Stanca, impegnandosi a verificare le implicazioni della normativa citata, prospettando anche, se necessario, una iniziativa modificativa del testo per gli opportuni correttivi. Esprime quindi anche la più ampia disponibilità del Governo a farsi carico delle problematiche sollevate nel corso del dibattito che si è testè svolto. Ribadisce l'avviso che lo strumento più idoneo per dare un'attuazione il più efficace e il più aderente possibile alle esigenze da più parti prospettate in materia di politica energetica, sia quello della delega legislativa con la predisposizione di decreti legislativi che siano in grado di comprendere la complessità delle varie tematiche prospettate e conseguire coerentemente gli obiettivi. Ritiene quindi che la cosiddetta anticipazione nella manovra finanziaria di misure per conseguire il risparmio energetico e le incentivazioni delle fonti alternative, in realtà non pregiudichi in alcun modo la necessità di stabilire in via legislativa un quadro normativo in materia di politica energetica.

Il PRESIDENTE, a tale ultimo proposito rileva che molte norme della legge finanziaria prevedono l'attuazione delle disposizioni in tema di risparmio energetico mediante decreti ministeriali, eventualmente emanati di concerto, ciò che priverebbe di fatto le competenti Commissioni di esprimersi sulle modalità stesse di attuazione normativa, non essendo previsto il parere parlamentare.

Riprendendo il proprio intervento, il sottosegretario BUBBICO richiama nuovamente l'attenzione sulla diversità degli strumenti legislativi per conseguire gli obiettivi di una efficace politica energetica. Con l'occasione ricorda che nel recente discorso alla Nazione del Presidente degli Stati Uniti è stata inaspettatamente data una particolare centralità alla questione energetica e alla necessità di trovare soluzioni adeguate per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici: sembra evidente l'elemento di novità che emerge ricordando la posizione nettamente contraria degli Stati Uniti sul Protocollo di Kyoto.

Il senatore POSSA (FI) ribadisce comunque la necessità che il Governo sia più rispettoso del dettato costituzionale, soprattutto nella predisposizione di disegni di legge diretti ad ottenere la delega del Parlamento.

Il presidente SCARABOSIO, prende infine atto dell'unanime orientamento della Commissione di sospendere al momento il seguito dell'esame del disegno di legge n. 691, in attesa che il Governo definisca più chiaramente la propria posizione al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2007

25^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 24 gennaio nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - la Commissione aveva convenuto sull'opportunità che il Governo fornisse ulteriori chiarimenti al fine di poter valutare adeguatamente il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario GIARETTA, richiamandosi alle considerazioni espresse dal sottosegretario Bubbico nella scorsa seduta, intende corrispondere all'esigenza di un ulteriore contributo richiesto dalla Commissione per chiarire i contenuti del disegno di legge n. 691 nel contesto attuale, soprattutto alla luce delle recenti novità normative introdotte soprattutto a seguito della approvazione della legge finanziaria. Dichiara quindi che il Governo ritiene ancora valido e utile il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in esame, ancorché il testo in esame sia stato toccato dalle suddette recenti novità normative. Pertanto, chiede che la Commissione prosegua nel suo lavoro di esame del testo, in considerazione della particolare delicatezza e rilevanza dei temi dell'energia, alla luce di due aspetti fondamentali. Il primo riguarda il fatto che è necessario provvedere in via legislativa al completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia e del gas, dando piena attuazione al recepimento delle direttive comunitarie indicate nel titolo del provvedimento. In secondo luogo, il Governo ritiene importante che venga definita una disciplina organica in materia di efficienza energetica e di fonti rinnovabili. Riconosce che il Governo, nelle more dell'esame del disegno di legge n. 691 ha ritenuto di procedere con strumenti immediati alla regolamentazione di taluni aspetti specifici della materia, ma ribadisce che questa esigenza soddisfatta in sede di legge finanziaria, non pregiudica in alcun modo un'altra esigenza ben più rilevante di una disciplina organica di determinati settori. Passando all'esame dell'articolato, il rappresentante del Governo sottolinea la attuale validità del testo delle proposte contenute nell'articolo 1, in quanto le direttive comunitarie indicate non sono state ancora recepite e sono peraltro scaduti i tempi per l'esercizio della delega, ricordando in merito che la Commissione europea ha avviato sul punto una procedura di infrazione, che è stata temporaneamente sospesa proprio con la presentazione del disegno di legge in esame. Richiama altresì l'attenzione sul fatto che dal 1° luglio 2007 l'apertura del mercato del gas avrà conseguenze notevoli per gli operatori e per gli utenti e quindi sarà necessario provvedere con un sistema normativo definito. A tale proposito ricorda che le disposizioni della legge finanziaria che riguardano la questione della Snam Rete Gas non esauriscono assolutamente la tematica più complessiva dell'assetto gestionale e proprietario della rete che invece potrà ben essere affrontata in sede legislativa. Parimenti la previsione di una norma sulla istituzione della Borsa del gas contenuta nel decreto-legge in itinere non esclude la necessità di disciplinarne l'assetto organizzativo. Quanto all'articolo 2, la legge finanziaria è intervenuta in più punti ma provvedendo a destinare risorse per l'anno 2007 per interventi specifici. Anche in questo caso, non viene meno la necessità di una regolamentazione organica sui biocarburanti, sull'energia prodotta da fonti rinnovabili e su altre tematiche di particolare attualità. Sul punto, il rappresentante del Governo ricorda che nel disegno di legge di iniziativa del senatore Ronchi (n.

786) vengono prospettate soluzioni meritevoli di approfondimento e di un confronto con le realtà locali interessate.

Per quanto riguarda invece gli articoli 3 e 4 il sottosegretario Giaretta dà atto che le disposizioni contenute nella finanziaria hanno superato la richiesta di delega che quindi non è più attuale. Riguardo all'articolo 5, infine il Governo si accinge a presentare un disegno di legge di riforma complessiva delle Autorità indipendenti. Il sottosegretario Giaretta, ribadisce comunque, con le precisazioni su esposte, l'interesse del Governo a proseguire nell'*iter* legislativo del testo in esame che rimane tuttora valido e necessario per addivenire ad una legislazione completa ed organica su settori delicati in tema energetico.

Sulle dichiarazioni del rappresentante del Governo si apre quindi un dibattito.

Il senatore **POSSA (FI)**, espresso apprezzamento per l'intervento del sottosegretario Giaretta diretto a fornire i richiesti chiarimenti, ribadisce comunque la necessità che nel definire i principi e criteri della delega venga osservato scrupolosamente il dettato dell'articolo 76 della Costituzione. Esprime poi l'avviso di aver percepito una latente contraddizione nell'intervento del rappresentante del Governo con riferimento alla possibilità di recuperare alcune soluzioni contenute nel disegno di legge n. 786, di iniziativa del senatore Ronchi, con riferimento in particolare alla disciplina dei certificati verdi, rispetto al "conto energia" per il sostegno delle fonti rinnovabili.

Il senatore **MANINETTI (UDC)** esprime perplessità sull'intervento del rappresentante del Governo, ribadendo la propria impressione che il disegno di legge n. 691 sia stato sostanzialmente svuotato a seguito della approvazione della legge finanziaria, che ha vanificato di fatto l'ampio lavoro di approfondimento precedentemente svolto dalla Commissione.

Il senatore **SANTINI (DC-PRI-IND-MPA)** desidera che il Governo chiarisca la propria posizione con riferimento allo scenario europeo, specie in considerazione alle recenti dichiarazioni del presidente Barroso in tema di energia.

Il relatore **CABRAS (Ulivo)** richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il Governo ha esplicitamente dichiarato l'interesse a proseguire nell'*iter* legislativo, ritenendolo utile e opportuno. A sua volta, ricorda che è comunque necessario provvedere all'attuazione delle direttive comunitarie, in ordine alla quale pende una procedura di infrazione a carico dell'Italia, e sottolinea altresì che il lavoro di approfondimento svolto in sede di audizioni va assolutamente utilizzato. Auspica pertanto che possa prevalere uno spirito di ampia collaborazione tra Commissione e Governo, diretto a conseguire l'obiettivo di una efficace produzione legislativa. Se la Commissione decidesse di non proseguire nell'*iter* legislativo, ciò significherebbe di fatto una rinuncia alla esplicazione del proprio ruolo. Prospetta a tal fine l'opportunità di una serie di incontri anche informali per poter sciogliere nodi procedurali e questioni di merito, per conseguire poi soluzioni fattive e soddisfacenti.

Il senatore **PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com)** ricorda che la Commissione aveva convenuto sulla necessità di chiedere al Governo di esprimere chiaramente la propria posizione riguardo al disegno di legge n. 691, proprio per addivenire ad una decisione fattiva sull'eventuale prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore **PARAVIA (AN)** esprime l'avviso che la necessità avvertita dalla Commissione di una pausa di riflessione non aveva il significato di diluire gli eventuali tempi di esame del provvedimento. Essa muoveva dalla specifica necessità di proseguire l'esame su un testo definito, alla luce delle recenti novità legislative intervenute che hanno ridotto sostanzialmente la portata normativa e l'articolato stesso del disegno di legge n. 691.

La senatrice **ALFONZI (RC-SE)** ribadisce a sua volta l'esigenza che la Commissione sia messa in grado di procedere all'esame di un testo che abbia una sua attualità e sul quale possano essere trasferiti i contributi acquisiti nel corso delle lunghe ed approfondite audizioni svolte.

Il senatore **GALARDI (Ulivo)** ricordando sinteticamente le linee del dibattito, di carattere squisitamente procedurale, svoltosi nella scorsa seduta, ribadisce l'importanza che il lavoro molto

attento e approfondito svolto dalla Commissione non vada perso: l'odierno intervento del sottosegretario Giaretta ha evidenziato l'interesse del Governo a proseguire nel percorso intrapreso e induce ad approfondire ulteriormente le tematiche in esame attraverso la fase emendativa. Ricorda inoltre che il disegno di legge n. 691 è teso a predisporre una delega al Governo e quindi prefigura l'emanazione di successivi decreti legislativi sui quali interverrà il parere parlamentare e certamente questo complesso di strumenti legislativi potrà essere particolarmente incisivo per la disciplina delle tematiche energetiche.

Il senatore **STANCA** (FI) esprime a sua volta l'avviso che la legge finanziaria abbia profondamente svuotato di significato l'iniziativa legislativa assunta con il disegno di legge n. 691 e ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca ulteriormente la propria posizione sulla attualità del testo in esame.

Dopo brevi interventi del senatore **MANINETTI** (UDC), del relatore **CABRAS** (Ulivo) e del **PRESIDENTE** diretti a chiarire taluni aspetti procedurali, prende nuovamente la parola il sottosegretario **GIARETTA** per ribadire nuovamente l'interesse del Governo al prosieguo dell'*iter* del disegno di legge al fine di definire la delega legislativa e dare assetto organico a taluni settori che la finanziaria non ha potuto regolamentare compiutamente, ma per i quali sono state soltanto stanziato risorse economiche per l'anno 2007. Ribadisce pertanto la precisa volontà del Governo di affrontare in un aperto e costruttivo dibattito con la Commissione le tante questioni ancora rimaste in sospeso, fra le quali anche una più puntuale definizione dei principi e criteri direttivi della delega.

La senatrice **ALFONZI** (RC-SE) esprime ampio apprezzamento per l'efficace ipotesi di mediazione prospettata dal Relatore che consentirebbe alla Commissione di lavorare in piena sintonia al proprio interno e con lo stesso Governo.

Il senatore **POSSA** (FI) prende atto degli ulteriori chiarimenti del sottosegretario Giaretta e della volontà del Governo di proseguire nell'*iter* legislativo in modo costruttivo.

Il relatore **CABRAS** (Ulivo) nel richiamare l'attenzione della Commissione sulle precisazioni da ultimo ribadite dal sottosegretario Giaretta e sottolineando la necessità che il confronto tra maggioranza e opposizione continui in modo costruttivo, prospetta l'opportunità che il Governo assuma l'impegno di predisporre - in via assolutamente informale - una nota che prefiguri e anticipi il contenuto di eventuali future proposte emendative al testo in esame. In tal modo la Commissione sarebbe in grado di continuare la discussione generale già avviata sul testo con un'adeguata contezza delle possibili soluzioni legislative.

Su richiesta del **PRESIDENTE** i pronunciarsi in merito alla proposta testé delineata dal relatore Cabras, i senatori **PARAVIA** (AN), **POSSA** (FI), **PINZGER** (Aut), **PECORARO SCANIO** (IU-Verdi-Com), **SANTINI** (DC-PRI-IND-MPA), **STEFANI** (LNP), **MANINETTI** (UDC), **GALARDI** (Ulivo) e **ALFONZI** (RC-SE), in qualità di rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione, esprimono il proprio assenso.

Il rappresentante del GOVERNO assicura pertanto che trasmetterà tempestivamente alla Commissione una nota scritta nel senso prospettato dal relatore Cabras.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte pertanto che la discussione generale del disegno di legge in titolo proseguirà in una prossima seduta, appena sarà acquisita la nota del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2007

26^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente **SCARABOSIO** dà lettura della lettera pervenuta in data 5 febbraio dal sottosegretario Giaretta, nella quale viene ribadito l'interesse del Governo affinché la Commissione prosegua nell'iter legislativo del provvedimento in titolo. Con l'occasione rende anche nota la sollecitazione pervenutagli dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas per una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge di delega, in modo tale da poter addivenire in tempo utile alla definizione dei necessari provvedimenti in vista della prossima scadenza del 1° luglio 2007, che richiama l'esigenza di adeguate garanzie soprattutto per i consumatori utenti.

Sulla richiesta del senatore **MANINETTI** (UDC) di ulteriori chiarimenti circa l'iter legislativo del disegno di legge n. 691, ha quindi la parola il sottosegretario BUBBICO, il quale rileva che la questione riveste profili di metodo, più che di merito. Infatti, l'avviso del Governo è che l'emanazione di decreti legislativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, consentirebbe interventi di carattere anche molto tecnico per definire questioni che in sede di legge finanziaria non potevano essere trattati con la necessaria esaustività.

A tale ultimo proposito, interviene il presidente **SCARABOSIO** per richiamare l'attenzione della Commissione sulla espressa volontà del Governo di tener conto anche degli ulteriori elementi che verranno posti all'attenzione nel corso della discussione generale.

Con riferimento al contenuto della lettera di cui il Presidente ha dato lettura, si apre un dibattito.

Il senatore **POSSA** (FI) esprime apprezzamento per la missiva inviata dal sottosegretario Giaretta, soprattutto con riguardo al ribadito interesse del Governo di proseguire nell'iter legislativo nonostante la legge finanziaria abbia anticipato molte delle tematiche prefigurate nel disegno di legge delega. Nonostante la sollecitazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, resa nota dal Presidente, ritiene che un iter più spedito possa avvenire solo per un disegno di legge privo di delega. Ribadisce il proprio avviso che il principale difetto del provvedimento in titolo sia proprio la estrema generalità della delega che non può non incontrare gravi difficoltà nel corso dell'esame parlamentare.

Il presidente **SCARABOSIO** ricorda brevemente che la legge finanziaria ha previsto l'emanazione di una serie di decreti ministeriali, anche di concerto, che non verranno sottoposti al parere parlamentare. Diversamente, l'approvazione di un disegno di legge delega autorizzerebbe il Governo alla predisposizione di una serie di schemi di decreti legislativi, sui quali le competenti Commissioni parlamentari ben potrebbero esprimersi. Occorre semmai che l'esame in sede

referente venga concentrato sulla individuazione di una serie di "paletti", diretti a circoscrivere la delega in parola, secondo gli orientamenti che la Commissione deciderà.

Il senatore **GALARDI** (*Ulivo*), ribadito che il Governo ha chiaramente fatto conoscere la propria posizione riguardo il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge n. 691, richiama l'attenzione sulla necessità che la Commissione proceda nell'esame approfondito delle rilevanti tematiche contenute negli articoli 1 e 2 del provvedimento, soprattutto al fine di stabilire un quadro normativo certo, in vista della prossima scadenza del 1° luglio 2007. Al di là delle legittime preoccupazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, rimane di fondamentale importanza che la delega richiesta dal Governo costituisca motivo di confronto, senza pregiudizi, fra maggioranza e opposizione, al fine di conseguire gli importanti obiettivi indicati nel disegno di legge n. 691.

Il senatore **BORNACIN** (*AN*) esprime l'avviso che la questione centrale non abbia natura meramente procedurale, ma sottintenda in realtà un profilo politico determinante. Il Governo ancora una volta ricorre allo strumento della delega legislativa per intervenire in settori particolarmente delicati. Condivide pertanto la preferenza per un disegno di legge di iniziativa governativa che non contenga alcuna richiesta di delega, in modo tale da poter esaminare le varie tematiche in materia energetica con la necessaria concretezza.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*) prende atto che il Governo ha espresso una posizione chiara, ma ritiene comunque che la legge finanziaria abbia notevolmente svuotato di contenuti e di interesse il disegno di legge n. 691. Riguardo all'eccesso di delega contenuto nell'articolo 1, ritiene condivisibile che nella fase emendativa si proceda ad una ridefinizione dell'ambito della delega stessa, ma in tal caso occorrerà verificare la disponibilità del Governo a mediare fattivamente con le esigenze prospettate dalla Commissione.

Il senatore **SANTINI** (*DC-PRI-IND-MPA*), nel prendere atto del chiarimento fornito dal Governo, non può esimersi dall'osservare che il disegno di legge delega ha comunque subito un depauperamento e forse, a questo titolo, varrebbe forse la pena che il Governo presentasse un nuovo disegno di legge privo però della richiesta di delega.

Il senatore **STEFANI** (*LNP*) interviene rilevando l'assoluta inutilità dell'attuale dibattito con una stanca ripetizione di argomentazioni sulla medesima questione: da parte della maggioranza si insiste nel procedere per la delega legislativa, da parte dell'opposizione viene invece rilevato criticamente l'eccesso di deleghe richieste dal Governo. Richiamandosi alle giuste osservazioni del presidente Scarabosio, circa la necessità che la Commissione chiarisca i termini della delega, ritiene ormai imprescindibile chiudere la discussione generale e passare alla fase emendativa, in modo da imprimere all'*iter* legislativo quella speditezza auspicata anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La senatrice **ALFONZI** (*RC-SE*) richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il dibattito sulle questioni energetiche e sui cambiamenti climatici è ormai di stringente attualità e impone decisamente la ricerca di adeguate soluzioni per ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica, specie incentivando, come si ritiene da parte di alcuni, le fonti rinnovabili. Ricorda, a tale proposito, la stretta connessione fra i disegni di legge nn. 691 e 786, ed esprime rammarico per il rallentamento dell'*iter* dell'iniziativa del senatore Ronchi. Ritiene pertanto che prima di passare alla fase emendativa sia opportuno cercare di trovare dei punti di mediazione fra le diverse opinioni, per definire soluzioni condivise, specialmente per la questione delle fonti rinnovabili.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) si associa alle osservazioni della senatrice Alfonzi, ritenendo che una pausa di riflessione con ulteriore approfondimento delle tematiche non rischia in alcun modo di pregiudicare il prosieguo dell'*iter* del provvedimento, sempre che ci sia la volontà politica di arrivare a soluzioni concrete.

Il presidente **SCARABOSIO** desidera svolgere un breve intervento per sottolineare che il tema dell'energia costituisce la sfida del secolo e occorre pertanto che il lavoro di questa Commissione venga svolto al più alto livello. Il problema, che supera ormai i confini nazionali,

chiama in causa l'emergenza dovuta all'acclarata scarsità del petrolio, con conseguente rialzo del prezzo del greggio, cui si associa la scarsità di altre fonti di energia tradizionali. Occorre poi una attenta riflessione sulla tematica delle fonti rinnovabili: a tale proposito non può non sottolineare che la ricerca in tale campo non è stata incentivata adeguatamente. La causa, a suo avviso, va ricercata soprattutto nella attività lucrativa di cui si sono giovate molte imprese negli anni ottanta e che, una volta ottenuti contratti ventennali non hanno avuto più alcun interesse a fare ricerca per migliorare gli impianti, ciò che ha determinato un danno per i cittadini utenti sui quali gravano in definitiva i costi. Certamente, le fonti rinnovabili vanno incentivate ma occorre, a suo avviso, cambiare decisamente sistema per far sì che la ricerca venga adeguatamente sostenuta e soprattutto per porre fine alla mera speculazione imprenditoriale. Con l'occasione richiama l'attenzione anche sulla questione, da più parti ormai prospettata, di adeguate risorse da destinare anche alla ricerca per il nucleare pulito che, concordemente si ritiene non provochi emissioni di anidride carbonica. In definitiva, anche le recenti vicende all'attenzione della cronaca sulle fonti di approvvigionamento del gas, pongono la questione energetica in una dimensione di carattere internazionale, implicando delicati rapporti ed equilibri fra i Paesi delle diverse aree geografiche *extraeuropee*. Esprime quindi l'avviso che la Commissione debba procedere nel proprio lavoro, approfittando proprio dell'esame del disegno di legge n. 691 per porre decisamente le premesse per la tanto auspicata emanazione di un piano energetico nazionale e nello stesso tempo incentivare adeguatamente la ricerca in campo energetico.

Il senatore **STEFANI** (*LNP*), non può non esprimere il proprio apprezzamento per l'intervento chiarificatore del Presidente, associandosi convintamente alla prospettiva di sollecitare l'emanazione del piano energetico nazionale.

Il senatore **BORNACIN** (*AN*) esprime talune perplessità in ordine alla visione catastrofica circa le riserve di petrolio, preso atto dell'intendimento del Governo di proseguire nell'*iter* legislativo, condivide che si apra la fase emendativa, ma ritiene indispensabile chiarire sin da ora quale sia la volontà della maggioranza in ordine alle proposte che perverranno da parte dell'opposizione, in modo tale da evitare inutili e sterili contrapposizioni tra le forze politiche.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) ricorda che nel corso della sedute dedicate alla discussione generale dello scorso novembre si era dibattuto in merito alla opportunità o meno dello strumento della delega. A tale proposito rileva che nella scorsa legislatura proprio la rinuncia ad utilizzare lo strumento della delega da parte dell'allora ministro Marzano, sottopose l'iniziativa governativa ad una lunga e faticosa navetta. Certamente la materia è molto tecnica e non potrà essere esaustivamente trattata in un unico provvedimento legislativo. Occorre pertanto, proprio nell'interesse del Paese superare pregiudiziali politiche fra maggioranza ed opposizione. A questo proposito sottolinea che la Commissione potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio: se infatti decidesse di non procedere nell'esame del disegno di legge di delega, il Governo, ritenendo indilazionabile l'esigenza di provvedere in materia, specie con riguardo alla data del 1° luglio 2007, potrebbe emanare un decreto-legge. La decretazione d'urgenza rischia però di svuotare il dibattito parlamentare, soprattutto quando il Governo ritiene inevitabile il ricorso alla questione di fiducia per varare il provvedimento. Il relatore esprime quindi l'auspicio che la Commissione decida di proseguire convintamente nell'esame del provvedimento, utilizzando le sollecitazioni acquisite nel corso delle lunghe e approfondite audizioni, magari emendando ampiamente il testo per addivenire a idonee soluzioni, da tutti attese, data la rilevanza della materia. Propone pertanto che la Commissione esaurisca la discussione generale entro la corrente settimana, fissando alla fine il termine per la presentazione di emendamenti.

Il presidente **SCARABOSIO** invita quindi i rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione ad esprimersi su tale proposta del relatore.

Mentre il senatore **SANTINI** (*DC-PRI-IND-MPA*) si riserva di approfondire gli aspetti dell'*iter* procedurale, i senatori **MANINETTI** (*UDC*), **BORNACIN** (*AN*) e **STEFANI** (*LNP*) concordano con la proposta del relatore.

Il senatore **POSSA** (*FI*) ritiene invece di dover aderire alla posizione della senatrice Alfonzi che ha richiamato la necessità di un maggiore approfondimento, in sede di discussione generale di tutte le tematiche sottese al disegno di legge, al fine di acquisire da un aperto confronto gli

elementi utili per poter definire proposte emendative condivisibili, tali cioè da superare le attuali divergenze politiche.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) si associa alla posizione espressa dal senatore Possa, ritenendo che la discussione generale nel merito del provvedimento rimanga la sede più idonea per affrontare ad ampio raggio le tante tematiche del provvedimento, anche alla luce della recente Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi.

Il senatore **GALARDI** (*Ulivo*) si associa alla proposta del relatore Cabras. Tuttavia non valuterebbe negativamente l'esigenza eventualmente condivisa dalla Commissione di proseguire nella discussione generale per i necessari approfondimenti.

Il presidente **SCARABOSIO** raccoglie infine l'orientamento della Commissione favorevole a proseguire nel corso delle sedute già convocate per la settimana la discussione generale nel merito del provvedimento, e, su richiesta della senatrice Alfonzi - motivata da un concomitante impegno in altra Commissione parlamentare - avverte che la seduta di domani mattina sarà dedicata alla illustrazione in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1201 e 1293.

Così rimane stabilito e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2007

28^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Riprendendo nel merito l'esame del disegno di legge n. 691, il **PRESIDENTE** ricorda che la discussione generale aveva avuto inizio nella seduta antimeridiana dell'8 novembre dello scorso anno ed era stata poi sospesa per il concomitante inizio della sessione di bilancio. Alla ripresa dei lavori, la Commissione ha quindi ritenuto opportuna una riflessione di carattere procedurale sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento alla luce dei rilevanti elementi di novità introdotti anche con la legge finanziaria. Acquisito dal Governo l'orientamento decisamente favorevole ad entrare nel merito dell'iniziativa legislativa, la Commissione ha convenuto di dedicare l'odierna seduta nonché quella già convocata per domani mattina al seguito della discussione generale, con l'intenzione di concludere tale fase procedurale e di fissare un ampio termine per la presentazione di emendamenti. Propone a tal fine che tale termine sia stabilito per giovedì 22 febbraio alle ore 19.

Acquisito l'assenso del relatore **CABRAS** (*Ulivo*), la Commissione concorda quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 di giovedì 22 febbraio.

Il **PRESIDENTE** invita pertanto coloro che lo desiderano a svolgere il proprio intervento.

Il senatore **POSSA** (*FI*), approfittando della presenza del sottosegretario Giaretta, desidera ottenere un chiarimento riguardo al fatto che nella relazione allegata al disegno di legge in esame si menziona che la Commissione europea, in ordine al mancato recepimento delle tre direttive (n. 54 e 55 del 2003 e n. 67 del 2004) ha inviato allo Stato italiano lettere di messa in mora, la cui risposta, si sottolinea, doveva pervenire entro sessanta giorni lavorativi per evitare il seguito della procedura di infrazione. Non essendo riuscito a reperire il carteggio in questione, chiede al Rappresentante del Governo di fornirgliene una copia.

Prima di entrare nel merito dell'articolato, l'oratore segnala talune anomalie italiane nel campo energetico: l'approvvigionamento dall'estero di oltre l'85 per cento del nostro fabbisogno energetico; la rinuncia al nucleare; il modesto uso del carbone per la produzione di energia elettrica. Sottolinea che nel quadro europeo nessun Paese ha caratteristiche così particolari. Il sistema energetico (suddivisibile nei tre sub sistemi dell'energia elettrica, del gas e dell'energia per i trasporti) ha tempi lunghi di trasformazione, in particolare per la complessità delle operazioni di reperimento delle fonti primarie (petrolio, gas naturale, carbone) e per la complessità degli impianti di produzione, di trasmissione e distribuzione. Il protocollo di Kyoto, siglato dall'Italia nel 2001, obbliga ora ad un contenimento delle emissioni di anidride carbonica. L'Italia ha accettato quote massime pro capite di immissione di CO₂ nell'atmosfera che sono

quasi la metà di quelle consentite ai cittadini tedeschi; è ora in vigore l'ETS, un sistema di commercializzazione delle quote di immissione di gas serra nell'atmosfera che penalizza il nostro Paese. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sul fatto che gli operatori nel settore energetico sono in Italia e in Europa grandi aziende, in generale quotate in borsa. Per loro natura i settori sia dell'energia elettrica sia del gas sono tendenzialmente monopolistici o oligopolistici (nazione per nazione) e ora sono oligopolistici (su base europea).

Rileva ancora che il settore energetico è stato ed è tuttora oggetto di una grande attenzione da parte di Bruxelles, che ha emanato in questi anni una impressionante serie di direttive, sempre più stringenti. I settori energetici dei vari paesi che fanno parte della Comunità Europea erano fino a pochi anni fa sostanzialmente strutturati su base nazionale. Le direttive europee hanno avuto come principale obiettivo quello di creare un mercato interno europeo unico per l'energia elettrica ed un altro unico per il gas. Osserva, in proposito, che si tratta di un obiettivo di lungo periodo, tutt'altro che conseguito. Le differenze tra i sistemi energetici nazionali europei sono ancora cospicue e determinano, nel caso del settore elettrico, rilevanti differenze nei costi di produzione dell'energia elettrica. In Italia tale costo è molto più alto che nella maggior parte dei Paesi europei. Una piena liberalizzazione del mercato europeo dell'energia elettrica avrebbe conseguenze catastrofiche per l'industria produttrice di energia elettrica italiana, che non può reggere i costi di produzione dell'energia elettrica di Paesi come la Francia ed altri.

Passando al merito dell'articolato, il senatore Possa ricorda che il provvedimento in questione costituisce materia di una legge delega e a tale proposito, sottolineando il preciso dettato dell'articolo 76 della Costituzione, ribadisce la necessità di un'attenta osservanza dei principi costituzionali.

Con riferimento all'articolo 1, la disposizione conferisce delega al Governo per adottare entro uno o più anni decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Tuttavia esprime l'avviso che "liberalizzare" non costituisce l'obiettivo finale, ma è piuttosto un mezzo per assicurare sicurezza di approvvigionamento e il minor costo possibile dell'energia. In sostanza, sul lato dell'offerta liberalizzare significa assicurare condizioni che favoriscano la maggiore concorrenza possibile, cosa assai difficile, almeno nel settore dell'energia elettrica, perché i nuovi impianti sono tutti a gas a ciclo combinato. Circa questo completamento del processo di liberalizzazione non vengono tuttavia fornite ulteriori precisazioni, salvo quella dell'obiettivo di completare l'attuazione delle direttive CE n. 54 e 55 del giugno 2003 e n. 67 dell'aprile 2004, a cui si aggiunge la serie abbastanza dettagliata di indicazioni illustrate nella relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge. Dopo aver ricordato sinteticamente i contenuti delle direttive citate nel provvedimento, l'oratore osserva che il completamento del processo di liberalizzazione non può essere considerato un oggetto definito nel senso dell'articolo 76 della Costituzione. Peraltro, fra gli obiettivi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 c'è quello di ridefinire l'assetto e le competenze delle società pubbliche e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale. Tali società ed enti andranno indicati con precisione nella legge di delega.

Il successivo comma 2 indica con le lettere dalla a) alla l) dieci principi e criteri direttivi, che sono però veramente tali solo in uno o due casi; per i restanti si tratta di argomenti di cui si dovrà occupare la delega legislativa.

Concorda quindi con la lettera a), anche con riferimento alle citate direttive, ma ritiene che non sia compito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas indicare prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, poiché si rischia in tal modo di cadere in una forma di dirigismo. L'obiettivo assegnato alla suddetta Autorità in ordine alla vigilanza sul funzionamento del mercato è troppo generico e confligge con la competenza dell'Autorità Antitrust. Esprime condivisione, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b), anche se ritiene che l'accento alla "diversificazione delle fonti" di energia non sia chiaro (specie con riferimento alle tematiche sul nucleare e sul carbone). Concorda quindi con la lettera c) e con la lettera d), ma esprime contrarietà in ordine all'ipotesi che la sede unica di contrattazione diventi alla fine la Borsa Italiana SpA, poiché, a suo avviso, deve rimanere una sede pubblica. Con riferimento alla lettera e) si domanda se sia proprio necessario ridefinire le misure di compensazione territoriale recentemente stabilite con la legge 23 agosto 2004 n. 239. Anche sulla lettera f) esprime un giudizio favorevole, a condizione che l'azione di "promuovere" sia effettuata stabilendo gli obiettivi minimi per il contributo alla sicurezza fornito dagli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo. Circa la lettera g) esprime invece contrarietà in ordine all'ipotesi di separazione proprietaria di Snam Rete Gas da ENI, ritenendo che ciò indebolirebbe l'ENI, che ha sempre utilizzato per i rapporti internazionali sull'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale anche per lunghe distanze, la grande competenza maturata in SNAM Rete Gas. Espressa condivisione, in linea di principio sulla lettera h), ma con un'attenzione particolare al rischio

dirigismo, ritiene, con riferimento alla lettera i) che essa sia soddisfatta già dalle competenze dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas. Infine ritiene che la lettera l), sia già compresa nelle disposizioni della precedente lettera b).

Passando all'esame dell'articolo 2, ricordato il contenuto del comma 1 esprime la propria contrarietà a trattare l'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, con certificati verdi come l'energia elettrica prodotta da idrogeno. Occorrerebbe poi precisare, ai fini del riordino, quali sono i soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili. Quanto alla ridefinizione del sistema fiscale per incentivare autoveicoli efficienti si domanda se eventualmente non si ritengano sufficienti le disposizioni già approvate in sede di legge finanziaria.

Accingendosi alla conclusione, il senatore Possa esprime l'avviso che la delega investa un'ampia serie di argomenti e che i principi e criteri direttivi indicati con le lettere da a) ad h) non indichino le modalità per ridefinire gli incentivi per le fonti rinnovabili. Ritiene vada chiarito e precisato se si intenda adottare, come prevede il disegno di legge di iniziativa del senatore Ronchi (n. 786) il conto energia, oppure si preferisca mantenere il sistema attuale dei certificati verdi, poiché occorre evitare ulteriori ed incontrollati aumenti del costo dell'energia.

Certamente l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa di cui alla lettera d) è condivisibile ma non deve in alcun modo procurare la lesione di altrui diritti.

Infine esprime perplessità con riferimento alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, rimanendo impregiudicata l'ipotesi di affidarsi o meno al mercato.

Sottolinea infine l'opportunità di avviare in Commissione un'attenta riflessione sulla problematica del riscaldamento globale.

Il senatore **MANINETTI** (UDC) esprime preliminarmente la propria condivisione per l'articolato intervento del senatore Possa. Prendendo spunto dalle dichiarazioni del sottosegretario Giaretta, ribadite poi nella nota pervenuta, non può tuttavia non sottolineare nuovamente la preoccupazione in ordine allo svuotamento dei contenuti del provvedimento in esame operato con la legge finanziaria, che investe anche l'articolo 2. Peraltro, si apprende dalla stampa che il Governo avrebbe intenzione di varare un provvedimento concernente il gestore del mercato elettrico e se questo avverrà anche la prima parte dell'articolato subirebbe un ulteriore depauperamento, come già avvenuto per altre parti del provvedimento in esame.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo), nel prendere atto delle legittime preoccupazioni del senatore Maninetti, sottolinea che le tematiche di carattere energetico hanno un carattere particolarmente stringente ed i tempi sono assolutamente decisivi per il conseguimento degli obiettivi. Ritiene pertanto imprescindibile l'intervento del Parlamento su tali importanti questioni e ovviamente, in caso di inerzia ritiene che sarebbe inevitabile un intervento d'urgenza del Governo. Le questioni energetiche sono cruciali perché riguardano non solo il sistema-Paese ma investono anche le dinamiche dello sviluppo e il tenore di vita della nostra società, ed infatti le problematiche ambientali sono quotidianamente poste all'attenzione, ricordando la necessità di trovare soluzioni idonee per coniugare i temi dell'energia con quelli dell'ambiente. A tale proposito ricorda anche che il ministro Bersani aveva manifestato la più ampia disponibilità del Governo ad un sereno confronto con il Parlamento, soprattutto per definire la delega legislativa, in modo da pervenire ad un quadro normativo sui temi energetici da tempo auspicato.

Premessa la necessità di trovare soluzioni normative rispondenti e compatibili con le direttive comunitarie, occorrerà che la Commissione affronti con decisione il tema del processo di liberalizzazione del settore del gas, tenendo conto da una parte dell'esistenza sul mercato di aziende importanti non solo a livello nazionale ma anche internazionale, e dall'altra parte delle legittime aspettative e garanzie per gli utenti.

Riguardo l'obiezione che anche l'articolo 2 sia stato svuotato dalla legge finanziaria, osserva che le disposizioni da essa recate dispongono in realtà solo per un periodo limitato: rimane intangibile l'esigenza di norme di lungo periodo. Altra questione di grande rilievo e che andrebbe affrontata in modo decisivo riguarda la revisione del sistema degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto nell'ottica di salvaguardare gli utenti dal rincaro delle bollette.

Prima di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, il presidente **SCARABOSIO** dà la parola al sottosegretario GIARETTA, il quale mette a disposizione della Commissione il carteggio concernente le procedure d'infrazione comunitaria richiesto dal senatore Possa nel suo intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta di domani mattina, giovedì 8 febbraio, avrà luogo alle ore 9 anziché alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2007

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

indi del Vice Presidente

MANINETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice **ALFONZI** (RC-SE) richiamandosi alle risultanze del quarto rapporto che il gruppo di esperti intergovernativi sull'evoluzione del clima (IPCC), ha presentato nei giorni scorsi a Parigi, sottolinea l'importanza delle tematiche ambientali (per le quali hanno finalmente dimostrato sensibilità anche i presidenti Bush e Chirac) e ricorda che di recente anche l'Unione europea ha elaborato un piano affinché i Paesi membri riducano drasticamente l'emissione di anidride carbonica nei prossimi cinque anni, inducendoli ad adottare le misure per l'emergenza ambientale. Dopo aver brevemente dato conto della struttura e delle funzioni del gruppo di esperti intergovernativi sull'evoluzione del clima, sottolinea la parte del rapporto che evidenzia lo stretto rapporto fra aumento dell'emissione di anidride carbonica e deforestazione basato su dati e analisi desunti anche dalle rilevazioni satellitari. Le informazioni acquisite dimostrano che il processo dei cambiamenti climatici ha immediate ripercussioni sui sistemi ambientali, ma anche socio-economici. Occorre pertanto, adottare prontamente tutte le misure più idonee per fronteggiare l'emergenza ambientale e ciò è possibile solo mediante un ampio confronto senza pregiudiziali, fra le varie forze politiche. Auspica, a tale proposito, che la prossima Conferenza sull'energia non costituisca soltanto un momento di scambio di opinioni, ma che sia anche foriera di fattiva collaborazione. Per quanto riguarda la normativa italiana non può non sottolineare la negativa regolamentazione del CIP6 approvata nella legge finanziaria, peraltro anche la petizione di incentivi per la rottamazione delle auto ha senz'altro dato un grosso aiuto all'industria automobilistica, ma nel contempo ha disconosciuto l'aspetto dell'aggravamento del livello dell'inquinamento. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 691 ritiene pertanto che esso sia insufficiente a dare risposte adeguate ad una tanto complessa e delicata problematica che deve coniugare l'esigenza di approvvigionamento energetico con la tutela ambientale. Pertanto auspica che nella fase emendativa le lacune, specie per quanto riguarda la disciplina sulle fonti rinnovabili, che la sua parte politica ha ritenuto di mettere sempre in evidenza, possano essere adeguatamente soddisfatte.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (IU-Verdi-Com) esprime l'avviso che la delega al Governo in materia di energia sia un passaggio rilevante nella definizione degli assetti del Paese: è ormai diffusa la consapevolezza che oggi il tema dell'energia e dell'autonomia energetica costituisca la necessaria premessa per molte altre scelte, dalle politiche economiche di sviluppo, fino alle grandi questioni di politica estera. Tuttavia su questo terreno, per motivi legati alle risorse e agli assetti industriali nazionali, si registrano difficoltà. Auspica pertanto che con il provvedimento in esame

possa sortire una svolta che si basi però su alcuni punti fermi. In primo luogo occorre perseguire l'obiettivo di garantire al Paese un sistema energetico sostenibile dal punto di vista ambientale e autonomo, ciò che può essere conseguito, a suo avviso, solo con un massiccio ricorso a fonti rinnovabili. Il secondo caposaldo è costituito dall'esistenza di un mercato aperto e regolato, che sia in grado di abbattere le tariffe e rendere efficiente e sostenibile il sistema. L'ulteriore elemento indefettibile è costituito da una strategia di efficienza e risparmio energetico che sia in grado di eliminare sprechi e rendite di posizione, mediante innovazioni che consentano minori consumi. Tali obiettivi possono essere raggiunti con una nuova strategia, coerente ed univoca che superi l'attuale modello, oggi obsoleto, basato su grandi impianti di produzione energetica, spesso altamente inquinanti ed energivori. Occorre invertire pertanto la tendenza passando ad una produzione energetica costituita di piccoli impianti a fonti rinnovabile, con agevolazioni della produzione in autoconsumo e sistemi di distribuzione ad alta efficienza. L'oratore sottolinea che tale modello alternativo consentirebbe importanti effetti: la diversificazione delle fonti e degli impianti, il rinnovo delle reti, la riduzione dei costi delle bollette degli utenti e della bolletta energetica nazionale; infine, la riduzione del peso dei soggetti monopolisti. Richiama quindi l'attenzione sulla questione determinante della rete che oggi si presenta come una struttura a controllo centralizzato, basata su un flusso di energia unidirezionale, con una limitata interazione con i carichi locali, che è esattamente l'opposto di cui c'è bisogno. Si registrano tuttavia dei cambiamenti, con sperimentazioni, poiché ENEL e TERNA stanno prospettando, in un medio periodo, di rivedere il modello distributivo. Occorre pertanto decidere in che modo procedere, cioè se continuare ad approvare norme già obsolete, o se accettare la sfida dell'innovazione, con leggi che indirizzino e agevolino i processi di modernizzazione. Dal ciclo di audizioni svolto è emerso un quadro complessivo di riferimento che consentirà a questa Commissione di qualificare il provvedimento in esame con pochi, mirati interventi correttivi. Proprio la scelta, importante e positiva del Governo, di anticipare nella finanziaria alcuni degli elementi contenuti nel disegno di legge delega in esame, consente ora di allargare lo spettro degli interventi su cui conferire la delega. Il superamento degli articoli 3, 4 e 5 dà modo di affrontare con maggiore impegno e ampiezza il provvedimento, e in particolare la parte prevista nell'articolo 2, sulle fonti rinnovabili ed il risparmio energetico.

Il senatore Pecoraro Scanio sottolinea che la questione più rilevante, a suo avviso, è proprio quella concernente le energie rinnovabili, l'unica fonte che consentirebbe al nostro Paese di coniugare autonomia, distribuzione degli impianti e sostenibilità. Rileva tuttavia che la produzione di energie rinnovabili è fortemente limitata, in questa fase, da due aspetti: da un lato un sistema autorizzativo che, per la sua complessità ritarda l'entrata in funzione degli impianti, dall'altro un costo di produzione, al netto degli incentivi, più alto di quello degli impianti da fonti fossili, non computando in questi gli oneri a carico della collettività. Ulteriore problema è che l'allaccio alla rete, disposto da ENEL, spesso diviene un vero e proprio "collo di bottiglia" per l'operatività degli impianti. In particolare questi limiti, e segnatamente quello di ordine burocratico, insieme all'arretratezza tecnologica della rete, rendono difficile il proliferare di piccoli impianti al servizio delle comunità locali. L'articolo 2 al comma 2, lettera d), prevede una semplificazione amministrativa che sarebbe utile, a suo avviso, non limitare al fotovoltaico e ai biocarburanti, ma che dovrebbe essere ampliata a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di piccola o grande taglia purché destinati all'autoconsumo: basti pensare a quale risorsa potrebbero essere i piccoli impianti idroelettrici nelle aree montane. Altri due interventi che ritiene potrebbero rafforzare il percorso descritto, riguardano la scelta di favorire i finanziamenti conto terzi, le cosiddette ESCO, e un intervento specifico per il rinnovamento della rete verso le isole energetiche. Sottolinea che l'obiettivo del risparmio energetico con la creazione di nuovi mercati e nuovo lavoro, deve essere demandato ad interventi concreti per il miglioramento dell'efficienza energetica utilizzando adeguate competenze ed esperienza. Ritiene inoltre che le società di servizi energetici ed il finanziamento tramite terzi siano strumenti in grado di rafforzare nell'immediato l'autoproduzione ed il risparmio energetico soprattutto nella pubblica amministrazione. A tale proposito l'oratore ricorda che il finanziamento tramite terzi prevede la partecipazione di un soggetto terzo che fornisce le disponibilità finanziarie per installare, ad esempio, i pannelli solari sulle scuole, o sostituire le lampadine dei semafori con *led* a basso consumo ed altri interventi possibili, ripagando l'investimento con le riduzioni della bolletta delle amministrazioni.

Resta aperto un fronte, che forse potrebbe essere già affrontato in questa sede, concernente il tema dell'*emission trading*, un vero e proprio mercato virtuale costruito a danno dell'ambiente. Come noto, nel maggio del 2002 l'Unione Europea ha ratificato il Protocollo di Kyoto, impegnandosi a ridurre del 8% le emissioni di gas serra rispetto a quelle del 1990. Ogni Stato ha un suo obiettivo, che per l'Italia è del 6,5%. Il meccanismo dell'*emission trading* è, purtroppo del tutto virtuale, a causa della disparità dei piani nazionali energetici dei diversi Paesi.

L'obbligo per le nostre imprese di acquisire certificati significa solo monetizzare la qualità dell'ambiente e dell'aria, senza alcun effetto pratico per la vita dei cittadini. Ad avviso del Relatore bisognerebbe invertire questa tendenza e sperimentare ipotesi di rientro nei parametri di Kyoto basate o sulla concreta realizzazione di impianti da fonti rinnovabili a carico di chi supera la propria quota di emissioni, oppure basate sull'acquisto di permessi in sede nazionale. Tra l'altro, tale obbligo avvierebbe un duplice meccanismo: da un lato l'aumento di fonti rinnovabili, dall'altro un rientro economico in tempi medi per le imprese. Concludendo il proprio intervento, l'oratore sottolinea che il Parlamento ha ora l'opportunità, con la rapida approvazione del disegno di legge delega di dare un volto nuovo al sistema dell'energia in Italia, e di rafforzare le nostre richieste di reciprocità in sede europea. Auspica pertanto che un lavoro puntuale, nel merito delle questioni, consenta di arrivare rapidamente al risultato da tempo atteso.

Il presidente [SCARABOSIO](#), non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) nel ringraziare tutti gli intervenuti al dibattito, ne sottolinea l'importanza, che ha consentito di far emergere spunti e riflessioni interessanti per modificare ed integrare il testo in esame. Richiama quindi l'attenzione della Commissione su un punto qualificante del provvedimento: il principale obiettivo della normativa è di realizzare una maggiore liberalizzazione del mercato interno dell'energia - tale esigenza è unanimemente sentita ed è emersa anche nel corso delle audizioni - ma sottolinea che analoga liberalizzazione è necessario sussista anche negli altri paesi europei. In tale prospettiva l'obiettivo della realizzazione di un mercato libero in Italia, non può prescindere dal contesto europeo e le recenti vicende in ordine alle forniture del gas dimostrano l'importanza di questo aspetto. Di per sé il concetto di libertà del mercato rimane un concetto astratto se non si riempie di contenuti alla luce del contesto economico e politico. Peraltro occorre ricordare che la tematica dell'energia presenta aspetti da una parte positivi, ma d'altra parte non possono essere disconosciuti anche i profili negativi che richiamano l'attenzione sulla delicata questione delle emissioni di anidride carbonica. A tale proposito, nel ricordare che le criticità del sistema dell'*emission trading* è a tutti ben nota, sottolinea altresì che l'accordo raggiunto con il Protocollo di Kyoto contiene un elemento di contraddizione, costituito dalla negoziabilità stessa dell'accordo, di cui tutti sono ben consapevoli. Ritene che la scelta di rendere più libero il mercato dell'energia non può comunque compromettere quella soglia universale di diritto al servizio che deve essere garantita paritariamente sia per gli abitanti dell'isola di Pantelleria che per quelli delle grandi città, al di fuori di logiche assistenziali e senza introdurre elementi distorsivi. Certamente, prosegue il Relatore, l'obiettivo da raggiungere si presenta estremamente complesso, e a tale proposito condivide le osservazioni del senatore Possa in ordine alla necessità di una maggiore definizione dei principi e criteri della delega di cui all'articolo 1, in modo da fornire al Governo un chiaro ed univoco indirizzo per attuare la delega, ed evitare difficoltà in sede di esame dei decreti legislativi ai fini della necessaria corrispondenza agli orientamenti indicati dal Parlamento. Occorre poi superare le inevitabili difficoltà dovute al fatto che i soggetti produttori di energia sono grandi imprese e per di più poche. Di qui la necessità di mediare adeguatamente da una parte le esigenze e gli interessi dell'impresa (che tende anche alla realizzazione dell'utile) e d'altra parte gli interessi generali del Paese nei quali sono ricompresi non solo l'interesse alla crescita e allo sviluppo economico, ma anche i diritti e le garanzie per i cittadini utenti. Uno dei temi più direttamente toccati da questo incrocio di interessi è quello del mercato del gas ed a tale proposito è apprezzabile l'ipotesi che gli Stati appartenenti all'Unione europea costituiscano un interlocutore comune per negoziare con i grandi fornitori di gas dei Paesi terzi.

Nel corso delle audizioni e dell'intenso dibattito sono emersi elementi di riflessione molto qualificanti e da ultimo la senatrice Alfonzi ha sottolineato la centralità della questione dei cambiamenti climatici e della stretta interazione fra ambiente ed energia. A tale proposito, il Relatore esprime l'avviso che occorra inevitabilmente cercare di trovare un punto di mediazione e di sintesi, chiarendo non solo i ruoli degli attori, ma anche il profilo degli stessi. A tale proposito osserva che proprio l'Occidente altamente industrializzato dimostra maggiore sensibilità per tali tematiche rispetto ai Paesi in via di sviluppo. Questi ultimi peraltro attribuiscono proprio ai Paesi occidentali, fortemente industrializzati, tutta la responsabilità e gli oneri per le ricadute negative dello sviluppo economico dell'ambiente. Acquisita da tutti la stretta connessione tra sviluppo industriale e ambiente, si tratta però di trovare un elemento di mediazione fra le diverse opinioni che assegnano differenti livelli di responsabilità agli attori di tale contesto. La necessità di migliorare e sviluppare le fonti rinnovabili non può, a suo avviso, prescindere da quelle che sono

le innegabili esigenze del mercato. A tale proposito, auspica che nella fase emendativa possano essere trovate le soluzioni più idonee per coniugare esigenze ed orientamenti diversi sulla tematica delle fonti rinnovabili, anche alla luce del contesto sovranazionale.

Il sottosegretario GIARETTA esprime il proprio apprezzamento per il tenore del dibattito che si è svolto e dal quale sono scaturiti elementi che richiedono una attenta ponderazione. E' stata più volte evidenziata l'importanza strategica delle tematiche energetiche che richiedono quindi un intenso sforzo comune fra le varie forze politiche al fine di definire una politica nazionale di lungo periodo che consenta di conseguire realmente gli obiettivi auspicati. Osserva poi che la delega, fra i vari strumenti possibili, è quello forse più idoneo per l'attuazione degli indirizzi di politica energetica. L'apertura dei mercati e il processo di liberalizzazione ha offerto nuove opportunità di investimento e ha fatto sviluppare settori ed energie importanti per il tessuto economico-sociale. A tale proposito ribadisce l'intendimento del Governo di proseguire lungo le direttrici, della garanzia nell'approvvigionamento energetico, lo sviluppo, la competitività e l'innovazione. Esprime ampio apprezzamento per la replica svolta dal relatore Cabras e sottolinea a sua volta la centralità della questione delle fonti rinnovabili, soprattutto con riferimento alla necessità di imprimere una svolta di carattere culturale. Mentre sul versante delle fonti convenzionali sono stati approntati dei provvedimenti innovativi, per quanto riguarda il settore dei trasporti occorrerà invece intensificare gli interventi; così per il settore della fornitura del gas e la diversificazione delle fonti. A tale proposito sono rilevanti le novità che conseguiranno dalla realizzazione di molti gasdotti e dai rigassificatori, al fine di conseguire maggiore autonomia dell'approvvigionamento energetico. Notevoli sono anche gli interventi a sostegno della ricerca scientifica, non solo per la produzione di energia da carbone pulito ma anche in materia di nucleare di quarta generazione. Per quanto riguarda taluni aspetti critici evidenziati nel corso del dibattito, il sottosegretario Giaretta esprime la più ampia disponibilità del Governo per una maggiore definizione dei principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1. Sottolinea in particolare la necessità di provvedere con modalità e tempi adeguati in vista della prossima scadenza del 1° luglio 2007, con l'obiettivo di tutelare soprattutto le fasce più deboli dell'utenza e le piccole aziende, nel contesto della piena liberalizzazione del mercato del gas. Riguardo alle osservazioni critiche, in particolare del senatore Maninetti, sull'articolo 2, osserva che anche se molte questioni sono state affrontate in sede di legge finanziaria, tuttavia non viene meno la necessità di definire un quadro normativo organico e stabile in materia di risparmio energetico e di fonti rinnovabili, in modo da consentire alle imprese di poter effettuare le necessarie scelte di politica industriale. Ritiene infine fondata l'osservazione critica riferita alla incertezza del quadro normativo delineato dall'articolo 2 riguardo il sistema degli incentivi delle fonti rinnovabili, ed in particolar modo per il fotovoltaico, nonché riguardo alla disciplina dei certificati verdi. Rinnova comunque la disponibilità del Governo ad affrontare tutti i nodi tematici con lo spirito del più ampio confronto.

Il presidente [MANINETTI](#) ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato dalla Commissione, nella seduta pomeridiana di ieri, al 22 febbraio ore 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 6 MARZO 2007

33^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La Commissione, su proposta della senatrice **ALFONZI** (RC-SE), delibera di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo, fissandolo a lunedì 12 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 13 MARZO 2007

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Gianni e Giaretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.

Dopo che il presidente **SCARABOSIO** ha comunicato che non sono ancora giunti i prescritti pareri sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (allegati al presente resoconto), avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore **POSSA** (FI) illustra l'emendamento 1.88, sottolineando l'esigenza che la delega legislativa sia esercitata entro sei mesi , e non entro un anno, dalla data di entrata in vigore della legge.

La senatrice **ALFONZI** (RC-SE) dà conto dell'emendamento 1.89, che si inserisce fra le proposte volte a tutelare il consumo domestico.

Il senatore **POSSA** (FI) si sofferma sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sottolineando in particolare che il secondo intende dare attuazione all'articolo 76 della Costituzione, secondo cui la delega legislativa deve prevedere, oltre ai principi e criteri direttivi, anche oggetti definiti.

Dopo che il presidente **SCARABOSIO** ha ritirato l'emendamento 1.4, il senatore **PARAVIA** (AN) illustra l'emendamento 1.6. Al riguardo, sottolinea anzitutto che le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE intendono dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale assicurando al contempo, mediante la previsione di obblighi di servizio pubblico, la tutela dei clienti più vulnerabili. A tale scopo, l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di indicare prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili ed alle piccole imprese. Tale disposizione, che l'oratore giudica in aperto contrasto con le logiche della liberalizzazione e con le indicazioni della Commissione europea, tende a ripristinare in maniera a suo avviso surrettizia un regime di prezzi amministrati senza introdurre misure idonee allo sviluppo di una reale concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio. Ritiene pertanto opportuno sopprimere tale disposizione, anche in considerazione degli effetti distorsivi, anche in termini di sviluppo della concorrenza e della sicurezza del sistema, provocati recentemente nel settore del gas dal regime di prezzi tutelati.

L'emendamento proposto - egli prosegue - definisce un percorso che per quanto riguarda il settore elettrico parte dal fondamentale presupposto della necessità di un superamento della figura di Acquirente unico, che costituisce per molti aspetti un venditore privilegiato rispetto ai fornitori operanti nel mercato libero con cui indebitamente compete. Per quanto riguarda il

settore del gas, l'obiettivo è quello di superare l'attuale regime di tariffe amministrato che a suo avviso, ha dimostrato di avere effetti totalmente destabilizzanti sugli equilibri di mercato e sulla redditività degli operatori, introducendo un diverso meccanismo di tutela ex articolo 3, della direttiva 2003/55/CE, delineato in analogia a quanto suggerito per il settore elettrico.

Nello specifico, al fine di dare piena attuazione al processo di liberalizzazione dei mercati energetici - osserva il senatore - l'emendamento proposto prevede in primo luogo che il diritto di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/55/CE alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli sia esteso ai soli clienti civili, essendo per le piccole imprese il mercato già liberalizzato da luglio 2004. La limitazione del regime di tutela al solo mercato domestico nel settore del gas è già operativa. Si prevede inoltre che per entrambi i settori il servizio di tutela sia articolato su ambiti territoriali limitati e che per ciascun ambito siano individuati distintamente e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione; in particolare l'attività di approvvigionamento prevederebbe non solo il reperimento di energia elettrica (o del gas naturale) sul mercato, ma anche dei servizi connessi; l'attività di commercializzazione al dettaglio includerebbe le funzioni connesse alla consegna dell'energia ai clienti finali. Egli fa poi presente che le procedure d'asta dovrebbero essere correttamente disegnate. In primo luogo, dovrebbero avvenire su base geografica e per aree/volumi di energia elettrica o gas di dimensioni tali da consentire la partecipazione anche ad operatori con reti di vendita o volumi che non coprono l'intero territorio nazionale. Inoltre, stante l'attuale situazione di dominanza in alcuni segmenti della filiera, dovrebbero a suo giudizio essere, da un lato, introdotti opportuni tetti alle quote di mercato tutelato servibili da parte di un'unica azienda in entrambe le attività e, dall'altro, implementate misure asimmetriche tra i partecipanti alle procedure concorsuali, volte a limitare l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore dominante. Sarebbe inoltre a suo avviso opportuna l'introduzione di una corretta disciplina relativa all'eventuale partecipazione alle aste di società collegate ai distributori, garantendo i necessari profili di trasparenza, terziarietà e corretta gestione dei flussi informativi.

Infine, con specifico riferimento al settore elettrico, egli conclude sottolineando che dovrebbe essere previsto lo scioglimento della società Acquirente unico Spa, coerentemente con l'entrata in efficacia del nuovo servizio di tutela.

La senatrice **ALFONZI** (RC-SE) illustra l'emendamento 1.90, volto a modificare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), nel senso di far salva l'introduzione di tariffe a sostegno e tutela di utenti particolarmente svantaggiati.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo) dà conto dell'emendamento 1.7, secondo cui, con riferimento all'accesso alle reti, si dovranno prevedere idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiati.

Il senatore **PINZGER** (Aut) illustra l'emendamento 1.10, richiamandone brevemente le finalità.

Il senatore **POSSA** (FI) si sofferma sull'emendamento 1.16, diretto a sopprimere la previsione di prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, nonché il compito di vigilanza sul funzionamento del mercato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In proposito, dichiara la ferma contrarietà ad ogni forma di controllo pubblico dei prezzi di mercato.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo) ritira l'emendamento 1.19.

Il presidente **SCARABOSIO** ritira l'emendamento 1.24.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti fino a quelli riferiti all'articolo 1, comma 2, lettera a), dà la parola al relatore per alcune osservazioni preliminari.

Il relatore **CABRAS** (Ulivo) sottolinea che molti degli emendamenti illustrati intendono assicurare la tutela di fasce di utenti attraverso soluzioni alternative rispetto a quelle individuate nel testo, che affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione di prezzi di riferimento. Ritiene pertanto opportuno svolgere un adeguato approfondimento delle proposte emendative onde verificare la possibilità di definire una soluzione che consenta un'efficace tutela

dei consumatori in un contesto di apertura del mercato, superando l'impostazione basata su prezzi amministrati.

Il PRESIDENTE rinvia indi il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [STANCA](#) (FI) chiede alla Presidenza di attivarsi al fine di calendarizzare un'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di conoscere le linee guida nel settore del turismo.

Il senatore POSSA chiede che sia ascoltato il Ministro dell'università e della ricerca con riferimento alle prospettive del settore spaziale.

La senatrice [ALFONZI](#) (RC-SE) sollecita a sua volta un intervento del Ministro del commercio internazionale, ritenendo importante conoscere le azioni promosse dall'Esecutivo in tale settore.

Il presidente [SCARABOSIO](#) fornisce assicurazioni nel senso auspicato dai senatori testé intervenuti.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N° 691

1.88

POSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere: «nel quadro del Piano energetico nazionale,».

1.89

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'approvvigionamento di gas naturale» aggiungere le seguenti: «e la sostenibilità sociale dei prezzi al consumo domestico,».

1.2

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «società pubbliche» sopprimere le parole: «e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale» e inserire le parole: «Acquirente unico Spa, gestore dello sviluppo elettrico Spa, gestore del mercato elettrico Spa, Cassa conguaglio per il settore elettrico».

1.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «riguarda i seguenti oggetti e».

1.5

CASOLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «[...] in particolare» alle parole: «... sul funzionamento del mercato» con il seguente periodo: «[...] in particolare, prevedere l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative, la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzioni di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.4

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «informazione ai clienti», aggiungere la seguente: «civili».

1.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «che sia garantita» fino a: «funzionamento del mercato» con le seguenti: «l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun

ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzioni di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.90

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a condizioni di mercato» con le seguenti: «a condizioni non penalizzanti» indi sostituire le parole da: «e che l'Autorità» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «anche attraverso il rafforzamento della funzione dell'Acquirente Unico e la definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di condizioni standard di erogazione del servizio e di prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, fatta salva l'introduzione di tariffe a sostegno e tutela di utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con ulteriori interventi legislativi, vigilando sul funzionamento del mercato;».

1.78

PALUMBO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «[...] in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti di ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato» sostituire con le seguenti: «[...] in particolare, prevedere l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e articolo 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzione di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.7

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» con le seguenti: «in particolare, prevedere che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà

essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».

1.8

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» *con le seguenti:* «in particolare, prevedere che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».

1.9

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» *con le seguenti:* «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».

1.10

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» *con le seguenti:* «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».

1.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» *aggiungere:* «, che siano certificati da un organismo centrale in grado di assicurare lo scambio di informazioni con i distributori».

1.12

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» *aggiungere:* «, garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».

1.13

GALARDI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» *aggiungere le seguenti:* «garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».

1.14

GASBARRI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» *con le seguenti:* «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».

1.15

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» *con le seguenti:* «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».

1.16

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «indichi i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato».

1.17

STEFANI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese».

1.18

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.19

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.20

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.23

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «destinate a finalità sociali».

1.21

STEFANI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.910

BETTAMIO, PICCONE

Al comma 2, lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) 1. Prevedere in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE che la fornitura di energia elettrica ai clienti di cui al comma 3 dello stesso articolo sia garantita dalle società facenti capo al medesimo Gruppo cui appartiene la società di distribuzione che opera nello stesso ambito territoriale. Per la vendita a tali clienti le società di vendita si approvvigionano dall'acquirente unico.

2. La fornitura di energia elettrica a tutti gli altri clienti finali che non esercitano il diritto ad essere riforniti dal mercato libero, è garantita dalle società di vendita collegate alle imprese distributrici alle condizioni del mercato libero. Per tale tipologia di clienti l'approvvigionamento è effettuato direttamente dal venditore che applica condizioni di fornitura in linea con quelle in vigore per i clienti di cui al comma precedente.

3. Prevedere idonei strumenti che, garantendo la confrontabilità delle offerte, assicurino condizioni di simmetria e trasparenza fra gli operatori».

1.22

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «destinate a finalità sociali».

1.24

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per la fornitura ai clienti civili», sopprimere le altre: «alle piccole imprese».

1.26

CASOLI

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «... che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale».

1.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «la materia della presente lettera a) è oggetto di un tavolo di consultazione con le associazioni degli operatori del settore presso il Ministero dello sviluppo economico;».

1.79

PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b-bis) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal 1° luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminatorietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».

1.80

SCARABOSIO

Al comma 2 lettera b), sostituire il periodo: «che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale» con il seguente: «in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal 1 luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminatorietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».

1.27

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare determinando condizioni favorevoli all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito e mediante energia nucleare».

1.91

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'incentivazione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero, per la produzione di energia attraverso centrali a combustibile nucleare».

1.92

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in ambito di sicurezza e sviluppo di impianti per la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare localizzati in ambito comunitario».

1.93

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'abbattimento dell'emissione di gas effetto serra attraverso l'utilizzo di impianti per la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare, valutandone la compatibilità territoriale ed ambientale sul territorio nazionale».

1.28

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e per l'importazione, la produzione e la distribuzione di gas naturale».

1.29

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) «prevedere misure per la creazione di una borsa del gas, al fine di promuovere lo sviluppo del relativo mercato, anche mediante la istituzione di un soggetto terzo responsabile dell'organizzazione e della gestione economica di tale borsa e mediante meccanismi che assicurino la neutralità, trasparenza, obiettività ed efficienza della medesima».

1.30

MERCATALI, GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «definire strumenti ed accordi» aggiungere le seguenti: «tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di approvvigionamento e distribuzione del gas e».

1.31

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) definire strumenti ed accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale delle reti, finalizzata ad assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri».

1.32

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino a: «contrattazione».

1.33

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino a: «contrattazione,».

1.34

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione,».

1.35

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».

1.94

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «legge 23 agosto 2004, n. 239», aggiungere le seguenti: «al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale».

1.81

PALUMBO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

1.44

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di» con le seguenti: «limiti alla partecipazione azionaria o la separazione proprietaria delle imprese che svolgono attività di».

1.82

PALLARO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

1.36

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».

1.37

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, incluso i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo».

1.95

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale come individuato dal piano nazionale eco-energetico,».

1.38

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura ed assicurando che i soggetti responsabili dell'amministrazione delle attività di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e delle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale siano indipendenti ed autonomi rispetto alle attività di approvvigionamento e fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e godano, per lo svolgimento dei loro compiti, di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa

verticalmente integrata senza che sia pregiudicato il diritto della società madre alla redditività complessiva degli investimenti effettuati nella società controllata.

Il Governo dovrà inoltre disporre che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, non possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2009, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e gas naturale. La procedura di dismissione delle quote di partecipazione azionaria eccedenti il predetto limite del 5 per cento dovrà essere disciplinata in modo da garantire il controllo pubblico sul soggetto che deterrà la proprietà ed opererà la gestione delle predette infrastrutture».

1.39

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».

1.40

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».

1.41

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.42

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.43

STEFANI

Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.45

BANTI

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di» con le seguenti: «limiti alla partecipazione azionaria o la separazione proprietaria delle imprese che svolgono attività di».

1.96

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «allorché previsto in norme comunitarie, individuando» indi, dopo le parole: «stoccaggio di gas naturale» aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque ricadere sotto il controllo pubblico».

1.46

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».

1.47

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».

1.48

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «a seguito della adozione da parte dell'Unione Europea di norme uniformi in materia».

1.49

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas».

1.50

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g) inserire in fine le seguenti parole: «prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe legate ai costi sostenuti definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

1.51

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «avvalendosi, per la distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, delle previsioni dell'articolo 15, ultimo comma, della Direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 13, ultimo comma, della Direttiva 2003/55/CE;».

1.52

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introdurre limiti alla possibilità per le aziende, operanti in regime di monopolio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, di esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti; il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente;».

1.53

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato, assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.».

1.83

PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato, assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.».

1.84

BANTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) indirizzare Il gestore delle rete di trasmissione nazionale a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari assicurando la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete mediante gare concorrenziali di evidenza pubblica per tutte le nuove infrastrutture di linee e stazioni destinate a far parte della RTN.».

1.54

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) valorizzare il ruolo del Gestore dei servizi elettrici – GSE SpA –, incrementandone le funzioni operative, incorporando in esso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e affidando ad esso il compito della raccolta dai distributori dei dati di misura dei consumi dei clienti e della loro pronta messa a disposizione degli interessati».

1.55

GARRAFFA

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28» e sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».

1.85

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; alla stessa lettera, sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».

1.56

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera h) dopo la parola: «promuovere» aggiungere le parole: «, con particolare riferimento al settore del gas,».

1.57

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: «territoriale».

1.58

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «attività di distribuzione» aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».

1.74

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «attività di distribuzione», aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».

1.59

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza» con le seguenti: «in base a criteri di autosufficienza economica di bacini di utenza».

1.60

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».

1.75

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera h), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».

1.97

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «distribuzione di gas naturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i piani di investimento ed il rifacimento delle reti e degli impianti, ed individuando clausole sociali a tutela dell'occupazione.».

1.61

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», con le seguenti: «tenendo conto, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;».

1.76

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera i), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «portando a venti anni il periodo massimo previsto dal comma 2 dello stesso articolo, prevedendo che il servizio possa essere affidato a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive, limitando la quota di ricavi che l'ente territoriale può richiedere al gestore della distribuzione a titolo di canone di concessione o di compenso comunque denominato, prevedendo che il gestore applichi nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e che riutilizzi, nei limiti quantitativi previsti dal contratto di servizio, il personale già impiegato dal precedente gestore».

1.62

GARRAFFA

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definire le modalità di esercizio della facoltà degli enti locali di trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas a società di gestione di servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, prevedendo, altresì, la partecipazione, senza limitazioni, di dette società alla gara di affidamento del servizio stesso;».

1.63

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.64

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo della situazione concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».

1.86

PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo

sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo della situazione, concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».

1.65

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nelle forniture di gas dall'estero» aggiungere le seguenti: «garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di paesi fornitori».

1.66

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detta riformulazione è attuata prevedendo, relativamente ai quantitativi di gas conferito nella sede unificata di contrattazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), l'assoggettamento al medesimo regime dettato dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quantità di gas autoconsumato».

1.67

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;

l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore;

l-quater) promuovere la concorrenza nel settore del trasporto attraverso la cessione da parte di Snam Rete gas di rami d'azienda locali».

1.77

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;

l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore».

1.68

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere, nel quadro delle politiche dirette a contenere le emissioni in atmosfera e a garantire la competitività e la sicurezza del sistema attraverso la diversificazione delle fonti produttive, la ricerca e lo sviluppo in materia di energia nucleare e di tecnologie per l'impiego sostenibile del carbone, anche attraverso il coordinamento con le analoghe esperienze a livello europeo».

1.69

GASBARRI, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e le loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».

1.70

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«I-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».

1.71

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«I-bis) promuovere la liberalizzazione dei mercati locali dell'energia elettrica e del gas favorendo la privatizzazione delle società municipali a controllo pubblico dedicate a questi servizi».

1.72

STEFANI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

1.87

SCARABOSIO

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari;» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

1.98

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «decorsi sessanta giorni» fino a: «dei predetti pareri».

1.99

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

1.73

SCARABOSIO

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 lettera c) è aggiunto, al termine, il seguente: "non rientrano in tale tipologia impianti alimentati da biomasse che non utilizzino unicamente i combustibili definiti dalla lettera a) del presente articolo; tale tipologia di impianti non si configura come alimentato da fonti rinnovabili".

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è sostituito dal seguente: "La quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,5 punti percentuali".

3. In attuazione del sistema dei certificati verdi cui al decreto legislativo 16 marzo n. 79, confermato quanto disposto dal decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni, godono di una maggiorazione del valore dei certificati verdi definita dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti fonti rinnovabili:

- a) eolico;
- b) gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- c) geotermica;
- d) del moto ondoso;
- e) solare per impianti di tagli superiori a 1000 kW.

Per quanto attiene ad impianti da biomasse agricole si applica quanto disposto dai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificati dai successivi commi 4 e 5 del presente articolo. All'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle parole: "quindici anni".

4. All'articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "locali agroenergetici" sono sostituite dalle seguenti: «agroenergetici nel raggio di 100 chilometri dall'impianto di utilizzo»;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

5. Dopo il comma 383, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"383-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione delle filiere agroenergetiche, lo strumento del contratto di programma agroenergetico previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applica anche alle iniziative per la produzione di energia elettrica".

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 è aggiunto il seguente capoverso: ai medesimi impianti, qualora la capacità di generazione sia inferiore ai 100 kW ovvero, per i soli impianti a biomasse, ai 400 kW si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; a tali impianti non si applica quanto disposto dai commi 3 e 4.

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le direttive di cui al comma 1 sono disposte con il prioritario obiettivo di assicurare l'obbligo per il gestore di rete di connettere alla rete nel più breve tempo possibile e in modo prioritario gli impianti alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) comma 1, articolo 2 del presente decreto legislativo che ne facciano richiesta, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni".

8. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto il seguente:

"14-bis. È obiettivo prioritario agevolare lo sviluppo di isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali, nonché reti distributive multidirezionali e sistemi automatizzati in grado di prevedere picchi di consumo al fine di agevolare forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e di piccola generazione. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri decreti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce gli obiettivi e le procedure per il raggiungimento degli obiettivi di cui al periodo precedente, ai quali il Gestore del Sistema Elettrico si conforma. Tali decreti, inoltre, definiscono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione di forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e della piccola generazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, compresi soggetti titolari di partita IVA e forme consortili stesse, nonché semplificazioni amministrative per l'accesso a forme di finanziamento tramite terzi".

Conseguentemente all'articolo 2 comma 1 sopprimere le parole: «alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239».

1.0.2

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di prolungare il periodo di validità dei certificati verdi, all'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: quindici anni".

Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, sono abrogati.

2. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "e fino al 2006" sono soppresse.

3. Al fine di promuovere la concorrenza nella produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie, fermo restando il valore unitario del certificato verde ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pari a 50 MWh, il Gestore del sistema elettrico emette per ciascun impianto un numero di certificati verdi pari al prodotto della produzione netta da fonti rinnovabili dell'anno precedente moltiplicata per il coefficiente, riferito alla taglia dell'impianto e alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1.

4. Il prezzo dei certificati verdi, riferito al kWh elettrico, non può essere superiore al prezzo massimo di 11,5 centesimi di euro e non può essere inferiore al prezzo minimo di 8,5 centesimi di euro.

5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE, il Gestore del sistema elettrico, su richiesta del produttore è tenuto in ogni caso ad acquistare i certificati verdi anche oltre la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, in conto energia, emessi con le modalità di cui al precedente comma 3, al prezzo minimo fissato al suddetto comma 4, trasferendo i relativi costi sulla componente A3 della tariffa elettrica.

Per le piccole produzioni e per l'autoproduzione di piccole quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili, inferiori al valore che consente l'emissione di un certificato verde, su richiesta del produttore, è assicurata la cessione alla rete, in conto energia al medesimo prezzo di cui al periodo precedente del presente comma e per la stessa durata.

6. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità" sono soppresse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede ogni due anni alla verifica della congruità del prezzo minimo e del prezzo massimo di cui al comma 4 e, se necessario, al loro aggiornamento. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede altresì ad aggiornare e ad integrare i coefficienti di cui alla Tabella 1 includendovi gli impianti cogenerativi di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili, tenendo conto del rendimento complessivo del recupero energetico.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11 comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

9. Con lo stesso decreto è disciplinata la transizione dal previgente sistema di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili alle norme di cui al presente articolo, ferma restando la applicazione di queste ultime anche all'energia prodotta da impianti esistenti, almeno a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: "alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"».

Allegato 1

Tabella 1

Taglia impianto	Fonte	Coefficienti dimensionali	Fino a 100 kW	Superiore a 100 kW e fino a 1.000 kW	Superiore a 1.000 kW	Coefficienti tipologici (fonte)	
(*)(*)	3,60	Geotermico	1,040,920,80	Idraulico	1,431,261,10	Biomasse, rifiuti biodegradabili	2,452,151,85
Biogas e Biomasse, prodotte da attività agricole e da allevamento, da filiera corta	(**)	2,932,622,30	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas	1,95 1,73 1,50	(*)	Per gli impianti da fonte solare fotovoltaica fino a 1.000 kW si applica il decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni.	

(**) Filiera corta: entro un raggio di 100 chilometri dall'impianto che le utilizza per la produzione di energia elettrica.

2.1

PINZGER, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 1° giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 1° giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e di carburanti di origine vegetale».

2.4

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «lo sviluppo del solare» sopprimere le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» e inserire le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale e animale».

2.5

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».

2.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».

2.7

GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».

2.8

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO₂, per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e calore, e per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno;».

2.9

MERCATALI, GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone;».

2.10

GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie di cattura dell'anidride carbonica e il suo stoccaggio geologico, finalizzata all'utilizzo della medesima quale fonte di energia;».

2.11

GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo della ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno quale fonte di energia, in particolare negli usi di trasporto ed in quelli elettrici;».

2.12

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici» inserire le seguenti: «direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico».

2.13

GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;» aggiungere le seguenti: «per migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, con particolare riguardo al trasporto pubblico;».

2.14

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la ridefinizione del sistema fiscale» fino alle parole: «disposizioni vigenti».

2.59

VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la ridefinizione del sistema fiscale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «[...]; per l'incentivazione finanziaria e per la ridefinizione del sistema fiscale dell'accisa e degli autoveicoli ai fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti».

2.15

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto ai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.16

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.17

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «attuativi» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo».

2.18

GARRAFFA, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere, anche attraverso incentivi ed agevolazioni fiscali, lo sviluppo del mercato delle società che forniscono servizi per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali, in ciò favorendo, sia a livello pubblico che privato, la diffusione di contratti pluriennali di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica».

Consequentemente:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera c) dopo le parole: «standard elevati di efficienza» aggiungere le seguenti: «nonché verso la stipula di contratti di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica, quale il servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere» aggiungere le seguenti: «a-bis».

2.19

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) garantire, nell'ambito dell'incentivazione alle fonti rinnovabili di cui al comma 1, il ricorso a formule che differenzino e valorizzino le diverse fonti in ragione della sostenibilità ambientale delle stesse, nonché riservare tali incentivi alle sole fonti definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE.

2.60

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedere analoghi meccanismi per l'utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica anche in campo industriale, quali i motori ad alta efficienza energetica e trasformatori a perdite ridotte, prevedendo le opportune azioni di informazione nei confronti degli utilizzatori finali; introdurre altresì meccanismi per innalzare il fattore di potenza costi a 0,95 in linea con gli standard europei;».

2.20

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevedere a favore degli impianti operanti in regime di scambio sul posto alimentati da fonti rinnovabili, come definiti dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, o di grande taglia, purché prevalentemente destinati ad autoproduzione così come definita dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni, la massima semplificazione amministrativa, anche in materia di allaccio obbligatorio alla rete energetica nazionale;».

2.21

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) «prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-*quater* della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».

2.22

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-*quater* della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».

2.23

MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, PALUMBO, BANTI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «a favore del solare termico e fotovoltaico, dei carburanti di origine vegetale e dell'idroelettrico ad acqua fluente senza derivazione».

2.24

GASBARRI, GALARDI, MERCATALI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.26

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.27

STEFANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.28

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.29

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «fotovoltaico» aggiungere le parole: «, dello sfruttamento energetico dei rifiuti».

2.30

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».

2.31

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «carburanti di origine vegetale» aggiungere le seguenti: «e delle biomasse».

2.32

GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, la massima semplificazione amministrativa e le misure massime necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali;

d-ter) predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivi necessari a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta;».

2.33

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo di cui al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.34

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) «prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».

2.35

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».

2.36

PINZGER, TONINI

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».

2.37

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

2.38

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».

2.39

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili,

rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».

2.40

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PETERLINI, PERRIN, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;

2.41

THALER AUSSERHOFER, TONINI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;

2.42

MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi per l'installazione di impianti di generazione del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricola ad uso civile ed agricolo».

2.43

GALARDI, MERCATALI, GASBARRI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi, anche in conto capitale, per l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici privati a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».

2.44

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e del risparmio energetico».

2.45

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera f), aggiungere, dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» le seguenti: «e del risparmio energetico».

2.61

VENTUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale, con particolare riferimento al GPL ed al metano per autotrazione, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;»

2.46

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 3», con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

2.47

GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;».

2.48

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».

2.49

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».

2.50

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) semplificare le procedure, anche dal punto di vista fiscale e finanziario, per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi con il fine di liberalizzare il mercato dell'energia e di sviluppare il mercato dei servizi energetici;».

2.51

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppare gli strumenti normativi e amministrativi, in attuazione della direttiva 2003/87/CE, per il trasferimento di risorse dall'acquisizione di quote sul mercato delle emissioni all'investimento duraturo in produzione di energia rinnovabile come definita all'art. 2 della direttiva 2001/77/CE;».

2.52

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie nella rete di distribuzione dell'energia con il fine di avviare isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali;».

2.57

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia».

2.53

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere la possibilità, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con data di entrata in esercizio tra l'11 novembre 1997 ed il 10 aprile 1999, di poter fruire dei certificati verdi».

2.54

GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere apposite misure per lo sviluppo della microgenerazione;».

2.55

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica mediante per le seguenti fonti rinnovabili (energia geotermica, energia idroelettrica, energia eolica, energia da biomasse, energia da termovalorizzatori di RSU, energia da impianti solari termici) prevedere per il riassetto degli incentivi il sistema dei certificati verdi».

2.56

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) circa il riassetto degli incentivi relativi alla produzione di energia elettrica per via solare fotovoltaica prevedere unicamente un finanziamento pubblico a carico dello Stato».

2.62

GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) a prevedere che i contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, siano applicabili anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia».

2.63

GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo dell'energia geotermica da parte delle imprese;».

2.58

SCARABOSIO

Al comma 4, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

2.0.1

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

2. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle Province delegate".

3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso di motivato dissenso, purchè non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "in ogni caso" sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione degli impianti" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale".

5. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "di cui all'art. 2, comma 2 lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)".

6. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, nonché agli impianti di microgenerazione di cui al comma 85 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

7. Al comma 6 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delle regioni" sono aggiunte le seguenti: "dei Comuni, delle Comunità Montane". La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Dopo il comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida; in ogni caso a far tempo dalla data di entrata in vigore delle linee guida cessano di avere efficacia le contrastanti disposizioni regionali di ogni fonte".

9. Per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 così come introdotto dal comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione giudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

11. L'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determina la sospensione, per la durata della vita dell'impianto, degli usi civici eventualmente gravanti sui beni necessari alla sua realizzazione».

Tabella A

FONTESOGGIE

Eolica60KW

Solare fotovoltaica30KW

Idraulica100 KW

Biomasse200 KW

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas250 KW

3.4

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

2.0.2

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 23 della Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'art. 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;

i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati, senza costi eccessivi, i necessari interventi di adeguamento;

l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consorziali.

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili».

2.0.3

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica)

1. L'articolo 25 della legge 25 agosto 1991, n. 282 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. – Nell'ambito dell'ENEA è istituita un'Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica (di seguito Agenzia) che svolge le seguenti attività:

a) supporto tecnico-scientifico per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali per la diffusione, la localizzazione e la realizzazione, con le migliori tecniche disponibili, di impianti, apparecchiature e interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

b) consulenza tecnico-scientifica per la diffusione delle migliori tecniche disponibili e delle buone pratiche, per soggetti pubblici e privati, in materia di fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica;

c) raccolta, analisi, diffusione, anche con appositi manuali, pubblicazioni e per via informatica, accessibile a chiunque, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili, con valutazione di costi e benefici, degli incentivi offerti dalla legislazione vigente e delle modalità per accedervi, delle corrette procedure per la realizzazione degli impianti e degli interventi, in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, dotata di autonomia funzionale, sono stabiliti con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Con tale regolamento si provvede anche a coordinare l'attività dell'Agenzia con le altre attività dell'ENEA e con i suoi organi.

3. L'Agenzia è diretta da un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4. In fase di avvio e di prima applicazione delle presenti norme, la dotazione di personale necessario per le attività dell'Agenzia, nel numero di non meno di trecento unità, è assicurata con l'impiego di personale dell'ENEA, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti i sindacati interni.

5. Le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia sono assicurate dalle dotazioni finanziarie dell'ENEA, oltre ai proventi delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Con legge finanziaria sono stabilite le successive dotazioni di personale e di risorse finanziarie dell'Agenzia"».

2.0.4

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi 90 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di energie rinnovabili o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro dello sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1, e ne da comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza, provvede in via sostitutiva nominando un commissario *ad acta*.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese».

Consequentemente sopprimere la lettera f) del comma 2, dell'articolo 2.

3.1

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».

3.2

MOLINARI, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».

4.5

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

3.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di introdurre elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità sul libero mercato tra differenti categorie di consumatori non domestici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 ed alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 al 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni».

4.4

SCARABOSIO

Al comma 1, dopo le parole: «regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso le associazioni rappresentative degli stessi».

4.1

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica».

4.2

MOLINARI, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica,».

4.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «di importazione di energia elettrica o gas naturale» aggiungere le seguenti: «compresi gli impianti rigassificatori».

4.0.1

VALDITARA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. È fatto obbligo di installare nelle unità immobiliari di nuova costruzione, ultimate a partire da 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulle unità immobiliari che a decorrere dallo stesso termine siano state soggette a integrale ristrutturazione, dispositivi rilevatori di fughe di gas e di monossido di carbonio con blocco del combustibile gassoso.

2. Ai costruttori e ai proprietari che non ottemperino all'obbligo di cui al comma 1 è applicata una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive vengono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1».

4.0.2

FILIPPI, BANTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica in materia di erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni)

1. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1983, n. 8, si interpreta nel senso che gli impianti non previsti per il funzionamento a carbone sono quelli che concretamente non possono funzionare a carbone.

5.1

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere l'articolo.

5.2

MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere l'articolo.

5.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 1.

5.8

GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al fine di promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici e di garantire i diritti dei consumatori e degli utenti, ferme restando le competenze di regioni ed enti locali e le disposizioni circa il regime pubblico delle risorse idriche e della gestione dei servizi idrici, le funzioni di regolazione e controllo attualmente svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), dal Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dall'Osservatorio sui servizi idrici di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 36 del 1994 sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che le esercita anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di tutela delle risorse idriche.

01-bis. Ai fini di cui al comma 01, oltre a esercitare i poteri generali di cui all'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, l'Autorità:

a) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni alle amministrazioni competenti in base all'andamento delle gestioni e alle esigenze degli utenti; i soggetti che non si adeguino a dette proposte sono tenuti a darne comunicazione motivata all'Autorità;

b) definisce indici di produttività per la valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

c) determina parametri e criteri per la definizione delle tariffe in armonia con i principi fissati dalla legge n. 481 del 1995, controllando le tariffe praticate e verificando il rispetto dei criteri fissati;

d) definisce i livelli generali e specifici di qualità del servizio, determinando obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di loro violazione, e controlla che i gestori adottino e rendano pubblici gli *standard* dei singoli servizi, verificandone il rispetto;

e) individua situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, intervenendo se del caso con provvedimenti sanzionatori;

f) richiede informazioni e documentazioni agli esercenti anche svolgendo poteri di acquisizione, accesso ed ispezione in conformità alla disciplina prevista dalla legge n. 481 del 1995 e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino all'1 per cento dei ricavi ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o intralciano l'accesso o le ispezioni, e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino al 5 per cento dei ricavi ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

g) definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti, e svolge attività consultive nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni;

h) formula proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione ed invia al Governo e al Parlamento, secondo le procedure di cui all'articolo 21 della presente legge, una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici ai consumatori e agli utenti.

01-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità è aumentato di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trenta per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale e agli esperti del Cipe e del Nars e al personale del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio sui servizi idrici. All'onere aggiuntivo derivante dall'estensione delle competenze dell'Autorità, si provvede mediante un contributo versato dai gestori dei servizi idrici integrati in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno.

01-quater. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, la Commissione bicamerale di cui all'articolo 21 della presente legge e l'Autorità, è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore idrico e ambientale in modo coerente con la presente legge e con le funzioni di regolazione e di vigilanza dalla stessa attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione, o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 6, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) l'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b-bis) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».

5.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE

Sopprimere il comma 2.

5.5

PINZGER, TONINI

Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».

5.6

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE

Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».

5.7

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, e a riequilibrare» fino alle parole: «concorrenza e del mercato».

5.0.1

PINZGER, TONINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:

Art. 16-bis. – (Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano). – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12».

5.0.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, MOLINARI, BOSONE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:

Art. 16-bis. – (Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano). – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12».

6.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.2

GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) l'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b-bis) gli articoli 1 e 2 del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».

6.0.1

MONTINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 127, titolo V, della Costituzione, sono tenute ad emanare apposite norme idonee alla raccolta, da parte dei proprietari di tutti gli immobili, in un unico fascicolo informatico, di tutte le certificazioni e nulla osta previsti da leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alla presente legge, alla legge 5 marzo 1990, n. 46, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, ai fini degli accertamenti ed aggiornamenti necessari».

ORDINI DEL GIORNO

0/691/1/10

STEFANI, POLLEDRI, POSSA, PARAVIA, STRACQUADANIO, RUGGERI

La Commissione,

premesso che:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha istituito l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) disponendo, all'art. 2, comma 7, che essa debba essere composta dal presidente e da due membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e parere delle competenti Commissioni parlamentari;

l'art. 1, comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239, a modifica della legge citata, ha elevato da due a cinque il numero dei membri dell'Autorità, disponendo che la nomina dei due nuovi componenti sarebbe dovuta avvenire entro il 27 novembre 2004;

il Governo ha segnalato a questa Commissione la necessità di provvedere allo stralcio dal disegno di legge in esame, tra le altre, della disposizione contenuta nell'art. 5, concernente la ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in quanto tale materia è oggetto del disegno di legge di riforma delle Authorities, approvato dal Governo il 2 febbraio scorso;

conseguentemente, dovrà essere anche stralciata la lett. b) del comma 1 dell'art. 6 del disegno di legge in esame che è volta ad abrogare le citate disposizioni che hanno elevato da due a quattro i membri dell'Autorità;

dal 14 luglio del 2004 l'Autorità ha solo due componenti, il Presidente ed un membro, avendo l'altro rassegnato le proprie dimissioni,

impegna il Governo:

a designare i tre membri mancanti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas allo scopo di dare a tale Organo la composizione collegiale prevista dalla vigente normativa e di non protrarre ulteriormente l'inadempimento agli obblighi da essa imposti.

0/691/2/10

GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA

Il Senato

premesso che,

l'Italia è il paese geotermicamente più dotato di tutta Europa, elemento testimoniato dai numerosi vulcani, dai soffioni boraciferi, dalle sorgenti termominerali presenti sul territorio nazionale;

il primo sfruttamento mondiale dell'energia geotermica è stato adottato in Italia ed in particolare a Larderello e Castelnuovo Val di Cecina, nella regione Toscana, fin dal 1827 il cui calore veniva usato per uso industriale;

l'Italia complessivamente, grazie all'energia geotermica, produce ogni anno circa 5 miliardi di kWh di energia elettrica pari al fabbisogno energetico di 2 milioni di famiglie italiane. In questo modo vengono risparmiate quindi 1.100.000 tonnellate equivalenti di petrolio ed è possibile evitare l'emissione di 3,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;

l'energia geotermica può essere inoltre utilizzata per altri usi come ad esempio il riscaldamento, a basso costo, ad uso domestico delle abitazioni;

la risorsa geotermica è una fonte naturale di energia pulita e rinnovabile. Si tratta di energia inesauribile nel tempo e in grado di contribuire ai crescenti bisogni energetici della popolazione senza compromettere l'ambiente e le risorse per le generazioni future;

l'uso di una energia pulita e rinnovabile contribuisce in maniera decisiva a diminuire le emissioni inquinanti di gas serra. Una scelta ed un indirizzo politico che rientra pienamente negli impegni presi dal nostro paese per rispettare le indicazioni contenute nel protocollo di Kyoto,

impegna il Governo:

a prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo da parte delle imprese del calore geotermico e a consentire l'utilizzo dei contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2007
37^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente **SCARABOSIO** rivolge un saluto di benvenuto al Vice Presidente del Senato, senatore Caprili, entrato a far parte della Commissione in sostituzione della senatrice Alfonzi, che ringrazia per l'impegno fin qui profuso.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che si passerà alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 2, lettera *b*).

Illustra, quindi, l'emendamento 1.80, identico all'emendamento 1.79, volto a limitare l'eccessiva genericità che connota la formulazione della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1. Rileva che l'introduzione di tetti *antitrust*, secondo il modello già sperimentato nel settore della produzione e importazione di energia elettrica e nell'importazione di gas, consente di creare condizioni di pluralismo dell'offerta in segmenti dei mercati energetici, quali quello della distribuzione elettrica e dello stoccaggio di gas, connotati da un elevatissimo grado di concentrazione e dalla presenza di operatori dominanti integrati. Si consideri, in proposito, che attualmente gli operatori dominanti detengono quote di mercato dell'85 per cento nella distribuzione elettrica e del 95 per cento nello stoccaggio. La riduzione delle quote di mercato degli ex monopolisti nella distribuzione elettrica e nello stoccaggio (unitamente allo sviluppo di nuove infrastrutture) dovrebbe favorire la realizzazione di un processo volto ad evitare che tali imprese utilizzino asset essenziali per lo svolgimento concorrenziale delle attività nei segmenti a monte e a valle dei medesimi in modo strumentale al mantenimento del proprio potere di mercato nella vendita di energia elettrica e di gas naturale. Va poi considerato che la significativa presenza nel proprio portafoglio di attività regolate, come la distribuzione elettrica e lo stoccaggio di gas, che garantiscono flussi di cassa costanti sulla base di tariffe altamente remunerative definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, costituisce di per sé un rilevante vantaggio competitivo, riducendo i rischi complessivi d'impresa e assicurando l'accesso a condizioni privilegiate al credito.

Nel caso dello stoccaggio, infine, la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella propria segnalazione del 3 agosto 2005, ha rappresentato al Parlamento e al Governo i rischi che il mantenimento di una posizione di così significativa dominanza da parte dell'ex monopolista comporta per la sicurezza e l'adeguatezza degli approvvigionamenti di gas naturale. Secondo l'Autorità, infatti, tale posizione favorisce il mancato sviluppo di nuove infrastrutture di stoccaggio da parte dell'operatore dominante interessato a mantenere la gestione della liquidità e flessibilità

del sistema in modo tale da assicurarsi il mantenimento delle proprie quote di mercato nell'importazione e vendita.

Il senatore **POSSA** (FI) illustra l'emendamento 1.27 volto a dare un contenuto concreto alla lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, attraverso una diversificazione delle fonti di approvvigionamento mediante la determinazione di condizioni favorevoli all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito ed energia nucleare.

Il senatore **STEFANI** (LNP) illustra gli emendamenti 1.91, 1.92 e 1.93 volti ad introdurre delle misure per incentivare le società italiane che intendono investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia attraverso centrali nucleari.

Il senatore **POSSA** (FI) illustra l'emendamento 1.28 con il quale si prevede, in considerazione dell'eccessiva genericità del disegno di legge delega, che gli attuali tetti *antitrust* stabiliti per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica e per l'importazione, la produzione e la distribuzione di gas naturale, rimangano inalterati al fine di dare stabilità ai mercati e agli investitori.

Il presidente **SCARABOSIO** illustra l'emendamento 1.29 relativo alla creazione, anche sulla base dell'esperienza della Borsa dell'energia elettrica, di un'apposita borsa del gas che promuova lo sviluppo del mercato mediante meccanismi che assicurino la neutralità, la trasparenza e l'efficienza della stessa. La creazione di una borsa del gas appare cruciale per contribuire alla risoluzione dei principali problemi del mercato italiano del gas naturale, quale quello della scarsa liquidità del sistema, della mancanza di flessibilità e dell'ancoraggio al prezzo del greggio. L'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente è basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda e offerta, consentirebbe la determinazione di un prezzo ufficiale quale riferimento per la conclusione delle transazioni. La creazione di una borsa del gas potrà poi essere funzionale allo sviluppo, in Italia, di un vero e proprio centro di scambio del gas nell'area del Mediterraneo, con conseguente accesso al mercato italiano ed europeo di nuovi operatori. Al fine di realizzare una borsa del gas, risulta necessario superare l'attuale Punto di Scambio Virtuale (PSV), una piattaforma virtuale per lo scambio di gas naturale fra gli operatori senza determinazione di prezzi. Il PSV consente infatti la sola cessione e lo scambio di capacità di trasporto e di gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti sulla base di accordi bilaterali, fra utenti e, in considerazione della scarsa liquidità del mercato del gas in Italia, il PSV costituisce ad oggi solamente un'opportunità per gli operatori del settore per bilanciare la propria posizione.

I passi fondamentali per lo sviluppo di una borsa del gas vanno innanzitutto verso la disponibilità di una quantità minima transitabile, condizione fondamentale affinché sia possibile una reale contrattazione. In tal senso, il recente decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 sulle liberalizzazioni prevede alcuni utili strumenti, ed in particolare prevede che le autorizzazioni alle importazioni siano subordinate all'obbligo di offerto al PSV di una quota dell'*import*, definita con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico in misura rapportata ai volumi.

In secondo luogo, per realizzare una borsa del gas, appare necessaria l'istituzione di un soggetto terzo che sia promotore dell'organizzazione e della corretta gestione del mercato regolato. Tale soggetto, infatti, è fondamentale al fine di garantire lo scambio tra gli operatori e l'efficacia delle transazioni, in coerenza con quanto già avviene nei mercati regolati della capacità.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo) illustra le finalità degli emendamenti 1.30 e 1.31 che mirano a prevedere degli strumenti e degli accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di approvvigionamento e distribuzione del gas. Illustra poi il contenuto dell'emendamento 1.32 (identico all'emendamento 1.33).

Il senatore **POSSA** (FI), intervenendo per l'illustrazione dell'emendamento 1.34, manifesta la sua contrarietà alla creazione della borsa del gas che potrebbe produrre degli inutili costi per i consumatori. Ritiene, inoltre, che si debba procedere ad una approfondita valutazione dell'esperienza della borsa elettrica, prima di introdurre ulteriori innovazioni come quella della borsa del gas.

Il presidente [SCARABOSIO](#) ritiene che, con riferimento alla borsa del gas, della quale richiama l'importanza, potranno essere svolti degli opportuni approfondimenti.

Il senatore [PARAVIA](#) (AN) dà per illustrato l'emendamento 1.35.

Il presidente [SCARABOSIO](#) illustra l'emendamento 1.36 volto a completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas e a garantire un allineamento della normativa italiana rispetto a quella dei principali paesi dell'Unione europea. L'emendamento è finalizzato a completare il quadro di liberalizzazione del settore, superando la disposizione contenuta nel Testo Unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) che riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento esclusivamente alle imprese di investimento ed alle banche. L'avvio di un mercato dei derivati finanziari sui prodotti energetici, eventualmente collegato ai mercati fisici, finalmente consentirà agli operatori energetici che, lavorando nel settore, hanno maturato nel tempo competenze specifiche relative alla gestione della volatilità dei prezzi dell'energia, di valorizzare la propria esperienza mettendola al servizio del pubblico e favorendo lo sviluppo di un mercato di cui ormai da più parti è molto avvertita l'esigenza. Infatti, lo sviluppo di un mercato dei derivati su prodotti energetici: consentirebbe alle imprese produttrici di praticare operazioni finanziarie finalizzate a coprire il rischio di aumenti non prevedibili del costo delle fonti energetiche primarie o di ribasso del prezzo dell'energia elettrica e di stabilizzare i flussi di cassa futuri legati alla valutazione di impianti di generazione da costruire o porre sul mercato; aumenterebbe la tutela dei consumatori rispetto alla volatilità del prezzo dell'energia elettrica e del gas, consentendo loro di accedere a proposte di fornitura liberamente articolate che includano o siano specificamente finalizzate alla gestione della volatilità dei prezzi; consentirebbe a grossisti e *trader* di operare direttamente sul mercato dei derivati, senza affidarsi a banche e altri intermediari finanziari e senza essere costretti a sostenere gli oneri connessi alla costituzione di una propria società di intermediazione mobiliare (SIM), determinando una significativa riduzione dei costi di contrattazione destinata ad operare anche a beneficio dei consumatori.

L'emendamento ha anche il pregio di allineare la normativa italiana con quella degli altri principali paesi europei (Gran Bretagna, Francia, Germania) e con il quadro di riferimento dettato dalla direttiva 2004/39/CE, consentendo agli operatori italiani di accedere ai medesimi strumenti competitivi di cui i concorrenti esteri, grazie a normative nazionali più flessibili, già dispongono.

Il relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) svolge, quindi, alcune considerazioni preliminari sul contenuto dell'emendamento 1.36, richiamando l'attenzione sul fatto che l'attuale legislazione che regola l'attività bancaria e delle società di intermediazione mobiliare, garantisce la possibilità che i debiti contratti dai soggetti che operano nei mercati finanziari possano essere onorati. Si dichiara, tuttavia, in linea di principio favorevole all'innovazione proposta, alla condizione di valutare che i soggetti che, agendo nei mercati finanziari, assumono delle obbligazioni, contrattuali presentino una serie di requisiti volti a garantire l'adempimento degli obblighi stessi.

Il presidente [SCARABOSIO](#) dà per illustrato l'emendamento 1.94.

Il senatore [PALUMBO](#) (*Ulivo*) dà per illustrato l'emendamento 1.81 (identico all'emendamento 1.82).

Il presidente [SCARABOSIO](#) illustra l'emendamento 1.37 volto a promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, inclusi i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessari per il funzionamento del sistema nazionale del gas.

L'emendamento è finalizzato, *in primis*, a ricomprendere i terminali di rigassificazione all'interno delle misure di promozione degli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture. I rigassificatori sono infatti insieme ai gasdotti e agli stoccaggi, strumenti di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di un sistema e, in particolar modo di quei sistemi, quale quello italiano, particolarmente dipendenti dalle importazioni. In secondo luogo, l'emendamento è finalizzato a sottolineare la necessità, per il sistema italiano, di ampliare il portafoglio dei Paesi da cui approvvigionarsi, considerata la struttura poco diversificata delle importazioni e legata a Paesi potenzialmente a rischio. D'altro canto, pur in presenza del medesimo paese produttore, anche la diversificazione delle rotte può contribuire in maniera significativa a rendere maggiormente sicure le forniture, soprattutto nei periodi critici in cui le risorse disponibili possono di fatto risultare insufficienti. Non va infatti dimenticato che la

limitazione della fornitura può essere causata anche da problemi di carattere economico-politico tra il Paese produttore e un paese sul cui territorio transita il gasdotto.

Il PRESIDENTE dà per illustrato l'emendamento 1.95.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) ricorda che, nel corso dell'esame preliminare, in sede di Sottocommissione pareri della Commissione bilancio, del disegno di legge n. 691 il Presidente ha evidenziato, che alcune parti del provvedimento, con particolare riguardo alle norme sulla fiscalità energetica e ai relativi incentivi, sono state già previste dalla legge finanziaria 2007. Propone, pertanto, di presentare due emendamenti interamente soppressivi degli articoli 3 e 4 del disegno di legge in titolo, impegnandosi tuttavia a ripresentare gli emendamenti, riferiti a tali articoli, che risultassero compatibili con il nuovo impianto del disegno di legge in esame.

Interviene, quindi, il senatore **POSSA** (*FI*) manifestando condivisione per la proposta formulata dal relatore.

Il presidente **SCARABOSIO**, preso atto dell'assenso di tutti i Gruppi parlamentari, acquisisce dal relatore Cabras le proposte emendative testé preannunciate (3.4 e 4.5). Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che la seduta notturna di oggi, convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N° 691

Art. 1

1.88

POSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» aggiungere: «nel quadro del Piano energetico nazionale,».

1.89

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'approvvigionamento di gas naturale» aggiungere le seguenti: «e la sostenibilità sociale dei prezzi al consumo domestico,».

1.2

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «società pubbliche» sopprimere le parole: «e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale» e inserire le parole: «Acquirente unico Spa, gestore dello sviluppo elettrico Spa, gestore del mercato elettrico Spa, Cassa congraglio per il settore elettrico».

1.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «riguarda i seguenti oggetti e».

1.5

CASOLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «[...] in particolare» alle parole: «... sul funzionamento del mercato» con il seguente periodo: «[...] in particolare, prevedere l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative, la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzioni di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.4

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «informazione ai clienti», aggiungere la seguente: «civili».

1.78

PALUMBO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «[...] in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti di ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato» con le seguenti: «[...] in particolare, prevedere l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e articolo 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzione di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «che sia garantita» fino a: «funzionamento del mercato» con le seguenti: «l'estensione del servizio di tutela ex articolo 3 delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE a tutti i clienti civili, al fine di garantire loro l'erogazione del servizio a condizioni di qualità standard definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e a prezzi ragionevoli e trasparenti. Tale servizio è articolato su ambiti territoriali limitati; per ciascun

ambito sono individuati distintamente per il settore elettrico e del gas naturale e con separate procedure concorsuali i soggetti responsabili rispettivamente dell'approvvigionamento e della commercializzazione al mercato tutelato. Al fine di prevenire l'esercizio improprio del potere di mercato e impedire lo sfruttamento di eventuali asimmetrie informative la disciplina delle procedure concorsuali contiene misure volte a limitare le quote di mercato che ciascun soggetto (o soggetti ad esso correlati) può detenere nell'ambito dell'attività di approvvigionamento e di commercializzazione. I servizi di approvvigionamento e di commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale al mercato tutelato sono assegnati per la durata di tre anni e sono forniti al prezzo di aggiudicazione definito in sede di gara. Sono altresì previste misure atte ad assicurare un adeguato servizio di salvaguardia ai clienti civili in condizioni economiche disagiate nonché un servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Direttiva 2003/54/CE e 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE finalizzato ad evitare l'interruzioni di fornitura a clienti finali che, anche per ragioni indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza fornitore. Relativamente al settore elettrico, contestualmente all'avvio del servizio di tutela è previsto lo scioglimento della società Acquirente Unico SpA».

1.7

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» con le seguenti: «in particolare, prevedere che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».

1.8

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato» con le seguenti: «in particolare, prevedere che sia garantita la distribuzione e la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato; l'accesso alle reti dovrà essere garantito a condizioni di mercato, ma prevedendo idonee misure di compensazione a tutela dell'equità delle condizioni di fornitura per le fasce di clienti più svantaggiate;».

1.90

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a condizioni di mercato» con le seguenti: «a condizioni non penalizzanti» indi sostituire le parole da: «e che l'Autorità» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «anche attraverso il rafforzamento della funzione dell'Acquirente Unico e la definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di condizioni standard di erogazione del servizio e di prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, fatta salva l'introduzione di tariffe a sostegno e tutela di utenti in particolari condizioni economiche o di salute da determinarsi con ulteriori interventi legislativi, vigilando sul funzionamento del mercato;».

1.9

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» con le seguenti: «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».

1.10

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ai clienti degli ambiti sociali e territoriali» con le seguenti: «ai clienti degli ambiti sociali o territoriali».

1.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere: «, che siano certificati da un organismo centrale in grado di assicurare lo scambio di informazioni con i distributori».

1.12

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere: «, garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».

1.13

GALARDI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «utilità dal mercato» aggiungere le seguenti: «garantendo la remunerazione degli operatori chiamati ad assolvere questo obbligo».

1.14

GASBARRI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» con le seguenti: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».

1.15

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;» con le seguenti: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti finali e vigili sul funzionamento del mercato, in particolare evitando che le imprese fornitrici applichino nei confronti dei clienti civili ed alle piccole imprese condizioni ingiustificatamente onerose rispetto ai costi o a quelle previste per gli altri clienti; saranno utilizzate, a tal fine, le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/54/CE ed all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 2003/55/CE;».

1.16

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «indichi i prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato».

1.17

STEFANI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese».

1.18

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.20

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.21

STEFANI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.19

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «per tutte le forniture in bassa tensione relative ai clienti domestici per le utenze civili ed ai clienti non domestici per le utenze delle piccole imprese, indipendentemente dalla potenza impegnata,».

1.22

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: «ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «destinate a finalità sociali».

1.23

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ai clienti civili e alle piccole imprese» con le seguenti: «destinate a finalità sociali».

1.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «la materia della presente lettera a) è oggetto di un tavolo di consultazione con le associazioni degli operatori del settore presso il Ministero dello sviluppo economico;».

1.910

BETTAMIO, PICCONE

Al comma 2, lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) 1. Prevedere in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/54/CE che la fornitura di energia elettrica ai clienti di cui al comma 3 dello stesso articolo sia garantita dalle società facenti capo al medesimo Gruppo cui appartiene la società di distribuzione che opera nello stesso ambito territoriale. Per la vendita a tali clienti le società di vendita si approvvigionano dall'acquirente unico.

2. La fornitura di energia elettrica a tutti gli altri clienti finali che non esercitano il diritto ad essere riforniti dal mercato libero, è garantita dalle società di vendita collegate alle imprese distributrici alle condizioni del mercato libero. Per tale tipologia di clienti l'approvvigionamento è effettuato direttamente dal venditore che applica condizioni di fornitura in linea con quelle in vigore per i clienti di cui al comma precedente.

3. Prevedere idonei strumenti che, garantendo la confrontabilità delle offerte, assicurino condizioni di simmetria e trasparenza fra gli operatori».

1.79

PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b-bis) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che

ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal 1° luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminatorietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».

1.26

CASOLI

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «... che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale».

1.24

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per la fornitura ai clienti civili», sopprimere le altre: «alle piccole imprese».

1.80

SCARABOSIO

Al comma 2 lettera b), sostituire il periodo: «che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale» con il seguente: «in particolare attraverso la fissazione di tetti alle quote di mercato che ogni operatore può detenere relativamente alla distribuzione di energia elettrica e allo stoccaggio di gas naturale. Tali quote non devono superare il 50 per cento rispettivamente del numero dei clienti serviti e della capacità di stoccaggio disponibile. I tetti operano in via transitoria, a partire dal 1 luglio 2009, per la durata che sarà definita dal Governo tenendo conto dell'evoluzione in senso concorrenziale dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Le procedure per le dismissioni finalizzate al rispetto dei tetti dovranno essere disciplinate in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminatorietà. Il Governo dovrà fornire criteri per l'individuazione di ambiti di distribuzione e di impianti di stoccaggio oggetto delle cessioni che assicurino l'efficacia, l'economicità e la competitività delle relative gestioni».

1.27

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare determinando condizioni favorevoli all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito e mediante energia nucleare».

1.91

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'incentivazione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero, per la produzione di energia attraverso centrali a combustibile nucleare».

1.92

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in ambito di sicurezza e sviluppo di impianti per la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare localizzati in ambito comunitario».

1.93

STEFANI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'abbattimento dell'emissione di gas effetto serra attraverso l'utilizzo di impianti per

la produzione di energia, attraverso centrali a combustibile nucleare, valutandone la compatibilità territoriale ed ambientale sul territorio nazionale».

1.28

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e per l'importazione, la produzione e la distribuzione di gas naturale».

1.29

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) «prevedere misure per la creazione di una borsa del gas, al fine di promuovere lo sviluppo del relativo mercato, anche mediante la istituzione di un soggetto terzo responsabile dell'organizzazione e della gestione economica di tale borsa e mediante meccanismi che assicurino la neutralità, trasparenza, obiettività ed efficienza della medesima».

1.30

MERCATALI, GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «definire strumenti ed accordi» aggiungere le seguenti: «tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di approvvigionamento e distribuzione del gas e».

1.31

GALARDI, GASBARRI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) definire strumenti ed accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale delle reti, finalizzata ad assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri».

1.32

GALARDI, BANTI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino a: «contrattazione».

1.33

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino a: «contrattazione,».

1.34

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione,».

1.35

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».

1.36

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «... e assicurando ai soggetti che svolgono attività di vendita o scambio di energia elettrica, gas naturale o combustibili fossili la possibilità di operare nel mercato degli strumenti finanziari, anche a fini professionali, in deroga alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tale possibilità è riconosciuta anche indipendentemente dalla effettiva istituzione della suddetta sede di contrattazione unificata;».

1.94

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «legge 23 agosto 2004, n. 239», aggiungere le seguenti: «al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale».

1.81

PALUMBO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

1.82

PALLARO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «forme di compensazione» aggiungere le seguenti: «allo stesso tempo prevedere che allo scadere della concessione idroelettrica e nei casi di decadenza o rinuncia della stessa venga trasferito all'ente concedente il ramo d'azienda, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, relativo all'esercizio della concessione previa corresponsione del prezzo di mercato anche attraverso una modifica dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

1.37

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, incluso i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo».

1.44

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di» con le seguenti: «limiti alla partecipazione azionaria o la separazione proprietaria delle imprese che svolgono attività di».

1.95

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale come individuato dal piano nazionale eco-energetico,».

1.38

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione

societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l'accesso non discriminatorio alle reti e all'attività di misura ed assicurando che i soggetti responsabili dell'amministrazione delle attività di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e delle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale siano indipendenti ed autonomi rispetto alle attività di approvvigionamento e fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e godano, per lo svolgimento dei loro compiti, di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata senza che sia pregiudicato il diritto della società madre alla redditività complessiva degli investimenti effettuati nella società controllata.

Il Governo dovrà inoltre disporre che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, non possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2009, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e gas naturale. La procedura di dismissione delle quote di partecipazione azionaria eccedenti il predetto limite del 5 per cento dovrà essere disciplinata in modo da garantire il controllo pubblico sul soggetto che deterrà la proprietà ed opererà la gestione delle predette infrastrutture».

1.39

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».

1.40

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» inserire le seguenti: «e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,».

1.41

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.42

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.43

STEFANI

Al comma 2 lettera g) dopo le parole: «attività di misura» sopprimere le parole da: «e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria» fino alla fine della lettera.

1.45

GARRAFFA, BANTI

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di» con le seguenti: «limiti alla partecipazione azionaria o la separazione proprietaria delle imprese che svolgono attività di».

1.96

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «allorché previsto in norme comunitarie, individuando» indi, dopo le parole: «stoccaggio di gas naturale» aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque ricadere sotto il controllo pubblico».

1.46

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».

1.47

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «ove applicati in maniera prevalente in ambito comunitario».

1.48

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «a seguito della adozione da parte dell'Unione Europea di norme uniformi in materia».

1.49

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 lettera g) sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas».

1.50

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g) inserire in fine le seguenti parole: «prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe legate ai costi sostenuti definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».

1.51

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «avvalendosi, per la distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, delle previsioni dell'articolo 15, ultimo comma, della Direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 13, ultimo comma, della Direttiva 2003/55/CE;».

1.52

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introdurre limiti alla possibilità per le aziende, operanti in regime di monopolio nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, di esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti; il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente;».

1.53

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato,

assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.».

1.83

PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura a favore del cliente finale o di soggetto delegato, assicurando che l'attività di messa a disposizione delle misure dei consumi sia erogata secondo flussi di comunicazione omogenei e sia remunerata esclusivamente in base a tariffe commisurate ai costi sostenuti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

1.84

BANTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) indirizzare Il gestore delle rete di trasmissione nazionale a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari assicurando la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete mediante gare concorrenziali di evidenza pubblica per tutte le nuove infrastrutture di linee e stazioni destinate a far parte della RTN».

1.54

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) valorizzare il ruolo del Gestore dei servizi elettrici – GSE SpA –, incrementandone le funzioni operative, incorporando in esso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e affidando ad esso il compito della raccolta dai distributori dei dati di misura dei consumi dei clienti e della loro pronta messa a disposizione degli interessati».

1.55

GARRAFFA

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28» e sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».

1.85

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; alla stessa lettera, sostituire le parole: «attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza;» con le seguenti: «attraverso l'identificazione di bacini minimi di utenza, in base a criteri di efficienza e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, che nel settore del gas potranno essere anche su base provinciale o interprovinciale;».

1.56

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera h) dopo la parola: «promuovere» aggiungere le parole: «, con particolare riferimento al settore del gas,».

1.57

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: «territoriale».

1.58

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «attività di distribuzione» aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».

1.74

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «attività di distribuzione», aggiungere le seguenti: «anche di servizi diversi (elettricità, gas, acqua, igiene urbana)».

1.59

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «in base a criteri di efficienza di bacini minimi di utenza» con le seguenti: «in base a criteri di autosufficienza economica di bacini di utenza».

1.60

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».

1.75

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera h), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «ed attraverso l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino; incentivare le operazioni di aggregazione come sopra definite prevedendo una maggiore durata degli affidamenti nonché incentivi per gli enti territoriali concedenti».

1.97

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «distribuzione di gas naturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i piani di investimento ed il rifacimento delle reti e degli impianti, ed individuando clausole sociali a tutela dell'occupazione,».

1.61

SCARABOSIO

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», con le seguenti: «tenendo conto, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalla imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;».

1.76

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, lettera i), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «portando a venti anni il periodo massimo previsto dal comma 2 dello stesso articolo, prevedendo che il servizio possa essere affidato a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive, limitando la quota di ricavi che l'ente territoriale può richiedere al gestore della distribuzione a titolo di canone di concessione o di compenso comunque denominato, prevedendo che il gestore applichi nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi

nazionali di lavoro della categoria e che riutilizzi, nei limiti quantitativi previsti dal contratto di servizio, il personale già impiegato dal precedente gestore».

1.62

GARRAFFA

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) definire le modalità di esercizio della facoltà degli enti locali di trasferire la proprietà delle reti di distribuzione del gas a società di gestione di servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico, prevedendo, altresì, la partecipazione, senza limitazioni, di dette società alla gara di affidamento del servizio stesso;».

1.63

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, NEGRI, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.64

SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo della situazione concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».

1.86

PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas naturale dall'estero riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale e tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero. In particolare dovrà essere mantenuta sino al 31 dicembre 2015 l'imposizione di tetti massimi all'immissione in rete di gas naturale prevista dal comma 3 del citato articolo 19; l'ammontare del tetto dovrà essere pari al 55% nel 2011 e al 50% per ciascun anno successivo sino al 31 dicembre 2015. Il Governo provvederà a definire procedure e modalità attraverso le quali dovrà essere garantito il rispetto dei tetti. Almeno 6 mesi prima della scadenza del 31 dicembre 2015 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno ad una verifica dell'effettivo sviluppo della situazione, concorrenziale e del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, dandone segnalazione al Governo».

1.65

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «nelle forniture di gas dall'estero» aggiungere le seguenti: «garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di paesi fornitori».

1.66

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detta riformulazione è attuata prevedendo, relativamente ai quantitativi di gas conferito nella sede unificata di contrattazione di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), l'assoggettamento al medesimo regime dettato dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quantità di gas autoconsumato».

1.67

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;

l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore;

l-quater) promuovere la concorrenza nel settore del trasporto attraverso la cessione da parte di Snam Rete gas di rami d'azienda locali».

1.77

RUGGERI, MANINETTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) promuovere la concorrenza nel settore della distribuzione locale di elettricità attraverso la cessione da parte di Enel di rami d'azienda relativi alla distribuzione locale, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di mercato della distribuzione elettrica in capo ad un solo operatore, con modalità che ottimizzino la distribuzione locale unificando la distribuzione di elettricità con quella di gas e acqua;

l-ter) promuovere la concorrenza nel mercato del gas attraverso la cessione da parte di ENI di contratti pluriennali di acquisto di gas presso produttori esteri, allo scopo di ridurre al di sotto della soglia del 50% la quota di gas immesso nella rete italiana da parte di un solo operatore».

1.68

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere, nel quadro delle politiche dirette a contenere le emissioni in atmosfera e a garantire la competitività e la sicurezza del sistema attraverso la diversificazione delle fonti produttive, la ricerca e lo sviluppo in materia di energia nucleare e di tecnologie per l'impiego sostenibile del carbone, anche attraverso il coordinamento con le analoghe esperienze a livello europeo».

1.69

GASBARRI, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e le loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».

1.70

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali».

1.71

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) promuovere la liberalizzazione dei mercati locali dell'energia elettrica e del gas favorendo la privatizzazione delle società municipali a controllo pubblico dedicate a questi servizi».

1.72

STEFANI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

1.87

SCARABOSIO

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari;» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

1.98

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «decorsi sessanta giorni» fino a: «dei predetti pareri».

1.99

ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

1.73

SCARABOSIO

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 lettera c) è aggiunto, al termine, il seguente: "non rientrano in tale tipologia impianti alimentati da biomasse che non utilizzino unicamente i combustibili definiti dalla lettera a) del presente articolo; tale tipologia di impianti non si configura come alimentato da fonti rinnovabili".

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è sostituito dal seguente: "La quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,5 punti percentuali".

3. In attuazione del sistema dei certificati verdi cui al decreto legislativo 16 marzo n. 79, confermato quanto disposto dal decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni, godono di una maggiorazione del valore dei certificati verdi definita dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti fonti rinnovabili:

- a) eolico;
- b) gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- c) geotermica;
- d) del moto ondoso;
- e) solare per impianti di tagli superiori a 1000 kW.

Per quanto attiene ad impianti da biomasse agricole si applica quanto disposto dai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificati dai successivi commi 4 e 5 del

presente articolo. All'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle parole: "quindici anni".

4. All'articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "locali agroenergetici" sono sostituite dalle seguenti: «agroenergetici nel raggio di 100 chilometri dall'impianto di utilizzo»;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".

5. Dopo il comma 383, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"383-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione delle filiere agroenergetiche, lo strumento del contratto di programma agroenergetico previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applica anche alle iniziative per la produzione di energia elettrica".

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 è aggiunto il seguente capoverso: ai medesimi impianti, qualora la capacità di generazione sia inferiore ai 100 kW ovvero, per i soli impianti a biomasse, ai 400 kW si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; a tali impianti non si applica quanto disposto dai commi 3 e 4.

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le direttive di cui al comma 1 sono disposte con il prioritario obiettivo di assicurare l'obbligo per il gestore di rete di connettere alla rete nel più breve tempo possibile e in modo prioritario gli impianti alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) comma 1, articolo 2 del presente decreto legislativo che ne facciano richiesta, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni".

8. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è aggiunto il seguente:

"14-bis. È obiettivo prioritario agevolare lo sviluppo di isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali, nonché reti distributive multidirezionali e sistemi automatizzati in grado di prevedere picchi di consumo al fine di agevolare forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e di piccola generazione. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propri decreti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce gli obiettivi e le procedure per il raggiungimento degli obiettivi di cui al periodo precedente, ai quali il Gestore del Sistema Elettrico si conforma. Tali decreti, inoltre, definiscono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione di forme di generazione distribuita da fonti rinnovabili e della piccola generazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, compresi soggetti titolari di partita IVA e forme consortili stesse, nonché semplificazioni amministrative per l'accesso a forme di finanziamento tramite terzi".

Consequentemente all'articolo 2 comma 1 sopprimere le parole: «alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239».

1.0.2

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di prolungare il periodo di validità dei certificati verdi, all'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: quindici anni".

Il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, sono abrogati.

2. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "e fino al 2006" sono soppresse.

3. Al fine di promuovere la concorrenza nella produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie, fermo restando il valore unitario del certificato verde ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pari a 50 MWh, il Gestore del sistema elettrico emette per ciascun impianto un numero di certificati

verdi pari al prodotto della produzione netta da fonti rinnovabili dell'anno precedente moltiplicata per il coefficiente, riferito alla taglia dell'impianto e alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1.

4. Il prezzo dei certificati verdi, riferito al kWh elettrico, non può essere superiore al prezzo massimo di 11,5 centesimi di euro e non può essere inferiore al prezzo minimo di 8,5 centesimi di euro.

5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE, il Gestore del sistema elettrico, su richiesta del produttore è tenuto in ogni caso ad acquistare i certificati verdi anche oltre la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, in conto energia, emessi con le modalità di cui al precedente comma 3, al prezzo minimo fissato al suddetto comma 4, trasferendo i relativi costi sulla componente A3 della tariffa elettrica.

Per le piccole produzioni e per l'autoproduzione di piccole quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili, inferiori al valore che consente l'emissione di un certificato verde, su richiesta del produttore, è assicurata la cessione alla rete, in conto energia al medesimo prezzo di cui al periodo precedente del presente comma e per la stessa durata.

6. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità" sono soppresse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede ogni due anni alla verifica della congruità del prezzo minimo e del prezzo massimo di cui al comma 4 e, se necessario, al loro aggiornamento. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con proprio decreto provvede altresì ad aggiornare e ad integrare i coefficienti di cui alla Tabella 1 includendovi gli impianti cogenerativi di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili, tenendo conto del rendimento complessivo del recupero energetico.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11 comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

9. Con lo stesso decreto è disciplinata la transizione dal previgente sistema di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili alle norme di cui al presente articolo, ferma restando la applicazione di queste ultime anche all'energia prodotta da impianti esistenti, almeno a decorrere dall'anno 2008.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: "alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"».

Allegato 1

Tabella 1

Taglia impianto	Coefficienti dimensionali		
	Fino a 100 kW	Superiore a 100 kW e fino a 1.000 kW	Superiore a 1.000 kW
Fonte			
Coefficienti tipologici (fonte)			
Eolico	1,30	1,15	1,00
Solare fotovoltaico (*)	(*)	(*)	3,60
Geotermico	1,04	0,92	0,80
Idraulico	1,43	1,26	1,10
Biomasse, rifiuti biodegradabili	2,45	2,15	1,85

Biogas e Biomasse, prodotte da attività agricole e da allevamento, da filiera corta (**)	2,93	2,62	2,30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas	1,95	1,73	1,50

(*) Per gli impianti da fonte solare fotovoltaica fino a 1.000 kW si applica il decreto 28 febbraio 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

(**) Filiera corta: entro un raggio di 100 chilometri dall'impianto che le utilizza per la produzione di energia elettrica.

Art. 2

2.1

PINZGER, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 1° giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 1, dopo le parole: «legge 1° giugno 2002, n. 120», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e di carburanti di origine vegetale».

2.4

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «lo sviluppo del solare» sopprimere le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» e inserire le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale e animale».

2.5

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».

2.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «promuovere lo sviluppo delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale nonché delle fonti solari ed eoliche».

2.7

GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».

2.8

[GALARDI](#), [GASBARRI](#), [GARRAFFA](#), [MERCATALI](#), [BANTI](#), [PALUMBO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO₂, per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e calore, e per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno;».

2.9

[MERCATALI](#), [GARRAFFA](#), [GALARDI](#), [GASBARRI](#), [BANTI](#), [PALUMBO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone;».

2.10

[GARRAFFA](#), [MERCATALI](#), [GALARDI](#), [GASBARRI](#), [BANTI](#), [PALUMBO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo delle tecnologie di cattura dell'anidride carbonica e il suo stoccaggio geologico, finalizzata all'utilizzo della medesima quale fonte di energia;».

2.11

[GARRAFFA](#), [MERCATALI](#), [GALARDI](#), [GASBARRI](#), [BANTI](#), [PALUMBO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» *aggiungere le seguenti:* «per promuovere lo sviluppo della ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno quale fonte di energia, in particolare negli usi di trasporto ed in quelli elettrici;».

2.12

[POSSA](#), [CASOLI](#), [STANCA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici» *inserire le seguenti:* «direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico».

2.13

[GASBARRI](#), [GARRAFFA](#), [MERCATALI](#), [GALARDI](#), [BANTI](#), [PALUMBO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;» *aggiungere le seguenti:* «per migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti, con particolare riguardo al trasporto pubblico;».

2.14

[POSSA](#), [CASOLI](#), [STANCA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «per la ridefinizione del sistema fiscale» *fino alle parole:* «disposizioni vigenti».

2.59

[VENTUCCI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la ridefinizione del sistema fiscale» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «[...]»; per l'incentivazione finanziaria e per la ridefinizione del sistema fiscale dell'accisa e degli autoveicoli ai fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti».

2.15

[PECORARO SCANIO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto ai commi 382 e 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.16

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.17

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «attuativi» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo».

2.18

GARRAFA, BANTI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere, anche attraverso incentivi ed agevolazioni fiscali, lo sviluppo del mercato delle società che forniscono servizi per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali, in ciò favorendo, sia a livello pubblico che privato, la diffusione di contratti pluriennali di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica».

Consequentemente:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera c) dopo le parole: «*standard* elevati di efficienza» aggiungere le seguenti: «nonché verso la stipula di contratti di gestione integrata di servizi con finalità di risparmio ed efficienza energetica, quale il servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere» aggiungere le seguenti: «a-bis».

2.19

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) garantire, nell'ambito dell'incentivazione alle fonti rinnovabili di cui al comma 1, il ricorso a formule che differenzino e valorizzino le diverse fonti in ragione della sostenibilità ambientale delle stesse, nonché riservare tali incentivi alle sole fonti definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE.

2.60

ALFONZI, ALLOCCA

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedere analoghi meccanismi per l'utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica anche in campo industriale, quali i motori ad alta efficienza energetica e trasformatori a perdite ridotte, prevedendo le opportune azioni di informazione nei confronti degli utilizzatori finali; introdurre altresì meccanismi per innalzare il fattore di potenza costi a 0,95 in linea con gli *standard* europei;».*

2.20

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevedere a favore degli impianti operanti in regime di scambio sul posto alimentati da fonti rinnovabili, come definiti dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, o di grande taglia, purché prevalentemente destinati ad autoproduzione così come definita dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni, la massima semplificazione amministrativa, anche in materia di allaccio obbligatorio alla rete energetica nazionale;».

2.21

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) «prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-quater

della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».

2.22

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, del solare termico e fotovoltaico e delle fonti eoliche la massima semplificazione amministrativa e le misure necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali di cui all'articolo 2-*quater* della legge 11 marzo 2006 n. 81 successivamente modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, infine, predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivanti, necessarie a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta».

2.23

MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, PALUMBO, BANTI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «a favore del solare termico e fotovoltaico, dei carburanti di origine vegetale e dell'idroelettrico ad acqua fluente senza derivazione».

2.24

GASBARRI, GALARDI, MERCATALI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.26

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.27

STEFANI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.28

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «a favore del solare termico e fotovoltaico» inserire le seguenti: «, dell'idroelettrico di piccola taglia, del minieolico, della generazione distribuita da biomassa vegetale, della geotermia di piccola taglia in pompa di calore».

2.29

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «fotovoltaico» aggiungere le parole: «, dello sfruttamento energetico dei rifiuti».

2.30

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e dei carburanti di origine vegetale» con le seguenti: «e delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale».

2.31

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «carburanti di origine vegetale» aggiungere le seguenti: «e delle biomasse».

2.32

GASBARRI, GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) prevedere a favore delle agrienergie, ivi compresi i biocarburanti ed i biocombustibili, derivanti dall'utilizzo delle biomasse di origine vegetale ed animale, la massima semplificazione amministrativa e le misure massime necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali;

d-ter) predisporre uno specifico Piano nazionale agroenergetico, d'intesa con le Regioni, contenente norme fiscali ed incentivi necessari a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole delle biomasse da loro prodotte ai fini della diretta utilizzazione e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta;».

2.33

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo di cui al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.34

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) «prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricolo ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».

2.35

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».

2.36

PINZGER, TONINI

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «ad uso civile,» inserire le seguenti: «e per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e Bolzano,».

2.37

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

2.38

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».

2.39

MOLINARI, TONINI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;».

2.40

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PETERLINI, PERRIN, PINZGER

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;

2.41

THALER AUSSERHOFER, TONINI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi fiscali a favore di impianti e reti di teleriscaldamento ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F che producono energia utilizzando prevalentemente fonti rinnovabili;

2.42

MERCATALI, GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi per l'installazione di impianti di generazione del calore da fonti rinnovabili, anche di origine agricola ad uso civile ed agricolo».

2.43

GALARDI, MERCATALI, GASBARRI, GARRAFFA, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere incentivi, anche in conto capitale, per l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici privati a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3».

2.44

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e del risparmio energetico».

2.45

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera f), aggiungere, dopo le parole: «obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili» le seguenti: «e del risparmio energetico».

2.61

VENTUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale, con particolare riferimento al GPL ed al metano per autotrazione, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3;»

2.46

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 3», con le seguenti: «al fondo istituito al comma 363 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

2.47

GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;».

2.48

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».

2.49

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 2 dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) introdurre i certificati verdi agricoli di cui possono beneficiare solo gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole che utilizzano le biomasse da loro prodotte prevedendo una maggiore durata ed una maggiorazione del valore dei relativi titoli rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79».

2.50

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) semplificare le procedure, anche dal punto di vista fiscale e finanziario, per l'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a finanziamento tramite terzi con il fine di liberalizzare il mercato dell'energia e di sviluppare il mercato dei servizi energetici;».

2.51

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppare gli strumenti normativi e amministrativi, in attuazione della direttiva 2003/87/CE, per il trasferimento di risorse dall'acquisizione di quote sul mercato delle emissioni all'investimento duraturo in produzione di energia rinnovabile come definita all'art. 2 della direttiva 2001/77/CE;».

2.52

PECORARO SCANIO, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie nella rete di distribuzione dell'energia con il fine di avviare isole energetiche efficienti e bacini energetici territoriali;».

2.57

SCARABOSIO

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia».

2.53

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PERRIN, BOSONE

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere la possibilità, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con data di entrata in esercizio tra l'11 novembre 1997 ed il 10 aprile 1999, di poter fruire dei certificati verdi».

2.54

GARRAFFA, MERCATALI, GALARDI, GASBARRI, BANTI, PALUMBO

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere apposite misure per lo sviluppo della microgenerazione;».

2.55

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica mediante per le seguenti fonti rinnovabili (energia geotermica, energia idroelettrica, energia eolica, energia da biomasse, energia da termovalorizzatori di RSU, energia da impianti solari termici) prevedere per il riassetto degli incentivi il sistema dei certificati verdi».

2.56

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) circa il riassetto degli incentivi relativi alla produzione di energia elettrica per via solare fotovoltaica prevedere unicamente un finanziamento pubblico a carico dello Stato».

2.62

GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) a prevedere che i contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, siano applicabili anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia».

2.63

GALARDI, GARRAFFA, MERCATALI, GASBARRI

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo dell'energia geotermica da parte delle imprese;».

2.58

SCARABOSIO

Al comma 4, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sopprimere le seguenti: «decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri».

2.0.1

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

1. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" sono aggiunte le seguenti: "e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

2. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "o altro soggetto istituzionale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle Province delegate".

3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso di motivato dissenso, purchè non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano".

4. Al secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "in ogni caso" sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione degli impianti" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale".

5. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: "di cui all'art. 2, comma 2 lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)".

6. Al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

"Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, nonché agli impianti di microgenerazione di cui al comma 85 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

7. Al comma 6 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delle regioni" sono aggiunte le seguenti: "dei Comuni, delle Comunità Montane". La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Dopo il comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida; in ogni caso a far tempo dalla data di entrata in vigore delle linee guida cessano di avere efficacia le contrastanti disposizioni regionali di ogni fonte".

9. Per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 così come introdotto dal comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione giudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

11. L'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determina la sospensione, per la durata della vita dell'impianto, degli usi civici eventualmente gravanti sui beni necessari alla sua realizzazione».

Tabella A

FONTESOGIE

Eolica

60KW

Solare fotovoltaica

30KW

Idraulica	100 KW
Biomasse	200 KW
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 KW

2.0.2

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 23 della Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell'art. 2, comma 24, lett. b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;

i) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati, senza costi eccessivi, i necessari interventi di adeguamento;

l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili».

2.0.3

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica)

1. L'articolo 25 della legge 25 agosto 1991, n. 282 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. – Nell'ambito dell'ENEA è istituita un'Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica (di seguito Agenzia) che svolge le seguenti attività:

a) supporto tecnico-scientifico per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali per la diffusione, la localizzazione e la realizzazione, con le migliori tecniche disponibili, di impianti, apparecchiature e interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

b) consulenza tecnico-scientifica per la diffusione delle migliori tecniche disponibili e delle buone pratiche, per soggetti pubblici e privati, in materia di fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica;

c) raccolta, analisi, diffusione, anche con appositi manuali, pubblicazioni e per via informatica, accessibile a chiunque, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili, con valutazione di costi e benefici, degli incentivi offerti dalla legislazione vigente e delle modalità per

accedervi, delle corrette procedure per la realizzazione degli impianti e degli interventi, in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, dotata di autonomia funzionale, sono stabiliti con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Con tale regolamento si provvede anche a coordinare l'attività dell'Agenzia con le altre attività dell'ENEA e con i suoi organi.

3. L'Agenzia è diretta da un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4. In fase di avvio e di prima applicazione delle presenti norme, la dotazione di personale necessario per le attività dell'Agenzia, nel numero di non meno di trecento unità, è assicurata con l'impiego di personale dell'ENEA, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti i sindacati interni.

5. Le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia sono assicurate dalle dotazioni finanziarie dell'ENEA, oltre ai proventi delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Con legge finanziaria sono stabilite le successive dotazioni di personale e di risorse finanziarie dell'Agenzia"».

2.0.4

RONCHI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, BELLINI, CONFALONIERI, MONGIELLO, BRUNO, FAZIO, MOLINARI, MERCATALI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi 90 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di energie rinnovabili o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro dello sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza, provvede in via sostitutiva nominando un commissario *ad acta*.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese».

Conseguentemente sopprimere la lettera f) del comma 2, dell'articolo 2.

Art. 3

3.4

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

3.1

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».

3.2

MOLINARI, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «per finalità sociali», inserire le seguenti: «e per supportare lo sviluppo territoriale in zone disagiate,».

3.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di introdurre elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità sul libero mercato tra differenti categorie di consumatori non domestici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 ed alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 al 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 4

4.5

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

4.4

SCARABOSIO

Al comma 1, dopo le parole: «regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso le associazioni rappresentative degli stessi».

4.1

MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, BOSONE, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica».

4.2

MOLINARI, TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «di nuove infrastrutture» inserire le seguenti: «di produzione idroelettrica,».

4.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «di importazione di energia elettrica o gas naturale» aggiungere le seguenti: «compresi gli impianti rigassificatori».

4.0.1

VALDITARA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. È fatto obbligo di installare nelle unità immobiliari di nuova costruzione, ultimate a partire da 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulle unità immobiliari che a decorrere dallo stesso termine siano state soggette a integrale ristrutturazione, dispositivi rilevatori di fughe di gas e di monossido di carbonio con blocco del combustibile gassoso.

2. Ai costruttori e ai proprietari che non ottemperino all'obbligo di cui al comma 1 è applicata una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive vengono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1».

4.0.2

FILIPPI, BANTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica in materia di erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni)

1. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1983, n. 8, si interpreta nel senso che gli impianti non previsti per il funzionamento a carbone sono quelli che concretamente non possono funzionare a carbone.

Art. 5

5.1

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere l'articolo.

5.2

MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere l'articolo.

5.3

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 1.

5.8

GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al fine di promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza nella gestione dei servizi idrici e di garantire i diritti dei consumatori e degli utenti, ferme restando le competenze di regioni ed enti locali e le disposizioni circa il regime pubblico delle risorse idriche e della gestione dei servizi idrici, le funzioni di regolazione e controllo attualmente svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), dal Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dall'Osservatorio sui servizi idrici di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 36 del 1994 sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che le esercita anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia di tutela delle risorse idriche.

01-bis. Ai fini di cui al comma 01, oltre a esercitare i poteri generali di cui all'articolo 2 della legge n. 481 del 1995, l'Autorità:

a) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni alle amministrazioni competenti in base all'andamento delle gestioni e alle esigenze degli utenti; i soggetti che non si adeguino a dette proposte sono tenuti a darne comunicazione motivata all'Autorità;

b) definisce indici di produttività per la valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

c) determina parametri e criteri per la definizione delle tariffe in armonia con i principi fissati dalla legge n. 481 del 1995, controllando le tariffe praticate e verificando il rispetto dei criteri fissati;

d) definisce i livelli generali e specifici di qualità del servizio, determinando obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di loro violazione, e controlla che i gestori adottino e rendano pubblici gli *standard* dei singoli servizi, verificandone il rispetto;

e) individua situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, intervenendo se del caso con provvedimenti sanzionatori;

f) richiede informazioni e documentazioni agli esercenti anche svolgendo poteri di acquisizione, accesso ed ispezione in conformità alla disciplina prevista dalla legge n. 481 del 1995 e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino all'1 per cento dei ricavi ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti o intralciano l'accesso o le ispezioni, e irrogando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino al 5 per cento dei ricavi ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri;

g) definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti, e svolge attività consultive nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni;

h) formula proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione ed invia al Governo e al Parlamento, secondo le procedure di cui all'articolo 21 della presente legge, una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici ai consumatori e agli utenti.

01-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità è aumentato di trenta unità. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il trenta per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale e agli esperti del Cipe e del Nars e al personale del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio sui servizi idrici. All'onere aggiuntivo derivante dall'estensione delle competenze dell'Autorità, si provvede mediante un contributo versato dai gestori dei servizi idrici integrati in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno.

01-quater. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, la Commissione bicamerale di cui all'articolo 21 della presente legge e l'Autorità, è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore idrico e ambientale in modo coerente con la presente legge e con le funzioni di regolazione e di vigilanza dalla stessa attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione, o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 6, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) l'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b-bis) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».

5.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE

Sopprimere il comma 2.

5.5

PINZGER, TONINI

Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».

5.6

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, BOSONE

Al comma 2, dopo la parola: «definisce» inserire le parole: «d'intesa con le amministrazioni locali competenti».

5.7

POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, e a riequilibrare» fino alle parole: «concorrenza e del mercato».

5.0.1

PINZGER, TONINI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:

Art. 16-bis. – *(Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano)*. – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12«.

5.0.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, MOLINARI, BOSONE

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 16 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, inserire il seguente:

Art. 16-bis. – *(Prerogative della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano)*. – 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è demandato alle norme di attuazione dei relativi statuti.

2. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12«.

Art. 6

6.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6.2

GALARDI, GARRAFFA, GASBARRI, MERCATALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) l'articolo I, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e, a decorrere dalla suddetta data si applica l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b-bis) gli articoli I e 2 del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;».

6.0.1

MONTINO

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 127, titolo V, della Costituzione, sono tenute ad emanare apposite norme idonee alla raccolta, da parte dei proprietari di tutti gli immobili, in un unico fascicolo informatico, di tutte le certificazioni e nulla osta previsti da leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento alla presente legge, alla legge 5 marzo 1990, n. 46, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 14

agosto 1996, n. 494 e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, ai fini degli accertamenti ed aggiornamenti necessari».

ORDINI DEL GIORNO

0/691/1/10

STEFANI, POLLEDRI, POSSA, PARAVIA, STRACQUADANIO, RUGGERI

La Commissione,

premessi che:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha istituito l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) disponendo, all'art. 2, comma 7, che essa debba essere composta dal presidente e da due membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e parere delle competenti Commissioni parlamentari;

l'art. 1, comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239, a modifica della legge citata, ha elevato da due a cinque il numero dei membri dell'Autorità, disponendo che la nomina dei due nuovi componenti sarebbe dovuta avvenire entro il 27 novembre 2004;

il Governo ha segnalato a questa Commissione la necessità di provvedere allo stralcio dal disegno di legge in esame, tra le altre, della disposizione contenuta nell'art. 5, concernente la ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in quanto tale materia è oggetto del disegno di legge di riforma delle Authorities, approvato dal Governo il 2 febbraio scorso;

conseguentemente, dovrà essere anche stralciata la lett. b) del comma 1 dell'art. 6 del disegno di legge in esame che è volta ad abrogare le citate disposizioni che hanno elevato da due a quattro i membri dell'Autorità;

dal 14 luglio del 2004 l'Autorità ha solo due componenti, il Presidente ed un membro, avendo l'altro rassegnato le proprie dimissioni,

impegna il Governo:

a designare i tre membri mancanti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas allo scopo di dare a tale Organo la composizione collegiale prevista dalla vigente normativa e di non protrarre ulteriormente l'inadempimento agli obblighi da essa imposti.

0/691/2/10

GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, GARRAFFA

Il Senato

premessi che,

l'Italia è il paese geotermicamente più dotato di tutta Europa, elemento testimoniato dai numerosi vulcani, dai soffioni boraciferi, dalle sorgenti termominerali presenti sul territorio nazionale;

il primo sfruttamento mondiale dell'energia geotermica è stato adottato in Italia ed in particolare a Larderello e Castelnuovo Val di Cecina, nella regione Toscana, fin dal 1827 il cui calore veniva usato per uso industriale;

l'Italia complessivamente, grazie all'energia geotermica, produce ogni anno circa 5 miliardi di kWh di energia elettrica pari al fabbisogno energetico di 2 milioni di famiglie italiane. In questo modo vengono risparmiate quindi 1.100.000 tonnellate equivalenti di petrolio ed è possibile evitare l'emissione di 3,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;

l'energia geotermica può essere inoltre utilizzata per altri usi come ad esempio il riscaldamento, a basso costo, ad uso domestico delle abitazioni;

la risorsa geotermica è una fonte naturale di energia pulita e rinnovabile. Si tratta di energia inesauribile nel tempo e in grado di contribuire ai crescenti bisogni energetici della popolazione senza compromettere l'ambiente e le risorse per le generazioni future;

l'uso di una energia pulita e rinnovabile contribuisce in maniera decisiva a diminuire le emissioni inquinanti di gas serra. Una scelta ed un indirizzo politico che rientra pienamente negli impegni presi dal nostro paese per rispettare le indicazioni contenute nel protocollo di Kyoto,

impegna il Governo:

a prevedere apposite misure per agevolare la diffusione e l'utilizzo da parte delle imprese del calore geotermico e a consentire l'utilizzo dei contributi sull'energia geotermica previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete alimentata da energia geotermica, coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2007

38^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **SCARABOSIO** illustra l'emendamento 1.38 che si propone di precisare i criteri cui il legislatore delegato dovrà attenersi al fine di dare attuazione alla disciplina in tema di separazione funzionale contenuta nelle direttive comunitarie n. 54 del 2003 e n. 55 del 2003. Ai fini della piena apertura dei mercati energetici, è indispensabile assicurare la neutralità dei gestori delle reti al fine di favorirne, da un lato, l'adeguato sviluppo e, dall'altro, di garantire pienamente la non discriminazione dei terzi nell'accesso alle medesime. La terzietà del gestore rispetto ad interessi commerciali nei segmenti a monte e a valle assicura che lo sviluppo delle infrastrutture avvenga sulla base delle esigenze e degli interessi dei consumatori e del mercato e non sia piegato a logiche meramente speculative e di perseguimento di specifici interessi aziendali. L'emendamento proposto ha anche il pregio (nel riprendere la formulazione già contenuta nel decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239) di determinare l'allineamento della disciplina dello scorporo del trasporto del gas a quella già operante per lo scorporo della trasmissione di elettricità. Il mantenimento del carattere pubblico delle gestioni è indispensabile per tutelare gli interessi nazionali nella gestione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese rispetto all'eventualità che Stati esteri extracomunitari che hanno rilevanti interessi nella produzione ed esportazione di gas naturale possano acquisirne il controllo.

Ritiene opportuno segnalare che la terzietà dell'infrastruttura, derivante dall'applicazione dell'emendamento proposto, non osta affatto alle politiche commerciali delle imprese italiane attive nell'importazione di gas naturale e non preclude la stipulazione di contratti di trasporto asserviti a contratti di approvvigionamento di lungo periodo. L'argomento secondo cui solo chi dispone della proprietà delle infrastrutture di trasporto di gas è in grado di negoziare efficacemente con controparti estere contratti di approvvigionamento è superato anche dagli effetti che la separazione e le politiche nazionali e comunitarie in tema di infrastrutture determineranno sul sistema. In primo luogo va considerato che il previsto ingente sviluppo delle infrastrutture (attraverso la realizzazione di terminali di gas naturale liquefatto e nuovi gasdotti di importazione) dovrebbe garantire disponibilità di capacità di trasporto in termini tali da coprire pienamente il fabbisogno nazionale.

In secondo luogo, anche qualora le infrastrutture esistenti non fossero sufficienti a coprire integralmente la domanda, il proprietario e gestore dell'infrastruttura che, come noto, svolge un'attività regolata a condizioni economicamente incentivanti, avrà ogni interesse a promuovere lo sviluppo di eventuali nuove infrastrutture che fossero necessarie alla stipulazione di contratti di lungo periodo di importazione di gas naturale.

Il senatore **PINZGER** (*Aut*) illustra l'emendamento 1.39 (di identico contenuto all'1.40), osservando che la lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, riflette il principio comunitario della tutela della concorrenza, prevedendo separazioni societarie rigide tra i soggetti operanti nelle varie fasi della filiera (stoccaggio, produzione, approvvigionamento, distribuzione e vendita). Le dimensioni del territorio provinciale, egli prosegue, in caso di autonomi assetti societari di fatto consente difficilmente la sussistenza di soggetti operatori. Per questo è opportuno richiamare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 79 del 1999, delegando così il Governo ad individuare territori (quali il Trentino Alto Adige e le Isole) con le predette caratteristiche.

Il senatore **POSSA** (*FI*) dà conto dell'emendamento 1.41 (identico all'1.42 e all'1.43), ricordando come i Gruppi di maggioranza avessero già affrontato nella precedente legislatura la questione della separazione proprietaria tra le imprese operanti nelle attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale e quelle operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita. Esprime un orientamento favorevole alla posticipazione, a lungo termine, della decisione sulla questione della separazione fra SNAM e Eni, in considerazione dei rilevanti mutamenti intervenuti sullo scenario internazionale, caratterizzato dalla significativa presenza di operatori appartenenti alla federazione russa. Riepiloga poi le scelte compiute in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria, per quel che concerne in particolare la dismissione delle quote di partecipazione al capitale della società Snam Rete Gas da parte del Gruppo Eni. Con riguardo alla proposta emendativa in esame sottolinea che essa, nonostante la sua natura soppressiva, non costituirebbe, ove approvata, un ostacolo di carattere normativo all'attuazione delle politiche del Governo.

Il senatore **STEFANI** (*LNP*) richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Possa, con riferimento all'emendamento 1.43 dà conto della possibilità di un mutamento negli orientamenti delle istituzioni comunitarie in materia di separazione degli assetti proprietari nei settori della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale.

Il senatore **BANTI** (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.45, volto a precisare il dettato normativo della disposizione recata dalla lettera g), nella prospettiva di soddisfare l'esigenza di tutela della concorrenza nei settori energetici considerati.

Si intende quindi illustrato l'emendamento 1.96.

Illustra l'emendamento 1.46 (identico all'1.47), il senatore **POSSA** (*FI*), il quale sottolinea come l'introduzione di limiti alla partecipazione azionaria oppure di forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione approvvigionamento e vendita di elettricità e di gas naturale si giustifichino soltanto se gli altri Stati membri dell'Unione europea adottino previsioni analoghe nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*), illustra l'emendamento 1.48, che è diretto a specificare che il principio della separazione degli assetti proprietari è subordinato all'adozione da parte dell'Unione europea di norme uniformi in materia, dal momento che, in caso contrario, si determinerebbe una perdita di competitività sul mercato comune da parte degli operatori italiani del settore.

L'emendamento 1.49 si dà quindi per illustrato.

Nell'illustrare l'emendamento 1.50, il senatore **POSSA** (*FI*) sottolinea che esso prevede una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, al fine di assicurare un tempestivo accesso ai dati dei consumi sul periodo considerato, detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura stesso. Precisa inoltre che il criterio di remunerazione per la messa a disposizione per le misure dei consumi si deve fondare esclusivamente su tariffe legate ai costi sostenuti, e definite dall'autorità di settore.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.51, 1.52, 1.53 e 1.83.

Il senatore **BANTI** (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.84, che è ispirato a due criteri: da un lato quello di indirizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale a gestire i flussi di energia, assicurando la sicurezza l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio; dall'altro quello che prevede che gli investimenti di manutenzione e sviluppo della rete siano deliberati mediante apposite gare ad evidenza pubblica per tutte le nuove infrastrutture.

L'emendamento 1.54 illustrato dal senatore **POSSA** (*FI*), prevede l'incorporazione nell'ambito del Gestore dei servizi elettrici della Cassa conguaglio per il settore elettrico, affidando altresì ad esso il compito della raccolta di dati di misura dei consumi dei clienti e della loro pronta messa a disposizione degli interessati.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) svolge alcune considerazioni di carattere generale sul complesso delle proposte emendative riferite alla lettera g) del comma 2, dell'articolo 1. Ricorda che una specifica disposizione della legge finanziaria per il 2007 prevede la limitazione della partecipazione azionaria dell'ENI al capitale della Snam rete gas fino alla misura del 20 per cento, rinviando ad un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la determinazione delle modalità di dismissione delle quote in eccesso. Sottolinea pertanto che l'obiettivo della separazione della proprietà tra l'impresa che si occupa delle reti e degli impianti e quella incaricata della produzione e dell'approvvigionamento riveste grande valore strategico e può essere raggiunto attraverso la scelta compiuta dall'Esecutivo. Cita quindi, a titolo di esempio positivo, l'esperienza della società Terna, in seguito alla sua fuoriuscita dal Gruppo ENI. L'indipendenza della società affidataria della gestione della rete assume inoltre una particolare importanza nell'ottica di apportare concreti vantaggi alle diverse categorie di utenti nonché al sistema delle imprese.

Si intende quindi illustrato l'emendamento 1.55.

Il presidente **SCARABOSIO**, dopo aver ritirato l'emendamento 1.85, illustra l'emendamento 1.56 sottolineando che la dimensione comunale delle concessioni di distribuzione del gas appare (soprattutto nel caso dei comuni di minori dimensioni) confliggente con ovvie esigenze di efficienza ed economicità delle gestioni. L'individuazione di ambiti di concessione sovracomunali e di bacini minimi di utenza appare quindi ormai necessaria. In particolare, dal punto di vista degli operatori e dei clienti, l'aggregazione delle concessioni consentirebbe l'ottimizzazione dei costi gestionali anche a beneficio dei consumatori: la tariffa di distribuzione, infatti, riconosce ai distributori, oltre alla remunerazione del capitale investito, anche la copertura dei costi operativi effettivamente sostenuti. Pertanto, una contrazione di questi ultimi potrebbe determinare una riduzione della tariffa di distribuzione; limiterebbe l'accesso alle gare solo ad imprese di dimensioni tali da garantirne l'affidabilità anche nel rispetto degli standard qualitativi di erogazione del servizio; determinerebbe una riduzione dei costi di gara che, nel caso delle concessioni di piccole dimensioni, possono rendere antieconomica anche la sola partecipazione delle imprese. Dal punto di vista delle amministrazioni concedenti, invece, l'aggregazione, nel determinare recuperi di efficienza per gli operatori, potrebbe consentire di ricevere, fra l'altro, canoni di concessione più elevati. Va poi considerato che l'aggregazione delle concessioni consentirebbe l'ottimizzazione dell'assetto gestionale di infrastrutture (reti, cabine di decompressione) che non sempre seguono una rigida logica di delimitazione territoriale (esempio di impianti interconnessi su territori comunali contigui). L'esigenza di aggregazione territoriale dei gestori finalizzata all'ottenimento di livelli più alti di funzionalità non appare invece presente nel caso della distribuzione di energia elettrica. Contrariamente a quanto accade nella distribuzione del gas, infatti, i distributori elettrici sono nella maggior parte dei casi di dimensioni consistenti e servono un bacino di utenza territorialmente adeguato, con alcune eccezioni di modesta rilevanza complessiva. Nel caso della distribuzione elettrica, anzi, sarebbe opportuna l'individuazione di misure atte a contenere le quote di mercato detenute dall'operatore dominante.

Il senatore **POSSA** (*FI*) ritira l'emendamento 1.57.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.58.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*) illustra l'emendamento 1.74 che chiarisce la portata e l'ambito di applicazione della lettera h) del comma 2, dell'articolo 1, ricomprendendovi anche i servizi relativi all'elettricità, al gas naturale, all'acqua e all'igiene urbana.

Il senatore **PINZGER** (*Aut*), illustrando l'emendamento 1.59, sottolinea che la specifica morfologia territoriale della provincia di Bolzano e le caratteristiche di stagionalità turistica, hanno evidenti riflessi sui costi di gestione per far fronte alle punte di consumi. L'emendamento, ove approvato, consentirebbe infatti di modulare, almeno per quanto riguarda il gas naturale e il teleriscaldamento, le tariffe per tenere conto dei maggiori costi (senza aggravii eccessivi per il cliente finale).

L'emendamento 1.60 si intende quindi illustrato.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*) illustra l'emendamento 1.75, volto a stabilire l'obbligo di affidare unitariamente la gestione del servizio dell'intero bacino di utenza, incentivando le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, con una maggiore durata degli affidamenti e la concessione di incentivi per gli enti territoriali interessati. L'intervento, egli precisa, si muove nella prospettiva di promuovere la concorrenza nel settore considerato.

L'emendamento 1.97 si dà per illustrato.

Il presidente **SCARABOSIO** dà conto delle finalità dell'emendamento 1.61. Una più puntuale definizione dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione di gas appare opportuna, infatti, per un serie di motivi. Innanzitutto, essa determinerà l'applicazione di criteri di valutazione omogenei destinati a valere indistintamente su tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo, in sede di definizione dei criteri il legislatore potrà valorizzare adeguatamente la valutazione sulle offerte qualitative e progettuali ora molto spesso sacrificate a vantaggio della sola offerta economica (il canone che deve essere corrisposto all'amministrazione concedente) che in alcuni casi è arrivata a pesare per oltre l'80 per cento del punteggio assegnato. La valorizzazione, attraverso una più corretta ponderazione delle offerte qualitative e progettuali, della competenza e professionalità delle imprese partecipanti alla gara garantisce l'interesse delle amministrazioni concedenti ad una affidabile erogazione del servizio. Va poi considerato che gli aspetti qualitativi e progettuali sono quelli che maggiormente assicurano il perseguimento dell'interesse degli utenti all'erogazione di un servizio di livello elevato (ovviamente in termini migliorativi rispetto agli *standard* minimi imposti dall'Autorità destinati a valere in ogni caso) e all'implementazione delle reti di distribuzione sul territorio. Da ultimo, anche in relazione alle considerazioni sopra svolte, appare indispensabile la definizione di parametri che consentano di individuare le offerte economiche connotate da profili di anomalia che dovrebbero essere escluse dalle gare.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 1.76, osservando che esso si propone di rimediare ad una grave situazione che oggi si verifica negli affidamenti per la gestione del servizio di distribuzione del gas.

L'eccessiva brevità (dodici anni) del periodo previsto dal decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 rischia di compromettere la programmazione degli investimenti, gran parte dei quali prevedono periodi di ammortamento superiori a dodici anni, e più in generale pone il gestore in una logica di breve periodo (una sorta di "mordi e fuggi"), che massimizza i profitti a scapito della qualità del servizio e della cura degli impianti. Inoltre, la mancata chiarezza in ordine all'affidamento dei servizi pubblici locali a società a capitale misto pubblico-privato che abbiano scelto il *partner* mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica rischia di escludere una modalità di affidamento che si sta rivelando la più adatta, specie dove l'Ente territoriale è già presente sul territorio con proprie strutture operative storicamente radicate nella comunità locale per lo svolgimento del servizio pubblico. Oltre ad ampliare la gamma degli strumenti di confronto competitivo a disposizione, occorre ricordare che l'affidamento ad una società mista favorisce lo sviluppo di operatori *multiutility* con maggiori dimensioni tecniche ed economiche e permette agli Enti locali di ridurre il fabbisogno finanziario attraverso la vendita delle quote di servizi di loro proprietà secondo quanto più volte indicato dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. Nel complesso, queste due previsioni – l'allungamento degli affidamenti ed il partenariato pubblico-privato – consentono di allineare la normativa in materia di distribuzione del gas a quella degli altri servizi a rete sia italiani che europei, rimediando ad una anomalia che penalizza gravemente il settore. L'imposizione di un limite alla quota di tariffa di distribuzione che le amministrazioni locali possono richiedere a titolo di canone di concessione o ad altro titolo al

gestore affidatario si rende necessaria per evitare che la selezione dei gestori avvenga esclusivamente sulla base di tale elemento, con il rischio di far passare in secondo piano la cura degli impianti, la sicurezza, la qualità del servizio. L'obbligo di impiegare il personale già in forza al gestore uscente, al di là del suo significato "sociale", risponde ad una logica di continuità della gestione e quindi di sicurezza e qualità. Da ciò non derivano fenomeni di sovradimensionamento degli organici in quanto ciò avviene nei limiti delle risorse previste dai contratti di servizio, predisposti dagli enti locali, che disciplinano lo svolgimento dell'attività. La moratoria indicata nell'emendamento appare necessaria al fine di assicurare un ordinato avvio delle nuove procedure concorsuali in capo agli Enti concedenti e consentire agli operatori del mercato di prepararsi adeguatamente al nuovo ordinamento.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.62 e 1.63.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 1.64 (di contenuto identico all'1.86), osservando che l'attuale formulazione dell'articolo è eccessivamente generica ed ambigua: in particolare, risulta scarsamente comprensibile il riferimento al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di gas naturale, provvedimento per sua natura autoapplicativo e che non richiede una specifica normativa di recepimento. Inoltre, il riferimento a presunte condizioni di reciprocità con imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea (dove di norma il processo di liberalizzazione non è nemmeno stato avviato) potrebbe essere addirittura controproducente, agendo come ostacolo ad una piena liberalizzazione del mercato nel nostro Paese. La formulazione proposta sottolinea invece correttamente l'importanza della tematica della terziarietà dei gasdotti collegati all'Italia, oggetto di specifica segnalazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica a Governo e Parlamento già da gennaio 2005. L'Autorità in particolare segnalava come: "gli approvvigionamenti da parte di nuovi soggetti attivi nel commercio del gas in Italia dipendono nella maggioranza dei casi, per quantità e prezzi, dalle cessioni di gas e capacità di trasporto effettuate dall'Eni all'estero, attraverso la vendita di gas e di capacità di trasporto. In tal modo l'Eni ha la possibilità di scegliere i propri principali "competitori". Le quantità di gas importate e totalmente fuori dal controllo dell'Eni sono inferiori al 10 per cento e sono state spesso acquistate a prezzi più alti rispetto a quelli del soggetto dominante."

In tale situazione, e tenuto conto della posizione tuttora largamente dominante di Eni nel mercato nazionale del gas, è da escludere che i tetti possano essere eliminati alla scadenza inizialmente fissata dal legislatore italiano. Il problema appare semmai quello di stabilire in primo luogo sino a che data essi debbano essere mantenuti e, in secondo luogo, in che misura debbano essere abbassati per ridurre maggiormente il potere di mercato dell'Eni. A tale proposito, nell'ottica di promuovere un minor livello di concentrazione nell'offerta di gas naturale, sembra opportuno che il Governo disponga affinché i tetti *antitrust* siano resi più severi e prolungati sino al 2015, quando l'entrata in funzione di infrastrutture di approvvigionamento realmente terze oggi in fase di realizzazione o di avanzata progettazione potrà avere efficacemente dispiegato i propri effetti di natura protoconcorrenziale. E' altresì opportuno che la definitiva eliminazione dei suddetti tetti sia subordinata ad una verifica da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dell'Autorità *antitrust* dell'effettivo livello di concorrenzialità e di possibilità di libero accesso ai mercati esteri raggiunto al 2015.

Si dà per illustrato l'emendamento 1.65.

Illustra l'emendamento 1.66 il senatore **MANINETTI** (UDC), il quale chiarisce che per "sede unificata di contrattazione" si deve intendere sia l'attuale sistema di contrattazione bilaterale, chiamato "Punto di scambio virtuale", sia il sistema che si creerà con la transizione verso il mercato regolamentato del gas (la cosiddetta Borsa del Gas) previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'emendamento consente di sottrarre dal conteggio dei cosiddetti "tetti *antitrust*", previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2000 per limitare il gas immesso e venduto dall'operatore dominante, il gas ceduto nella sede unificata di contrattazione. L'emendamento incentiva la scelta dell'operatore dominante di cedere gas sul mercato all'ingrosso regolamentato con conseguenti effetti pro concorrenziali. I quantitativi ceduti sul mercato andrebbero a incrementare la liquidità del sistema gas, creando le condizioni per la nascita di un *hub*, e costituirebbero una fonte di approvvigionamento all'ingrosso disponibile a tutti gli operatori del mercato italiano del gas. La stessa Commissione ha riconosciuto che, in ragione del fatto che la maggior parte della produzione nazionale e delle importazioni sono

controllate dagli *incumbents*, gli *hub* sono una importante fonte potenziale di gas per gli operatori nuovi entranti. Quindi, poiché si tratta di un provvedimento che ha come conseguenza lo sviluppo della concorrenza ed ha quindi obiettivi analoghi a quelli garantiti dalle soglie previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2000, è coerente che i volumi venduti in tale sede siano sottratti dal conteggio dei tetti *antitrust*.

Si intende quindi illustrato l'emendamento 1.67.

Il senatore **MANINETTI** (UDC) ritira l'emendamento 1.77.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 1.68 sottolineando che, nell'ottica dello sviluppo di un *mix* energetico bilanciato e "sostenibile", che tenga in considerazione l'urgenza del contenimento delle emissioni di CO², non si dovrebbe trascurare la riflessione sul nucleare ed in particolare sui profili attinenti la ricerca in tema di sicurezza e *decommissioning* degli impianti. Questa specifica necessità è peraltro riconosciuta anche dall'Unione europea. L'energia nucleare, componente fondamentale del *mix* energetico europeo, è praticamente priva di emissioni di CO². La sua produzione richiede costi di realizzazione degli impianti più elevati rispetto a quelli necessari per i combustibili fossili, tuttavia, dopo gli investimenti iniziali, i costi operativi sono nettamente inferiori, e i costi di approvvigionamento della materia prima sono immuni da oscillazioni di prezzo in quanto un modesto quantitativo di uranio, che proviene in gran parte da regioni politicamente stabili, può garantire il funzionamento di un reattore per decenni. L'Unione europea detiene una *leadership* tecnologica nel campo dell'energia nucleare: per mantenerla occorre però lavorare agli aspetti maggiormente critici, tra i quali la non proliferazione, la gestione delle scorie e lo smantellamento di impianti. A tal fine l'Unione europea promuove ulteriori progressi in questi ambiti, nel rispetto dei più elevati *standard* di sicurezza previsti dal Trattato Euratom, compresi quelli attinenti la gestione delle scorie radioattive e lo smantellamento degli impianti. Tra le azioni concrete suggerite dall'Unione europea, accanto a misure di coordinamento normativo, vi è in particolare la cooperazione nell'ambito del Settimo programma quadro europeo di ricerca e sviluppo, attraverso la realizzazione di piattaforme tecnologiche per il coordinamento dei programmi di ricerca nazionali, industriali e comunitari. I combustibili fossili sono l'elemento portante del *mix* energetico italiano (dove non è presente il nucleare) ed elemento fondamentale nell'ambito del *mix* energetico nei Paesi dell'Unione europea: più del 50 per cento dell'elettricità dell'Unione europea viene attualmente prodotta da combustibili fossili, soprattutto carbone e gas naturale. Il consumo di combustibili fossili produce però CO²: il carbone, in particolare, che tradizionalmente è il principale combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica (genera infatti circa il 30 per cento dell'elettricità dell'Unione europea) è anche il combustibile a maggiore intensità di carbonio. Poiché, nonostante le strategie intese a migliorare l'efficienza energetica e ad incentivare l'impiego delle energie rinnovabili, il carbone continuerà ad essere tra le principali alternative per l'approvvigionamento energetico nei prossimi decenni, è necessario individuare soluzioni che ne contengano il più possibile l'impatto ambientale. Ad oggi sono state sviluppate ed impiegate per la produzione di energia elettrica tecnologie del "carbone pulito", con l'obiettivo di contribuire ad attenuare i problemi di inquinamento e di piogge acide in ambito locale e ridurre le emissioni di SO², NO^x, particelle e polveri prodotte dalle centrali a carbone. Queste tecnologie hanno migliorato l'efficienza energetica del processo di conversione del carbone in elettricità, anche se naturalmente molto resta ancora da fare sia in termini di ulteriori incrementi di efficienza per le grandi centrali a carbone, che per il contenimento e la riduzione dei rilevanti volumi di CO² emessi da questi impianti.

Esprime l'avviso, infine, che i risultati ad oggi raggiunti rappresentano comunque un primo passo per la realizzazione di nuove soluzioni tecnologiche sempre più avanzate, "tecnologie del carbone sostenibile", in grado di integrare i concetti di cattura e stoccaggio del CO² (CCS) negli impianti di generazione dell'energia elettrica a carbone. Su queste soluzioni ritiene valga la pena di investire in ricerca e sviluppo al fine di ottenere l'effetto desiderato di contenimento-riduzione delle emissioni di CO².

Gli emendamenti 1.69 e 1.70 di identico contenuto, sono dati per illustrati.

Il senatore **POSSA** (FI) illustra l'emendamento 1.71, che interviene sulla disciplina dei mercati locali dell'energia elettrica e del gas, nella prospettiva di promuoverne la liberalizzazione. La proposta pone l'accento sulla privatizzazione delle società municipali, con prevalente partecipazione pubblica, incaricate della gestione dei predetti servizi.

Il senatore **STEFANI** (LNP) ritira l'emendamento 1.72 e aggiunge la propria firma all'emendamento 1.73.

Il PRESIDENTE ritira l'emendamento 1.87.

Si intendono illustrati i successivi emendamenti 1.98 e 1.99.

Il presidente **SCARABOSIO** illustra quindi l'emendamento 1.73 che mira ad apportare un opportuno correttivo alla frequente adozione dei decreti legislativi senza la preventiva espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Pertanto, l'elevamento del termine per l'espressione del parere si pone nell'ottica di valorizzare il controllo delle Commissioni sui decreti adottati dal Governo nell'esercizio della delega conferita con il disegno di legge, consentendo altresì alle stesse un esame ampio e approfondito dei loro contenuti.

Sono dati infine per illustrati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è già stata sconvocata l'odierna seduta notturna, rinvia indi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

GIOVEDÌ 15 MARZO 2007
39^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato alla seduta antimeridiana di ieri).

Il presidente **SCARABOSIO**, prima di passare alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, concede la parola al senatore Ronchi il quale non ha potuto partecipare alle sedute di ieri, a causa di concomitanti impegni istituzionali, per dar conto dell'emendamento 1.0.2.

Il senatore **RONCHI** (*Ulivo*), puntualizza che l'emendamento 1.0.2 innanzitutto recepisce alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 786 finalizzate ad incentivare la riforma del sistema delle fonti di energia rinnovabili. Tali norme consentono di introdurre disposizioni immediatamente attuative nell'ambito della delega legislativa, in modo tale da permettere una celere riforma del settore. Ritiene tuttavia che il disegno di legge delega dovrebbe contenere principi e criteri direttivi più stringenti. Prosegue sottolineando che la quota di energie rinnovabili esistenti nel Paese è rimasta inalterata negli ultimi anni, a fronte invece di un raddoppio realizzato nel resto d'Europa. Al riguardo, ripercorre gli orientamenti delle istituzioni europee in merito alla necessità di incrementare la quota di fonti rinnovabili onde ridurre la dipendenza dal petrolio e le emissioni di anidride carbonica. Considerate le finalità della proposta emendativa, ritiene possibile una convergenza di tutte le forze politiche sul tema dell'aumento della quota di energie rinnovabili, tanto più che si è registrato un repentino incremento del costo dell'energia, sensibilmente superiore a quello del petrolio. Dopo aver svolto alcune riflessioni circa i vantaggi delle fonti rinnovabili in termini di miglioramento delle condizioni ambientali, si sofferma sul merito dell'emendamento, ricordando che l'Italia non è in grado di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea circa le quote di energie rinnovabili, stabiliti in circa il 23 per cento del consumo interno lordo. In proposito, dopo aver precisato che è già stato avviato il sistema dei certificati verdi, reputa necessario che sia prolungato il periodo di validità degli stessi, con lo scopo di garantire certezze agli operatori e ridurre il costo del Kwh per ciascun anno. Afferma altresì che a fronte di un immutato valore del certificato verde l'emendamento stabilisce prezzi minimi e massimi con possibilità di successivi aggiornamenti; precisa inoltre che il prezzo massimo risulta comunque inferiore al costo attribuito ai certificati verdi lo scorso anno, dato che esso è distribuito su un arco temporale più lungo. Dopo essersi soffermato sulla necessità di introdurre un sistema organico per tutte le fonti rinnovabili, diversificandone i meccanismi di incentivazione, dà conto dei coefficienti dimensionali indicati nell'allegato 1 dell'emendamento in esame, osservando tuttavia che essi sono ancora in corso di approfondimento presso il Ministero dello sviluppo economico. Svolge indi alcune considerazioni concernenti l'eventualità che venga

superata la quota d'obbligo e risponde altresì ad un quesito del senatore [POSSA \(FI\)](#) circa le previsioni riguardanti i costi, richiamando al riguardo alcuni studi in atto dall'Assoelettrica.

Dopo brevi interlocuzioni dei senatori [STEFANI \(LNP\)](#) e [PARAVIA \(AN\)](#), i quali si associano alle preoccupazioni espresse dal senatore Possa, e dopo che il senatore [RONCHI \(Ulivo\)](#) ha fornito ulteriori elementi di chiarimento, il presidente [SCARABOSIO](#) concorda sulla necessità di individuare con certezza i costi delle fonti rinnovabili, pur apprezzandone l'utilità.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 prende la parola il senatore [PINZGER \(Aut\)](#), mentre sugli emendamenti 2.3 e 2.4 interviene il senatore [POSSA \(FI\)](#) precisando che essi sono finalizzati a consentire una maggiore estensione della norma in esame, a suo giudizio troppo riduttiva.

Il senatore [PARAVIA \(AN\)](#) illustra l'emendamento 2.6 (identico al 2.5), svolgendo alcune brevi considerazioni sull'opportunità di promuovere lo sviluppo delle agrienergie.

Dando per illustrato l'emendamento 2.7, il senatore [GALARDI \(Ulivo\)](#) dà conto dell'emendamento 2.8 orientato ad incentivare lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone.

Gli emendamenti 2.9 e 2.10 vengono dati per illustrati dal senatore [MERCATALI \(Ulivo\)](#), mentre sugli emendamenti 2.11 e 2.12 intervengono in sede di illustrazione rispettivamente i senatori [GALARDI \(Ulivo\)](#) e [POSSA \(FI\)](#).

Il senatore [GALARDI \(Ulivo\)](#) dà inoltre per illustrato l'emendamento 2.13, cui segue l'illustrazione dell'emendamento 2.14 da parte del senatore [POSSA \(FI\)](#).

L'emendamento 2.59 si dà per illustrato, mentre sull'emendamento 2.15 prende la parola il senatore [PECORARO SCANIO \(IU-Verdi-Com\)](#), il quale ritiene necessario che nel disegno di legge siano richiamate le disposizioni in materia di biocarburanti contenute nella legge finanziaria per il 2007.

Il senatore [PARAVIA \(AN\)](#) dà conto dell'emendamento 2.16. L'articolo 2 del disegno di legge che, in linea con una politica di risparmio energetico prevede un incremento degli obiettivi quantitativi delle misure volte a favorire l'efficienza energetica negli usi finali, appare criticabile per diversi motivi. Innanzitutto, la previsione di un incremento degli obiettivi quantitativi è eccessivamente ambizioso. I decreti del Ministero delle attività produttive del luglio 2004, infatti, già fissano come obiettivo del primo quinquennio di applicazione (2005-2009), un obbligo di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica e gas pari a 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep): 1,6 per l'elettricità; 1,3 per il gas. L'incremento di tale obiettivo, che risulta allo stato attuale già estremamente difficile da perseguire, avrebbe come conseguenza immediata un aumento dei costi per il sistema e quindi delle tariffe.

Va poi considerato, infine, che gli attuali decreti impongono l'ulteriore impegno in capo ai soli distributori che, con la prossima completa apertura del mercato elettrico, sempre più difficilmente avranno un contatto diretto con il cliente finale. E' evidente come in tale contesto sia impossibile promuovere quelle iniziative che possano convincere il cliente finale ad investire sul risparmio sul risparmio energetico. I risultati soddisfacenti raggiunti in questo primo periodo, e che hanno evidentemente portato il legislatore a prevedere un ulteriore incremento degli obiettivi da raggiungere, sono stati conseguiti grazie ad azioni effettuate a partire dal 2001 e attraverso iniziative non strutturali ma di breve termine (ad esempio lampadine a basso consumo). Infine, prevedere oggi un aumento degli obiettivi a partire dal 2010 appare prematuro sia in vista del prossimo recepimento della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, sia in vista di una verifica sull'attuale periodo di applicazione dei decreti del luglio 2004 che coprono il periodo 2005-2009. La direttiva 2006/32/CE, in particolare, prevede l'estensione degli obblighi di risparmio energetico anche al settore dei trasporti e richiederà una omogeneizzazione nei criteri di valorizzazione dei risparmi a livello europeo con necessari aggiornamenti della normativa italiana.

Nell'illustrare l'emendamento 2.17, il senatore **POSSA (FI)** ribadisce l'esigenza di quantificare con certezza i costi derivanti dall'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Dopo che è dato per illustrato l'emendamento 2.18, prende la parola il senatore **PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com)** per illustrare l'emendamento 2.19.

L'emendamento 2.60 è illustrato dal senatore **ALLOCCA (RC-SE)**, il quale reputa utile che la disciplina sull'efficienza energetica dei motori sia resa cogente e chiara. Apporta poi una mera correzione lessicale al testo dell'emendamento, precisando che il fattore di potenza (pari a 0,95) si definisce con il termine "*cosfi*".

Il senatore **PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com)** dà conto dell'emendamento 2.20, finalizzato a semplificare le procedure amministrative a vantaggio dei soggetti che investono nel settore delle fonti rinnovabili, e risponde poi ad un quesito del senatore **POSSA (FI)** circa l'eventuale *surplus* di costi.

Il senatore **PARAVIA (AN)** illustra l'emendamento 2.21 (di identico contenuto al 2.22). La riformulazione della lettera d) dell'atto Senato n. 691 è necessaria per legare l'esigenza di pervenire alla "massima semplificazione amministrativa" a tutto il complesso delle agrienergie (oltre che al solare termico e fotovoltaico) nonché per fissare l'obiettivo di giungere ad un Piano nazionale agroenergetico contenente misure fiscali ed incentivanti relative alla gestione delle biomasse da parte degli imprenditori agricoli e delle loro cooperative ai fini dell'utilizzazione diretta e della vendita sul mercato dell'energia ottenuta.

Sugli emendamenti 2.23 e 2.24 interviene in sede di illustrazione il senatore **MERCATALI (Ulivo)** il quale, nel richiamarne le finalità, ribadisce l'utilità di inserire nel disegno di legge riferimenti puntuali alle fonti idroelettriche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

GIOVEDÌ 15 MARZO 2007
40^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'illustrazione degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato alla seduta di ieri).

Il senatore **POSSA** (FI) dà conto dell'emendamento 2.26 (identico agli emendamenti 2.24, 2.25, 2.27 e 2.28), con il quale si intende estendere le misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici anche a favore delle altre fonti rinnovabili. Procede poi ad illustrare l'emendamento 2.29, il quale prevede che le misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici siano adottate anche a favore dello sfruttamento energetico dei rifiuti, fonte rinnovabile di valore non trascurabile. Nell'illustrare quindi l'emendamento 2.30, egli osserva come con esso si intenda estendere l'ambito di applicazione delle misure di incentivazione anche ai carburanti di natura non vegetale.

E' dato per illustrato l'emendamento 2.31.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo) dà conto dell'emendamento 2.32, con il quale si prevede a favore delle agrienergie la massima semplificazione amministrativa e l'applicazione di misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici nazionali. La proposta emendativa stabilisce inoltre l'obbligo di predisposizione di uno specifico Piano nazionale agroenergetico, da adottarsi di intesa con le Regioni e contenente norme fiscali ed incentivi finalizzati a favorire la gestione da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative delle biomasse da loro prodotte.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 2.33 e 2.34.

Il senatore **PERRIN** (Aut) riferisce sull'emendamento 2.35 (identico al 2.36) con il quale si dispone l'applicazione degli incentivi anche per l'installazione di impianti di teleriscaldamento a biomasse nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il senatore **POSSA** (FI) illustra l'emendamento 2.37, finalizzato a coordinare il testo del provvedimento in esame con quanto già statuito nella legge finanziaria per il 2007.

Il senatore **PERRIN** (Aut) dà conto poi dell'emendamento 2.38 (identico al 2.39), il quale introduce misure volte a favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili.

Si danno per illustrati gli emendamenti 2.40 e 2.41, di identica formulazione, nonché le proposte emendative 2.42 e 2.43.

Il senatore **POSSA** (FI) illustra l'emendamento 2.45 (identico al 2.44), il quale dispone che siano adottate forme di coordinamento permanente fra Stato e Regioni per il raggiungimento anche degli obiettivi di risparmio energetico.

E' dato per illustrato l'emendamento 2.61.

Il senatore Possa dà quindi conto dell'emendamento 2.46, finalizzato al coordinamento formale del testo del provvedimento in esame con quanto stabilito al comma 363 della legge finanziaria per il 2007.

E' quindi illustrato dal senatore **GALARDI** (Ulivo) l'emendamento 2.47 (identico agli emendamenti 2.48 e 2.49), con il quale si introduce fra i principi e i criteri direttivi, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, anche il rispetto dei certificati verdi agricoli.

Sono dati quindi per illustrati gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.57.

Il senatore **PERRIN** (Aut) illustra l'emendamento 2.53 con il quale si autorizza anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio nel periodo transitorio, la possibilità di poter fruire dei certificati verdi.

L'emendamento 2.54 è dato per illustrato.

Il senatore **POSSA** (FI) dà conto dell'emendamento 2.55, il quale oltre ad introdurre una puntuale elencazione delle fonti rinnovabili, prevede che per il riassetto degli incentivi sia adottato il sistema dei certificati verdi. Il successivo emendamento 2.56, stabilisce il finanziamento pubblico degli incentivi relativi alla produzione di energia elettrica per via solare fotovoltaica, in modo da rendere più conforme a quanto previsto dall'articolo 23 della Carta costituzionale il sistema che ad oggi comporta una onerosa forma di prestazione patrimoniale.

Gli emendamenti 2.62 e 2.63, finalizzati alla valorizzazione dell'energia geotermica, sono quindi illustrati dal senatore **GALARDI** (Ulivo) .

Il presidente **SCARABOSIO** ritira l'emendamento 2.58.

Il senatore **RONCHI** (Ulivo) procede all'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 2.0.1, il quale introduce norme volte a facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili. In particolare, il primo comma della proposta emendativa tratta dell'istituto dell'autorizzazione unica; il comma 2 riconosce poteri più stringenti in capo alle province, mentre il comma 3 disciplina la procedura per il superamento del dissenso in sede di conferenza dei servizi. Per quel che concerne il quarto comma della proposta, esso introduce l'obbligo di adozione di misure di reinserimento e recupero ambientale a seguito di dismissione degli impianti idroelettrici. Il comma 5 mira a correggere un mero refuso nell'attuale normativa, mentre il comma 6 stabilisce l'applicabilità della disciplina della denuncia di inizio attività anche agli impianti di microgenerazione, nonché a quelli con capacità di generazione inferiore a determinate soglie. Il comma 7 della proposta emendativa demanda la definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per l'assegnazione dei diritti di utilizzo di aree demaniali alla Commissione provinciale. Il comma 8 dispone poi l'adeguamento delle discipline regionali alle linee guida. Particolare rilievo riveste infine il comma 11, con il quale si intende ovviare a numerosi contenziosi sorti in ragione dei limiti derivanti dall'applicazione degli usi civici gravanti sui beni necessari alla realizzazione degli impianti stessi.

Il senatore Ronchi illustra quindi l'emendamento 2.0.2, finalizzato a rendere più incisive le misure previste dal decreto legislativo 387 del 2003 ed in particolare ad introdurre sanzioni e procedure per dirimere le controversie sorte fra gestori e produttori di energia.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 2.0.3, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Enea, di una Agenzia per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica, con compiti di supporto tecnico-scientifico, l'oratore illustra infine la proposta 2.0.4. Con essa si introducono disposizioni finalizzate ad accentuare il ruolo delle Regioni e degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi di incremento delle fonti energetiche rinnovabili.

Passando all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, è dato per illustrato l'emendamento 3.4.

Il senatore **PERRIN** (*Aut*) dà conto dell'emendamento 3.1 (identico all'emendamento 3.2), il quale dispone che il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, possa essere destinato, fra l'altro, ad interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica a supporto dello sviluppo territoriale in zone disagiate.

E' dato per illustrato l'emendamento 3.3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 4.5, 4.4, nonché 4.1 e 4.2, questi ultimi di identico tenore.

Il senatore **POSSA** (*FI*) illustra l'emendamento 4.3, il quale introduce di fatto una mera esplicitazione di quanto già previsto dal primo comma dell'articolo 4.

Dati per illustrati gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore **POSSA** (*FI*) dà conto delle ragioni sottese all'emendamento soppressivo 5.1 (identico all'emendamento 5.2). Nell'illustrare l'emendamento 5.3, l'oratore osserva poi come esso miri, attraverso la soppressione del comma 1, dell'articolo 5, ad evitare un eccessivo ampliamento delle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il senatore **GALARDI** (*Ulivo*) illustra, quindi, l'emendamento 5.8, con il quale si intende, di fatto, anticipare quella parte del disegno di legge di riforma delle Autorità amministrative indipendenti che definisce le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Sul punto esprimono brevi considerazioni il senatore **POSSA** (*FI*) , il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) ed il sottosegretario GIARETTA.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6.

Il senatore **POSSA** (*FI*) dà conto dell'emendamento 5.7, finalizzato ad evitare la penalizzazione delle posizioni dominanti in quanto tali.

Il senatore **PERRIN** (*Aut*) illustra l'emendamento 5.0.2 (identico al 5.0.1), il quale dispone la salvaguardia delle prerogative statutarie della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La proposta emendativa stabilisce inoltre che il necessario coordinamento fra le norme del decreto e i vigenti coordinamenti statutari sia demandato alle norme di attuazione degli stessi.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 6, è dato per illustrato l'emendamento 6.1.

Il senatore **GALARDI** (*Ulivo*) illustra quindi l'emendamento 6.2, che ridefinisce la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Sono infine dati per illustrati l'emendamento 6.0.1, nonché gli ordini del giorno nn. G/691/1/10 e G/691/2/10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 20 MARZO 2007

41^a Seduta

Presidenza del Presidente

[SCARABOSIO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo rinviato nella seduta pomeridiana del 15 marzo, nella quale - ricorda il Presidente - si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno allo stesso riferiti (pubblicati in allegato alla sedute di mercoledì 14 marzo).

Il PRESIDENTE avverte che non essendo completata l'acquisizione dei prescritti pareri sugli emendamenti, non è possibile procedere alle votazioni. Propone pertanto di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare il prosieguo dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SCARABOSIO](#) dà conto delle determinazioni assunte nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé conclusi. Si è convenuto di riprendere l'esame del disegno di legge n. 691 direttamente nella prossima settimana. Pertanto si è inteso sconvocare la seduta antimeridiana di domani alle ore 8,30 e, concorde il relatore Bornacin, è stato integrato l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani con il seguito dell'esame congiunto degli atti preparatori della legislazione comunitaria (nn. 11, 12 e 13). L'ordine del giorno potrà essere peraltro ulteriormente integrato con l'esame del decreto-legge n. 7 del 2007, ove trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto e, pertanto, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 691 viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [SCARABOSIO](#) avverte la seduta antimeridiana di domani, 21 marzo, delle ore 8,30 non avrà luogo e che l'ordine del giorno della Commissione è integrato dal seguito dell'esame congiunto degli atti comunitari nn. 11, 12 e 13.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 marzo scorso.

Il presidente **SCARABOSIO** rende noto che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti delle Commissioni 1^a e 5^a. Si procederà pertanto all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Rappresentante del Governo.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*), con riferimento all'emendamento 1.88, chiede al senatore Possa di riformularlo nel senso di sostituire le parole "entro sei mesi" con le altre "entro nove mesi" (testo 2 pubblicato in allegato).

Il sottosegretario BUBBICO si associa alla richiesta del Relatore che è accettata dal senatore Possa.

Il senatore **PARAVIA** (AN) ed il senatore **ALLOCCA** (RC-SE) accolgono la richiesta del Relatore di ritirare i propri emendamenti 1.1. e 1.89.

Su richiesta del RELATORE, concorde il GOVERNO, il senatore **POSSA** (FI) accetta di riformulare l'emendamento 1.2, sostituendo le parole "Gestore dello sviluppo elettrico Spa" con le seguenti "Gestore dei servizi elettrici Spa" (testo 2 pubblicato in allegato).

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*), concorde il GOVERNO, suggerisce di riformulare l'emendamento 1.3 e pertanto si riserva di esprimere il parere sul nuovo testo che verrà proposto dal presentatore.

Su invito del RELATORE, concorde il sottosegretario BUBBICO, i senatori **PARAVIA** (AN) e **GALARDI** (*Ulivo*) ritirano i rispettivi emendamenti 1.6, 1.8 e 1.7.

Sull'emendamento 1.90 il RELATORE esprime parere contrario e pertanto invita al ritiro.

Si associa il sottosegretario BUBBICO, sottolineando che la *ratio* del testo del disegno di legge, risiede nel fatto che lì dove il mercato non è in grado di produrre offerte competitive, è necessario tutelare le fasce deboli, e quindi la proposta emendativa è inopportuna.

Il senatore **ALLOCCA** (RC-SE), accoglie il suggerimento del Relatore, riservandosi di riformulare l'emendamento in modo che possa avere un parere favorevole.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 1.9 e 1.10 di identico testo.

I senatori **PARAVIA** (AN), **GALARDI** (Ulivo) e **BANTI** (Ulivo) accolgono poi l'invito del RELATORE a ritirare i rispettivi emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 1.16 ed invita pertanto il presentatore a ritirarlo.

Si associa il sottosegretario BUBBICO, sottolineando l'importanza della funzione dell'Autorità di stimolare in modo idoneo gli operatori del mercato, al di fuori delle tipiche funzioni autoritative. Peraltro, attraverso tale attività di impulso, potrebbero essere sostenute nuove attività quali la microgenerazione.

Il senatore **POSSA** (FI) dichiara di voler mantenere l'emendamento ritenendo che solo l'Acquirente Unico è in grado di garantire in modo equilibrato la formazione dei prezzi, operando senza fini di lucro.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.17 e invitano il presentatore a ritirarlo.

Il senatore **STEFANI** (LNP) mantiene l'emendamento, nella convinzione che l'espressione "prezzi di riferimento non vincolanti" richiamata nel provvedimento sia assolutamente contraddittoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

Art. 1

1.88 (testo 2)

Possa

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro nove mesi».

1.2 (testo 2)

Possa, Casoli, Stanca

Al comma 1, dopo le parole: «società pubbliche» sopprimere le parole: «e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale» e inserire le parole: «Acquirente unico Spa, Gestore dei servizi elettrici Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Cassa conguaglio per il settore elettrico».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007
48^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Bubbico e Giaretta.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti, riferiti all'articolo 1, sui quali il Relatore ed il Governo hanno espresso i rispettivi pareri nella seduta di ieri.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 1.88 (testo 2) e 1.2 (testo 2) (allegati al resoconto della seduta di ieri).

Disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.3, in modo che possa essere riformulato, il senatore **PALUMBO** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 1.78. Anche l'emendamento 1.90 viene accantonato per pervenire ad una riformulazione.

Sono quindi posti in votazione, risultando accolti, gli identici emendamenti 1.9 e 1.10.

Il senatore **POSSA** (*FI*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.16 che, posto in votazione, la Commissione respinge.

Il senatore **STEFANI** (*LNP*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.17, ribadendo l'avviso che il testo del provvedimento non favorisca alcuna libertà di mercato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 risulta respinto dalla Commissione, con l'astensione del presidente **SCARABOSIO**.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.18 e 1.20 e 1.21 (di identico testo), nonché sugli emendamenti 1.22, 1.25, 1.910, 1.79, (identico all'1.80), invitando quindi i rispettivi presentatori a ritirarli. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.27, a meno che i presentatori accettino di riformularlo, eliminando le parole "e mediante energia nucleare".

Il sottosegretario BUBBICO si associa al parere testé espresso dal Relatore. Con riferimento all'emendamento 1.27, osserva inoltre che il provvedimento in esame si muove nell'ottica di pervenire ad una adeguata diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, in modo tale da prevenire efficacemente le situazioni di emergenza che si possono sempre verificare a causa della scarsità delle risorse. La possibilità quindi di produrre energia elettrica anche mediante energia nucleare non è esclusa a priori, ma potrebbe in qualsiasi

momento essere contemplata nell'ambito della determinazione degli indirizzi di politica energetica che il Governo riterrà di definire.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che si passerà alle votazioni.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 1.18, 1.20 e 1.21 (di identico contenuto). Il mantenimento della propria proposta emendativa è motivato dalla necessità di tutelare adeguatamente le fasce più deboli dell'utenza, su tutto il territorio e indipendentemente dal fatto che siano clienti domestici o non.

Si associa il senatore **BORNACIN** (*AN*) il quale, dichiarando il proprio voto favorevole, rileva altresì che la maggioranza, respingendo l'emendamento, si assumerebbe una grave responsabilità nei confronti di tali categorie a rischio.

Il senatore **POSSA** (*FI*) dichiara il proprio voto contrario su tali emendamenti, nella convinzione che il testo del disegno di legge garantisca, in realtà, una tutela più ampia rispetto a quella che deriverebbe dall'accoglimento delle proposte emendative.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.18, 1.20 e 1.21, (di identico testo), risultano respinti dalla Commissione.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*) non ritiene di poter accogliere l'invito del Relatore a ritirare l'emendamento 1.22 poiché, a suo avviso, il mantenimento di un potere di intervento sui prezzi da parte dell'*Autority* potrebbe avere effetti distorsivi in un mercato ormai aperto alla concorrenza e solo se circoscritto, come nella proposta emendativa, alle forniture per finalità sociali, potrebbe trovare giustificazione giuridica. Dichiara quindi il proprio voto a favore.

Anche il senatore **BORNACIN** (*AN*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, ribadendo a sua volta l'esigenza di una tutela più ampia rispetto a quella delineata dal provvedimento in esame che, contrariamente a quanto viene enunciato dal Governo, non pone concretamente le premesse per una vera liberalizzazione del mercato dell'energia.

L'emendamento 1.22, posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore **BORNACIN** (*AN*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.25, ritenendo che la procedura partecipativa non sia un appesantimento, così come ritenuto dal Relatore, ma consenta altresì un utile monitoraggio in materia.

Con separate, successive votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 1.25 e 1.910.

Dopo che gli emendamenti 1.79 e 1.80 sono ritirati dai rispettivi presentatori, si passa all'esame dell'emendamento 1.27 al quale aggiungono la propria firma il presidente **SCARABOSIO**, i senatori **BORNACIN** (*AN*), **MANINETTI** (*UDC*), **RUGGERI** (*UDC*) e **STEFANI** (*LNP*) (il quale sottolinea l'importanza di affrontare la questione della produzione di energia elettrica anche mediante l'energia nucleare).

Il senatore **POSSA** (*FI*) ritiene di mantenere fermo il testo dell'emendamento 1.27, ma di poter accedere all'accantonamento per una più adeguata riflessione.

Disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.27, il seguito dell'esame viene rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007
49^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che l'esame riprende dall'emendamento 1.91 sul quale - egli ricorda - la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario - ex articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **STEFANI** (LNP) propone di modificare il testo togliendo il riferimento all'incentivazione, in modo tale da poter superare le obiezioni della Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario, invitando il senatore Stefani a ritirare l'emendamento 1.91 che viene accantonato.

Sull'emendamento 1.92 il relatore **CABRAS** (Ulivo) esprime un parere contrario, invitando il presentatore a ritirarlo.

Il sottosegretario BUBBICO si associa.

Dopo che il senatore **STEFANI** (LNP) ha manifestato l'intenzione di mantenere l'emendamento, il relatore **CABRAS** (Ulivo) suggerisce una nuova formulazione in considerazione del fatto che la partecipazione di imprese di grandi gruppi come l'Enel a progetti di carattere non solo comunitario ma anche internazionale per lo sviluppo della produzione di energia elettrica anche attraverso combustibili nucleari, costituisce una realtà ineludibile ma è altrettanto palese che gli stessi operatori agiscono nell'ambito di una propria autonomia imprenditoriale e di sviluppo di tecnologie al di fuori di ogni indirizzo parlamentare e governativo. Ritiene pertanto che possa essere opportuno che il Parlamento fornisca un indirizzo preciso anziché ignorare una realtà di fatto in cui si muovono grandi operatori del mercato dell'energia. Suggerisce quindi di aggiungere dopo la parola "sicurezza" la parola "ricerca"; di eliminare il riferimento agli impianti e di inserire infine la parola "anche" prima delle parole "attraverso centrali".

Il sottosegretario BUBBICO ribadisce la contrarietà all'emendamento, anche nel testo eventualmente riformulato, ritenendo che nella lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, la finalità di realizzare un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale già prevede l'esigenza di diversificazione delle fonti e pertanto nulla impedisce che in futuro possano

essere adottati interventi più specifici, nel quadro della politica energetica che il Governo riterrà di adottare.

Il senatore **ALLOCCA** (RC-SE) dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 1.92 anche nel nuovo testo.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (IU-Verdi-Com) dichiara a sua volta il suo voto contrario, associandosi alle considerazioni testé espresse dal sottosegretario Bubbico, senza per questo esprimere alcun giudizio di disvalore per gli importanti profili dello sviluppo e della ricerca.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo) dichiara la propria astensione.

L'emendamento 1.92 (testo 2), (pubblicato in allegato), viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Il RELATORE si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.93, mentre il GOVERNO esprime parere contrario ribadendo le motivazioni già espresse con riferimento al precedente emendamento.

L'emendamento 1.93 posto ai voti risulta respinto dalla Commissione.

Il RELATORE invita i presentatori a riformulare l'emendamento 1.28 rilevando che mentre per la produzione di energia esiste già un tetto *Antitrust*, così non è per la distribuzione di energia e di gas.

Il sottosegretario BUBBICO esprime parere contrario sull'emendamento, ritenendo improprio cristallizzare la misura dei tetti *antitrust* che invece necessita di una flessibilità dovuta alle situazioni contingenti che solo l'Autorità preposta può adeguatamente valutare.

Il senatore **POSSA** (FI) ribadisce la finalità dell'emendamento diretta a impedire che attraverso lo strumento della delega sia possibile ridefinire tetti *antitrust* già fissati. Accoglie tuttavia l'invito del Relatore a riformulare l'emendamento, (che è pubblicato in allegato, nel testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sul testo 2 dell'emendamento 1.28.

Il GOVERNO conferma il proprio parere contrario all'emendamento 1.28 così come riformulato.

Dichiarano voto contrario i senatori **ALLOCCA**(RC-SE) e **PECORARO SCANIO**(IU-Verdi-Com).

Si astengono i senatori **GALARDI** (Ulivo), **LIVI BACCI** (Ulivo), **PALUMBO** (Ulivo), **BANTI** (Ulivo), **GASBARRI** (Ulivo) e **GARRAFFA** (Ulivo).

L'emendamento 1.28 (testo 2, pubblicato in allegato) posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

Il presidente **SCARABOSIO** ritira l'emendamento 1.29.

Il relatore **CABRAS** (Ulivo) esprime poi il parere favorevole sull'emendamento 1.30 a condizione che venga modificato sostituendo le parole "approvvigionamento e distribuzione" con la parola "trasporto".

Il sottosegretario BUBBICO si associa al suggerimento del Relatore e a sua volta propone di inserire dopo la parola "gas" il secondo periodo del successivo emendamento 1.31, in modo da recuperare la finalità dell'azione di solidarietà.

Dopo che i presentatori dell'emendamento 1.30 ne accolgono la riformulazione testé suggerita, l'emendamento 1.30 (testo 2, pubblicato in allegato) viene posto in votazione ed accolto dalla Commissione, restando assorbito il successivo emendamento 1.31.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono poi posti ai voti gli identici emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34 che risultano accolti dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.35 e 1.36 sono poi ritirati dai rispettivi presentatori.

Sull'emendamento 1.94 il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore **POSSA (FI)**, l'emendamento 1.94, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore **PALUMBO (Ulivo)** accoglie l'invito del Relatore a ritirare l'emendamento 1.81.

Il senatore **PALLARO (Misto)** insiste per la votazione dell'emendamento 1.82, (identico all'1.81), sul quale il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore **PALUMBO (Ulivo)** dichiara il proprio voto di astensione.

A parità di voti l'emendamento 1.82 risulta respinto dalla Commissione.

La Commissione accoglie poi, con i pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO l'emendamento 1.37.

Il RELATORE invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.95 o eventualmente a riformularlo, eliminando il riferimento al "piano nazionale eco-energetico" che di fatto non esiste.

Si associa il sottosegretario BUBBICO.

Il senatore **ALLOCCA (RC-SE)** accetta di riformulare l'emendamento 1.95 (testo 2 pubblicato in allegato) che, posto ai voti, risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore **POSSA (FI)** accoglie poi l'invito del relatore e del Governo a riformulare l'emendamento 1.50, sopprimendo le parole "e sia remunerata" fino alla fine del periodo.

Il presidente **SCARABOSIO** raccoglie poi l'orientamento della Commissione a sospendere l'esame dei successivi emendamenti riferiti alla lettera g) del comma 2 all'articolo 1, per una più approfondita riflessione, data la estrema delicatezza delle questioni ivi trattate.

Il senatore **PARAVIA (AN)** ritira gli emendamenti 1.52 e 1.53, dichiarando di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.50, in vista della sua riformulazione.

È infine ritirato dal senatore **POSSA (FI)** l'emendamento 1.54.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **SCARABOSIO**, raccogliendo l'orientamento unanime della Commissione di non convocare sedute nel periodo tra il 24 e il 30 aprile, preannuncia che i lavori riprenderanno mercoledì 2 maggio.

La seduta termina alle ore 16.50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

Art. 1

1.92 (testo 2)

Stefani

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in ambito di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario».

1.28 (testo 2)

Possa, Casoli, Stanca

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti antitrust stabiliti per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, senza introdurre di nuovi.».

1.30 (testo 2)

Mercatali, Gasbarri, Galardi, Garraffa, Banti, Palumbo

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: «definire strumenti ed accordi» aggiungere le seguenti: «tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri e».

1.95 (testo 2)

Alfonzi, Allocca

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale,».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

GIOVEDÌ 19 APRILE 2007

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che l'esame riprende dagli emendamenti riferiti alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1. Ritira poi l'emendamento 1.38.

Con il parere favorevole del relatore **CABRAS** (*Ulivo*) cui il GOVERNO si rimette, risultano accolti gli identici emendamenti 1.39 e 1.40.

Gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43 di identico contenuto, con i parere contrari del RELATORE e del GOVERNO risultano respinti dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.45 il RELATORE esprime parere favorevole, mentre il GOVERNO invita a riformulare la proposta ripristinando le parole "ove necessario".

Il RELATORE osserva al riguardo che tale riformulazione renderebbe di fatto l'emendamento privo di reale portata modificativa e pertanto ritiene che la valutazione del Rappresentante del Governo sottintenda un garbato invito a ritirare la proposta emendativa e quelle di analogo contenuto. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.96, 1.46 e 1.47 (identici), 1.48 e 1.49.

Si associa il sottosegretario BUBBICO per le ragioni precedentemente espresse.

Il senatore **MANINETTI** (*UDC*), dichiara, a sostegno del proprio emendamento, che è necessario che l'Italia assuma decisioni in piena sintonia con quelle assunte nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore **POSSA** (*FI*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.46 sottolineando l'importanza della separazione societaria. Esprime poi vivo apprezzamento per le valutazioni del sottosegretario Bubbico che dimostrano che il Governo è perfettamente consapevole dell'estrema importanza della questione e della necessità che tale materia venga adeguatamente ponderata. Osserva in proposito che l'Italia, sottoscrivendo a suo tempo il Protocollo di Kyoto, si è fortemente penalizzata, mentre gli altri Paesi membri dell'Unione europea sono stati particolarmente attenti a difendere i propri interessi. Da tali considerazioni discende a suo avviso la necessità che la Commissione valuti attentamente tutta la questione dimostrando la stessa sensibilità che il Rappresentante del Governo ha testé espresso.

La Commissione, accogliendo la sollecitazione del senatore **ALLOCCA** (*RC-SE*), rinvia nuovamente l'esame degli emendamenti 1.45, 1.96, 1.46 identico all'1.47, 1.48 e 1.49.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.50 nel testo riformulato dal senatore **POSSA** (FI) (testo 2 pubblicato in allegato).

Il senatore **PALUMBO** (Ulivo) ritira l'emendamento 1.83 e aggiunge la propria firma all'emendamento 1.50 (testo 2) che, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO risulta accolto dalla Commissione.

Accantonato anche l'emendamento 1.51, il senatore **BANTI** (Ulivo) illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.84 (testo 2, pubblicato in allegato al resoconto), come sollecitato dal RELATORE e dal GOVERNO.

Sull'emendamento 1.84 (testo 2) il RELATORE si rimette al parere del sottosegretario BUBBICO il quale esprime la più ampia disponibilità del Governo a individuare una congrua riformulazione dell'emendamento. Si tratta di soddisfare l'esigenza di procedure snelle ed efficaci in grado quindi di essere realmente competitive sul mercato, ma salvaguardando nel contempo l'operatività e le funzioni della società Terna.

Il senatore **BANTI** (Ulivo) sottolinea che la riformulazione dell'emendamento tende a muoversi nella stessa linea che ha testé espresso il Governo, ma se la riformulazione non fosse sufficientemente chiara si dichiara disposto a ripresentare un ulteriore testo dell'emendamento, eventualmente anche facendo riferimento o al concetto di "compatibilità economico-industriale" o all'espressione "qualità dell'oggetto".

Dopo una breve interlocuzione del senatore **POSSA** (FI) tesa a chiarire la portata della nuova formulazione dell'emendamento 1.84, il PRESIDENTE, rilevato che la riscrittura dell'emendamento 1.84 necessita una ponderata riflessione in modo da pervenire ad un testo condivisibile, ne dispone, concorde la Commissione, l'accantonamento.

Il senatore **STEFANI** (LNP) deposita gli emendamenti 1.91 (testo 2), (testo 3) e (testo 4) corrispondendo all'invito del Relatore di riformulare l'emendamento 1.91, (accantonato nella seduta pomeridiana di ieri), sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

Art. 1

1.91 (testo 2)

Stefani

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando, attraverso l'attività di negoziazione e stipula da parte del Governo di accordi internazionali, condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero, per la produzione di energia a combustibile nucleare».

1.91 (testo 3)

Stefani

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'incentivazione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero, per la produzione di energia a combustibile nucleare. E' autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Conseguentemente, le risorse per gli incentivi trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica».

1.91 (testo 4)

Stefani

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, determinando condizioni favorevoli per l'incentivazione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero, per la produzione di energia a combustibile nucleare. E' autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Conseguentemente, alla copertura si provvede fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.50 (testo 2)

Possa, Casoli, Stanca

Al comma 2, lettera g) inserire in fine le seguenti parole: «prevedere una razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee».

1.84 (testo 2)

Banti

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) indirizzare il gestore delle rete di trasmissione nazionale a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari assicurando la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete mediante l'indizione di pubblici confronti concorrenziali, senza pregiudizio per la partecipazione propria o di società da esso controllate, in modo da assicurare l'assegnazione della titolarità degli interventi di costruzione e di manutenzione secondo il criterio del minor costo del canone di remunerazione.».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

[SCARABOSIO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il presidente [SCARABOSIO](#) avverte che l'esame riprenderà dagli emendamenti riferiti alla lettera *h*) del comma 2, dell'articolo 1.

Il relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.56, 1.61, 1.65, 1.68, 1.69 (identico all'1.70). Sull'emendamento 1.58 (identico all'1.74) si rimette al Governo, anche se sarebbe preferibile che i presentatori lo ritirassero. Esprime poi il proprio parere contrario sugli emendamenti 1.55, 1.59, 1.60 (identico all'1.75), 1.97, 1.76, 1.62, 1.63, 1.64 (identico all'1.86), 1.66, 1.67, 1.71, 1.98, 1.99 e 1.73, invitando pertanto i rispettivi proponenti a ritirarli.

Il sottosegretario BUBBICO si associa al parere espresso dal Relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.68, sul quale invece il parere è contrario.

Il presidente [SCARABOSIO](#) avverte che si passerà quindi alle votazioni.

Dopo che il senatore [GARRAFFA](#) (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 1.55, la Commissione accoglie l'emendamento 1.56 con la dichiarazione di voto favorevole del senatore [POSSA](#) (*FI*) .

Gli identici emendamenti 1.58 e 1.74, posti in votazione, risultano respinti dalla Commissione con le astensioni del presidente [SCARABOSIO](#) e dei senatori [CASOLI](#) (*FI*) , [POSSA](#) (*FI*) e [STANCA](#) (*FI*) .

Sono poi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.75 e 1.97.

Posto in votazione è poi accolto l'emendamento 1.61.

Il senatore [MANINETTI](#) (*UDC*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.76, sottolineando che la proposta emendativa tende ad allungare i tempi per gli affidamenti, nonché il partenariato pubblico-privato, in modo da allineare la normativa in materia di distribuzione del gas a quella degli altri servizi a rete, sia italiani che europei, tentando di rimediare ad una anomalia che penalizza gravemente il settore.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento motivato dal fatto che la materia dei servizi pubblici locali non rientra a rigore nell'oggetto del provvedimento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.76 risulta respinto dalla Commissione con le astensioni del presidente **SCARABOSIO** e dei senatori **POSSA** (*FI*) e **STANCA** (*FI*).

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.86 (fatto proprio dal senatore Scarpetti).

La Commissione approva poi l'emendamento 1.65.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.66 e 1.67.

Dopo aver respinto l'emendamento 1.68, la Commissione approva, con le astensioni dei senatori **ALFONZI** (*RC-SE*) e **ALLOCCA** (*RC-SE*), gli identici emendamenti 1.69 e 1.70.

Posto in votazione, l'emendamento 1.71, sul quale il senatore **POSSA** (*FI*) dichiara il proprio voto a favore, in quanto coerente con il disegno di legge presentato dal ministro Lanzillotta, risulta respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.98, con le astensioni dei senatori **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) e **BORNACIN** (*AN*), nonché l'emendamento 1.99, con l'astensione del presidente **SCARABOSIO**.

L'emendamento 1.73 è infine ritirato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 24 aprile, recante modifica alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, che costituisce un provvedimento di particolare interesse della Commissione industria.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007

52^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che l'esame riprenderà dagli emendamenti 1.0.1 (sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, limitatamente al comma 5) e 1.0.2 (per il quale è stata chiesta dalla Commissione bilancio la relazione tecnica).

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) suggerisce di accantonare l'esame delle suddette proposte emendative, concernenti l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, materia che necessita una attenta ponderazione. Ritene peraltro dirimente acquisire sul punto l'orientamento del Governo. Presenta quindi l'emendamento 1.0.100 (pubblicato in allegato) che costituisce una proposta alternativa agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 , e ove la Commissione accedesse alla linea di disciplinare la materia con norme immediatamente applicabili, abbandonando lo strumento della delega legislativa, essa sostituirebbe interamente l'articolo 2. Richiama quindi l'attenzione non solo sulla questione strettamente giuridica, ma anche su quella concernente gli aspetti finanziari che già il senatore Possa aveva sottolineato nel corso dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario BUBBICO conferma l'orientamento del Governo favorevole a privilegiare lo strumento della delega legislativa. Tuttavia di fronte all'attento studio della materia testé presentato dal Relatore ritiene sia possibile accedere a una diversa linea operativa, che, rinunciando allo strumento della delega, privilegi l'ipotesi di definire norme immediatamente applicative.

Il senatore **POSSA** (*FI*) rileva che l'eventuale modificazione dello strumento legislativo da adottare per il prosieguo dell'*iter* costituisce una questione di particolare importanza per l'opposizione, con la conseguente necessità di prevedere un adeguato termine per eventuali subemendamenti.

Il RELATORE concorda in merito alla particolare importanza della scelta che la Commissione si troverebbe ad operare ed infatti ritiene che la proposta alternativa testé presentata potrà avere seguito solo se si registrerà una ampia convergenza su di essa, altrimenti vi rinunciarebbe, per proseguire con l'esame degli emendamenti già presentati.

Convengono con il Relatore i senatori **MERCATALI** (*Ulivo*) e **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*).

Il PRESIDENTE raccoglie quindi l'orientamento della Commissione ad accantonare l'esame degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 (al quale il senatore Banti aggiunge la propria firma) e 1.0.100.

Riprendendo l'esame degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute, il sottosegretario BUBBICO chiede ai presentatori di riformulare l'emendamento 1.3. A tal fine suggerisce il seguente testo della prima parte del comma 2 dell'articolo 1: "L'esercizio della delega di cui all'oggetto del comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ...".

Il senatore **POSSA** (FI) ritiene di non poter accettare tale riformulazione, sottolineando che al comma 2 dell'articolo 1 non sono indicati, a suo avviso, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 1, ma ritiene che ciascuna lettera che compone il comma 2 definisca una serie di oggetti sui quali verrebbe esercitata la delega stessa.

Dopo che il RELATORE e il GOVERNO hanno confermato il loro parere contrario sull'emendamento 1.3, il PRESIDENTE, concorde la Commissione, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 9,10, è ripresa alle ore 9,25.

Il PRESIDENTE avverte che, come concordato nel corso della sospensione dei lavori, il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo proseguirà nelle sedute che verranno convocate nella prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N° 691

1.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili)

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la produzione nelle centrali ibride, con esclusivo riferimento alla sola produzione imputabile alle fonti rinnovabili utilizzate.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella A allegata e di potenza elettrica superiore a 1 MW è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella A allegata, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 8. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella B allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW salvo quanto previsto nella tabella B medesima, immessa nel sistema elettrico o autoconsumata, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di venti anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

4. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da "Il Ministro delle attività produttive" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012";

5. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al kWh elettrico, pari alla differenza tra 0,18 euro-cent e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il predetto valore di 0,18 euro-cent può essere aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'evoluzione delle tecnologie di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, assicurando comunque una remunerazione adeguata per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle medesime fonti.

6. A partire dal 2008 il GSE, qualora la differenza tra i certificati verdi in corso di validità e i certificati verdi necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente sia maggiore di zero, ritira i medesimi certificati, su richiesta del produttore, a un prezzo pari al prezzo medio di scambio dei certificati verdi registrato nell'anno precedente nella sede per la contrattazione dei medesimi certificati verdi gestita dal GME. Il predetto prezzo di scambio è comunicato dal GME al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.

7. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. In particolare, con tali decreti:

a) possono essere variati i periodi di diritto ai certificati verdi, anche con riferimento alle tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili fermo restando i periodi di diritto già riconosciuti agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore dei decreti che introducono i nuovi periodi;

b) possono essere variate le tariffe di cui al comma 3, fermo restando il valore delle tariffe già riconosciute agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore dei decreti che introducono le nuove tariffe;

c) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo;

d) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

e) sono stabilite le modalità con le quali, relativamente alla parte biodegradabile dei rifiuti, viene assicurato il rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera;

g) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per gli impianti alimentati da biomasse, l'elevazione eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento di cui al precedente periodo.

9. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Per i soli impianti alimentati da biomasse, l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 20 per cento del costo dell'investimento.

10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore a 1 MW, aventi diritto alle tariffe di cui al provvedimento Cip 6/92 ovvero aventi diritto ai certificati verdi per un periodo di otto anni, ha diritto ai certificati verdi di cui al comma 2 per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di cessazione del precedente incentivo. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica non superiore a 1 MW, aventi diritto alle tariffe di cui al provvedimento Cip 6/92 ovvero aventi diritto ai certificati verdi per un periodo di otto anni, ha diritto alla tariffa corrispondente alla tipologia di biomassa impiegata, di cui alla tabella B, per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di cessazione del precedente incentivo.

11. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

12. A decorrere dal 2008, il valore unitario del certificato verde è posto pari a 1 MWh.

13. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3 e al comma 10, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 6, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 382, il comma 383 e il primo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

15. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "l'impianto di produzione" sono aggiunte le seguenti: "e da dichiarazione dello Stato membro da cui l'elettricità è importata, con la quale si attesta che la quota prodotta da fonti rinnovabili e importata in Italia è conteggiabile esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi italiani di incremento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili".

Conseguentemente, nell'articolo 2, comma 1, cancellare le parole: "alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"».

Tabella A

Fonte	Durata del periodo di diritto ai certificati verdi (anni)
1 Eolica	10
2 Geotermica	10
3 Idraulica	15
4 Biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	12
5 Biomasse provenienti da intese di filiera o controllo quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da contratti di coltivazione di cui al capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, nonché materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnica, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, previo parere favorevole al GSE del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali	15
6 Gas di discarica e biogas	10
7 Gas residuati dai processi di depurazione	12

Tabella B

Fonte	Entità della tariffa (cent/kWh)
1 Eolica	20
2 Solare di potenza elettrica qualunque	35
3 Geotermica	20
4 Moto ondoso di potenza elettrica qualunque	35
5 Maremotrice di potenza elettrica qualunque	35
6 Idraulica	20
7 Biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	20
8 Biomasse provenienti da intese di filiera o controllo quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da contratti di coltivazione di cui al capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, nonché materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnica, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, previo parere favorevole al GSE del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali	25
9 Gas di discarica e biogas	16
10 Gas residuati dai processi di depurazione	20

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che l'esame riprenderà dagli emendamenti riferiti al comma 2, dell'articolo 1, accantonati nelle precedenti sedute.

L'emendamento 1.3 è quindi posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.90 il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) invita i presentatori al ritiro, rendendo noto che sulla materia è in corso di predisposizione un decreto legislativo.

I presentatori ritirano quindi l'emendamento 1.90.

La Commissione accoglie poi, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 1.27 (pubblicato nella seduta del 14 marzo) e 1.91 (testo 2), pubblicato nella seduta del 19 aprile.

Passando all'esame dell'emendamento 1.45, il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) ne suggerisce una riformulazione, diretta a fissare il termine del 31 luglio 2009 per la definizione di norme sugli assetti proprietari delle società che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale, dato che la legge finanziaria per il 2007 non prevede, alcun termine per l'emanazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario BUBBICO ritiene che, sembrando il termine congruo, non emergono motivi di contrarietà in merito al nuovo testo dell'emendamento, come suggerito testé dal Relatore.

Acquisita la disponibilità del senatore **BANTI** (*Ulivo*) a riformulare l'emendamento nel senso testé suggerito dal Relatore, dichiarano il proprio voto contrario i senatori **MANINETTI** (*UDC*) , **POSSA** (*FI*) e **BORNACIN** (*AN*) , motivato dalla preoccupazione di non pregiudicare l'attività dell'Eni.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) osserva brevemente che motivo di preoccupazione principale dovrebbe essere la questione dell'incidenza dei costi del gas sui cittadini utenti.

L'emendamento 1.45, è quindi posto ai voti e risulta respinto dalla Commissione, con l'astensione del presidente [SCARABOSIO](#) .

Passando all'esame dell'emendamento 1.96, il relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) suggerisce ai presentatori di riformulare la seconda parte della proposta emendativa, nel senso che le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale dovranno "ove necessario" ricadere sotto il controllo pubblico.

Poichè i presentatori insistono per mantenere il testo originario ed il relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) ed il Governo ribadiscono il proprio parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento 1.96, la Commissione conviene di procedere alla votazione dell'emendamento per parti separate.

Posta in votazione, risulta quindi accolta la prima parte dell'emendamento 1.96, nella quale si propone di sostituire le parole "ove necessario" con le seguenti: "allorché previsto in norme comunitarie, individuando".

Posta in votazione, è poi respinta la parte residua dell'emendamento 1.96 nella quale si propone di aggiungere dopo le parole "stoccaggio di gas naturale", le seguenti: "che dovranno comunque ricadere sotto il controllo pubblico".

Risultano pertanto assorbiti dall'accoglimento della prima parte dell'emendamento 1.96, gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48 e 1.49.

I presentatori dell'emendamento 1.51 accettano l'invito del relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) e del Governo di ritirarlo.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.84 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto del 19 aprile.

Il relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento dopo aver acquisito l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario BUBBICO suggerisce un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.84 (testo 3), pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore [POSSA](#) (*FI*) chiede chiarimenti sulla questione della salvaguardia del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale.

Il senatore [BANTI](#) (*Ulivo*) , senza entrare nel merito della questione testé sollevata dal senatore Possa (*FI*), sottolinea la finalità della proposta emendativa di affidare a sistemi concorrenziali l'individuazione di soggetti che garantiscano in modo affidabile ed efficiente le attività di manutenzione e sviluppo della rete.

Il senatore [GIARETTA](#) (*Ulivo*) , nel rilevare l'importanza della questione della proprietà della rete sottesa alle preoccupazioni del senatore Possa (*FI*), ritiene che la formulazione dell'emendamento soddisfi senz'altro l'esigenza di difendere l'assetto proprietario per le attività di gestione dei flussi di energia, ammettendo il principio della concorrenzialità per tutti gli aspetti inerenti agli investimenti di manutenzione e sviluppo della rete.

Posto in votazione, l'emendamento 1.84 (testo 3) risulta quindi accolto dalla Commissione.

Esaurita la trattazione degli emendamenti accantonati riferiti al comma 2, dell'articolo 1, il relatore [CABRAS](#) (*Ulivo*) precisa che l'emendamento 1.0.100 (pubblicato nella seduta del 3 maggio), che propone la definizione di norme per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, intende stimolare una riflessione della Commissione in merito alla possibilità di definire sin da ora norme direttamente applicabili in materia, oppure procedere lungo la linea della delega governativa, così come originariamente previsto nel disegno di legge. Precisa pertanto che intende mantenere la

propria proposta solo se la Commissione esprimerà una convergenza su tale orientamento: diversamente, ove non si registrasse tale consenso sullo strumento giuridico da adottare in materia, oltre che sul merito, riterrebbe opportuno ritirare la proposta emendativa, con l'eventuale possibilità, che si riserva di valutare, di ripresentarla per l'esame in Assemblea.

Il senatore **POSSA** (FI) esprime perplessità sulla proposta emendativa, ritenendola molto incisiva sulla materia che di per sé comporta oneri non esattamente quantificati sulle bollette.

Il senatore **RONCHI** (Ulivo) , il senatore **STEFANI** (LNP) e da ultimo il presidente **SCARABOSIO** , esprimono l'avviso che ove ricorressero le condizioni di fattibilità oltre che di carattere finanziario, l'ipotesi che le norme in materia di incentivi per le fonti rinnovabili possano essere definite direttamente in questa fase dell'*iter* legislativo non sia del tutto da escludere e, anzi, riapproprierebbe il Parlamento della sua funzione propria.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (IU-Verdi-Com) propone di rinviare l'esame alla prossima seduta, anche per acquisire i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sull'emendamento.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

1.84 (testo 3)

BANTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) indirizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari assicurando la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare a deliberare e realizzare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete nel rispetto del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale e perseguendo finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico nazionale, mediante pubblici confronti concorrenziali, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità e proporzionalità".

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
54^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,35 .

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che l'esame riprenderà dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) ricorda di aver formulato la proposta alternativa agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, in materia di incentivi per le fonti rinnovabili, con l'intento di poter far emergere dalla Commissione una convergenza circa l'ipotesi di definire norme direttamente applicabili su tale tematica anziché principi e criteri direttivi per la delega. Poiché tale convergenza non è ancora emersa, ritira l'emendamento 1.0.100, ed invita pertanto anche i presentatori dei due emendamenti aggiuntivi a ritirarli, in modo da poter affrontare più compiutamente l'intera materia nel corso dell'esame in Assemblea, e pervenire finalmente ad una larga intesa su tale tematica.

Dopo che il senatore **POSSA** (*FI*) ha ribadito la propria contrarietà a modificare le linee portanti del disegno di legge, il senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) fa proprio l'emendamento 1.0.1 e lo ritira, auspicando il definitivo superamento delle perplessità emerse nel corso del dibattito sulla materia delle fonti rinnovabili.

Anche il senatore **RONCHI** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 1.0.2, rilevando tuttavia che non è infrequente che in un disegno di legge delega rechi anche norme direttamente applicabili definite nel corso dell'*iter* parlamentare. Associandosi all'auspicio del Relatore di poter trovare un'intesa sulla delicata tematica degli incentivi per le fonti rinnovabili, ribadisce alcuni principi fondamentali che, a suo avviso dovrebbero caratterizzare la normativa. In particolare ritiene che non si debba operare alcuna discriminazione fra le diverse tipologie di fonti rinnovabili, stabilendo per tutte una durata di 15 anni per i certificati verdi, eventualmente graduandone i coefficienti di valore in base a precisi criteri. Per quanto riguarda le biomasse occorrerebbe una diversificazione fra quelle così dette di filiera corta rispetto a quelle di importazione, essendo la distanza di riferimento un elemento determinante. Infine, non concorda con talune proposte abrogative previste nell'emendamento 1.0.100.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO e la dichiarazione di voto contrario del senatore **POSSA** (FI), sono accolti gli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Favorevoli il RELATORE ed il GOVERNO è poi accolto l'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.4, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **POSSA** (FI) è posto ai voti e risulta respinto dalla Commissione.

Il RELATORE ed il GOVERNO esprimono altresì parere contrario sull'emendamento 2.5, sul quale il senatore **MANINETTI** (UDC) dichiara il proprio voto favorevole con l'intento di sostenere le agrienergie e le fonti eoliche.

Posti in votazione gli identici emendamenti 2.5 e 2.6 risultano respinti dalla Commissione.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.10, 2.13, 2.15 e 2.18.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO la Commissione accoglie poi l'emendamento 2.8.

Il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.11.

Il senatore **POSSA** (FI) dichiara che voterà a favore dell'emendamento qualora i presentatori accettassero di riformularlo espungendo le parole "quale fonte di energia".

Poiché i presentatori accettano, l'emendamento 2.11 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO la Commissione accoglie poi l'emendamento 2.12.

Sull'emendamento 2.14 il RELATORE si rimette al parere del GOVERNO.

Il sottosegretario BUBBICO invita il presentatore a ritirarlo.

Il senatore **POSSA** (FI) insiste sulla votazione dell'emendamento, rilevando che il sistema fiscale sugli autoveicoli per il risparmio energetico è già stato definito dalla legge finanziaria e pertanto ritiene inopportuno che il Governo possa ulteriormente modificare tale normativa che è già in corso di attuazione.

Il sottosegretario BUBBICO precisa, a tale ultimo proposito, che il Governo non ha alcuna intenzione di modificare il regime fiscale sugli autoveicoli stabilito in sede di legge finanziaria, ma mediante lo strumento della delega viene messo nelle condizioni di poter operare il necessario coordinamento fra disposizioni particolarmente complesse.

L'emendamento 2.14 è quindi posto in votazione e risulta respinto dalla Commissione.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.59, la Commissione, con i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO respinge l'emendamento 2.16.

Con i pareri favorevoli del RELATORE e del GOVERNO risulta poi accolto l'emendamento 2.17.

Il senatore **PECORARO SCANIO** (IU-Verdi-Com) accetta l'invito del RELATORE e del GOVERNO a ritirare l'emendamento 2.19 per approfondire la tematica nel corso dell'esame in Assemblea.

Parimenti è ritirato l'emendamento 2.60.

Su richiesta del senatore **PECORARO SCANIO** (*IU-Verdi-Com*) l'esame dell'emendamento 2.20 viene accantonato.

Sono poi ritirati dai rispettivi presentatori gli identici emendamenti 2.21 e 2.22.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.23. Con riferimento all'emendamento 2.24 (identico ai successivi emendamenti 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28) nonché all'emendamento 2.29, si rimette al parere del GOVERNO. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.30, 2.31 e 2.32.

Si associa il sottosegretario BUBBICO, il quale con riferimento all'emendamento 2.24, sottolinea che l'esigenza di garantire la massima semplificazione amministrativa dovrebbe riguardare tutta una serie di fonti rinnovabili.

Il senatore **GIARETTA** (*Ulivo*), suggerisce ai presentatori di modificare l'emendamento in modo tale che venga previsto a favore di tutte le tipologie di fonti rinnovabili la massima semplificazione amministrativa come indicato nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 2.

Il RELATORE invita pertanto i presentatori degli emendamenti 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28 a ritirarli per proporre una riformulazione diretta a sostituire le parole "del solare termico e fotovoltaico" con le seguenti "di tutte le diverse tipologie di fonti rinnovabili".

I rispettivi presentatori degli emendamenti 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28, accogliendo il suggerimento del Relatore, li ritirano.

Sull'emendamento 2.29 il sottosegretario BUBBICO rileva che l'esigenza di massima semplificazione amministrativa sarebbe auspicabile anche per il delicato settore dello sfruttamento energetico dei rifiuti, ma purtroppo la complessità della materia, la difficoltà di regolamentare fattispecie diverse, non consente al momento di estendere tale semplificazione anche in questo settore.

Il senatore **POSSA** (*FI*), esprimendo apprezzamento per la dichiarazione del Sottosegretario, sottolinea la finalità dell'emendamento che rimarca le potenzialità dello sfruttamento energetico dei rifiuti e quindi la termovalorizzazione.

Il senatore **BANTI** (*Ulivo*) richiama l'attenzione sulla delicata questione testé emersa e che è stata vivacemente dibattuta anche in altre sedi parlamentari. Onde evitare possibili equivoci sulle posizioni assunte dalle diverse forze politiche in ordine a un tema sul quale è largamente emersa comunque una forte sensibilità, suggerisce al senatore Possa di trasformare eventualmente l'emendamento in un ordine del giorno o comunque a ritirarlo per riproporre la questione con un altro strumento parlamentare.

Il senatore **POSSA** (*FI*) si riserva di valutare tale proposta.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata per oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30 .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

2.11 (testo 2)

Garraffa, Mercatali, Galardi, Gasbarri, Banti, Palumbo

Al comma 1, dopo le parole: «per promuovere lo sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale;» aggiungere le seguenti: «per promuovere lo sviluppo della ricerca finalizzata all'utilizzo dell'idrogeno, in particolare negli usi di trasporto ed in quelli elettrici;».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
55^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti riferiti alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) presenta una proposta emendativa (2.100) diretta a recuperare le finalità degli emendamenti 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28, (ritirati nella precedente seduta), nonché dell'emendamento 2.20, precedentemente accantonato.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 2.100 del Relatore (pubblicato in allegato), rimanendo pertanto assorbiti gli emendamenti 2.20 e 2.23.

L'emendamento 2.29 viene quindi ritirato dal senatore **POSSA** (*FI*) , il quale si riserva di presentarlo come ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.30, a meno che i presentatori accettino di riformularlo, eliminando la seconda parte della proposta emendativa.

Si associa il sottosegretario BUBBICO.

Poiché il senatore **POSSA** (*FI*) accetta la riformulazione proposta dal Relatore, viene messo in votazione l'emendamento 2.30 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta accolto dalla Commissione, rimanendo quindi assorbito l'emendamento 2.31.

La Commissione accoglie altresì, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, gli identici emendamenti 2.33 e 2.34.

Il senatore **PINZGER** (*Aut*) ritira gli emendamenti 2.35, 2.36, 2.40 e 2.41.

Con il parere favorevole del relatore **CABRAS** (*Ulivo*) e del GOVERNO, la Commissione approva poi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.37, 2.38 e 2.39.

Il senatore **GALARDI** (*Ulivo*) ritira gli emendamenti 2.42 e 2.43.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO sono poi accolti gli identici emendamenti 2.44 e 2.45.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.61, la Commissione approva, con il parere favorevole del relatore CABRAS (*Ulivo*) e del Governo, l'emendamento 2.46.

Sono poi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 2.47, 2.48, 2.49, 2.40, 2.51, 2.52 e 2.53.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO la Commissione accoglie poi l'emendamento 2.57.

L'emendamento 2.54 risulta assorbito.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) ed il Governo invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 2.55, ricordando che la proposta reca oneri finanziari non quantificabili.

Il senatore **POSSA** (*FI*) ribadisce che la propria proposta emendativa non incide sul bilancio dello Stato e quindi non si comprende la richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione bilancio. Accetta tuttavia l'invito a ritirarlo.

Ritira altresì l'emendamento 2.56 sottolineando tuttavia che la propria proposta emendativa aveva un valore simbolico, tendente cioè a richiamare l'attenzione sul fatto che gli incentivi per la produzione di energia elettrica per via solare fotovoltaica si risolvano in un particolare aggravio per le bollette degli utenti.

Il senatore **RONCHI** (*Ulivo*) osserva brevemente che andrebbe approfondito anche in termini comparativi fra le diverse fonti energetiche lo studio degli effetti sul risparmio energetico delle misure per l'incentivazione delle fonti rinnovabili.

Sono poi ritirati gli emendamenti 2.62 e 2.63.

Il relatore **CABRAS** (*Ulivo*) invita i presentatori degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 a ritirarli, in considerazione del fatto che è stata raggiunta un'intesa di massima per affrontare la tematica delle fonti energetiche rinnovabili nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore **POSSA** (*FI*) dichiara il proprio voto contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

Il senatore **RONCHI** (*Ulivo*) precisa che alcune disposizioni proposte negli emendamenti aggiuntivi hanno contenuto particolarmente tecnico che non potrebbero essere definite in sede di legge delega. Tuttavia, associandosi all'invito del Relatore di rinviare la riflessione sull'intera materia, ritira gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 3.4 del Relatore che risulta accolto dalla Commissione, restando preclusi i successivi emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La Commissione approva l'emendamento 4.5 del Relatore, restando quindi preclusi i successivi emendamenti 4.4, 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore **PARAVIA** (AN) fa proprio l'emendamento 4.0.1 che, con i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO e la dichiarazione di voto contraria del senatore **POSSA**(FI), viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 4.0.2 è fatto proprio dal senatore **ADDUCE** (Ulivo) che lo ritira.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore **CABRAS** (Ulivo) esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo 5, proposta nell'emendamento 5.1, richiamando la necessità di definire più compiutamente i poteri delle Autorità per l'energia elettrica e il gas, recependo, peraltro, la sollecitazione in tal senso emersa nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento in esame, anche con il fine di ridurre fortemente il contenzioso in materia.

Si associa il sottosegretario BUBBICO.

Il senatore **POSSA** (FI) rileva, a sostegno dell'emendamento, che i poteri dell'Autorità sono particolarmente incisivi e rischiano di ridurre notevolmente gli spazi di libertà degli operatori.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo) dichiara il proprio voto contrario all'emendamento, ricordando che l'approssimarsi della scadenza del 1° luglio 2007 comporta la necessità di definire compiutamente i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Peraltro, l'iter legislativo del disegno di legge n. 1366, recante una complessiva riforma delle Autorità indipendenti, non sembra procedere più speditamente del provvedimento in esame.

Dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento il senatore **SANTINI** (DCA-PRI-MPA), che esprime una generale contrarietà alle Autorità indipendenti nazionali, preferendo, al contrario, le Autorità di regolazione sovranazionali.

Posti in votazione gli identici emendamenti 5.1 e 5.2, risultano respinti dalla Commissione a parità di voti.

Con i pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO viene respinto l'emendamento 5.3.

Sono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 5.8, 5.4, 5.5 e 5.6.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è poi accolto l'emendamento 5.7.

Ritirati dal senatore **PINZGER** (Aut) gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.1, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore **GALARDI** (Ulivo) ritira l'emendamento 6.2, mentre l'emendamento 6.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno 0/691/1/10^ e 0/691/2/10^ che il sottosegretario BUBBICO dichiara di accogliere.

Esaurito l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, il presidente **SCARABOSIO** , non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, mette in votazione il mandato al relatore CABRAS di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 691, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, autorizzandolo altresì ad apportare le eventuali correzioni di forma e di coordinamento finale che si rendessero necessarie ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Regolamento.

La Commissione approva all'unanimità.

Il presidente **SCARABOSIO** esprime quindi un vivo ringraziamento al Relatore, al sottosegretario Bubbico ed a tutti i componenti della Commissione per l'impegno profuso.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente **SCARABOSIO** avverte che le sedute di domani, già convocate per le ore 8,30 e 14,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

2.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «del solare termico e fotovoltaico» con le seguenti: «di tutte le diverse tipologie di fonti rinnovabili » e dopo le parole: "massima semplificazione amministrativa" inserire le seguenti: "anche in materia di allaccio obbligatorio alle reti nazionali di energia elettrica e del gas".

2.30 (testo 2)

Possa, Casoli, Stanca

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e dei carburanti di origine vegetale».